

Gazzetta ufficiale

C 346

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53° anno
18 dicembre 2010

Numero d'informazione Sommario Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2010/C 346/01 Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* GU C 328 del 4.12.2010 1

Tribunale

2010/C 346/02 Prestazione di giuramento di un nuovo membro del Tribunale 2

2010/C 346/03 Assegnazione alle sezioni del sig. Popescu 2

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2010/C 346/04 Causa C-535/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Designazione erronea e tutela giuridica insufficiente delle zone di protezione speciale) 3

IT

Prezzo:
4 EUR

(segue)

2010/C 346/05	Causa C-185/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank 's-Gravenhage — Paesi-Bassi) — Latchways plc, Eurosafe Solutions BV/Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV (Direttiva 89/106/CEE — Prodotti da costruzione — Direttiva 89/686/CEE — Dispositivi di protezione individuale — Decisione 93/465/CEE — Marcatura «CE» — Dispositivi di ancoraggio anticaduta per attività su tetti — Norma EN 795)	3
2010/C 346/06	Causa C-280/08 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 — Deutsche Telekom AG/Commissione europea, Vodafone D2 GmbH, già Vodafone AG & Co. KG, già Arcor AG & Co. KG e altri (Impugnazione — Concorrenza — Art. 82 CE — Appalti di servizi di telecomunicazione — Accesso alla rete fissa dell'operatore storico — Prezzi all'ingrosso per i servizi di accesso all'anello locale forniti ai concorrenti — Prezzo al dettaglio per i servizi di accesso forniti agli abbonati — Prassi tariffarie di un'impresa in posizione dominante — Compressione dei margini dei concorrenti — Prezzi approvati dall'autorità di regolamentazione nazionale — Margine di manovra dell'impresa in posizione dominante — Imputabilità dell'infrazione — Nozione di «abuso» — Criterio del concorrente altrettanto efficiente — Calcolo della compressione dei margini — Effetti dell'abuso — Importo dell'ammenda)	4
2010/C 346/07	Causa C-350/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Lituania [Inadempimento di uno Stato — Atto di adesione del 2003 — Obblighi degli Stati aderenti — Acquis comunitario — Direttive 2001/83/CE e 2003/63/CE — Regolamento (CEE) n. 2309/93 e regolamento (CE) n. 726/2004 — Medicinali per uso umano — Medicinali biologici simili di origine biotecnologica — Autorizzazione nazionale di immissione in commercio rilasciata prima dell'adesione]	5
2010/C 346/08	Causa C-467/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Padawan SL/Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) (Ravvicinamento delle legislazioni — Diritti d'autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Eccezione della copia per uso privato — Nozione di «equo compenso» — Interpretazione uniforme — Attuazione da parte degli Stati membri — Criteri — Limiti — Prelievo per copie private applicato a dispositivi, apparecchi e materiali collegati alla riproduzione digitale)	5
2010/C 346/09	Causa C-482/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 ottobre 2010 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea [Ricorso di annullamento — Decisione 2008/633/GAI — Accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi — Sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen — Esclusione del Regno Unito dalla procedura di adozione della decisione — Validità]	6
2010/C 346/10	Causa C-499/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Ingeniørforeningen i Danmark, per conto del sig. Ole Andersen/Region Syddanmark (Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Divieto di discriminazioni fondate sull'età — Mancato versamento di indennità di licenziamento ai lavoratori che possono beneficiare di una pensione di vecchiaia)	7
2010/C 346/11	Causa C-508/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Malta [Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo — Regolamento (CEE) n. 3577/92 — Artt. 1 e 4 — Servizi di cabotaggio all'interno di uno Stato membro — Obbligo di concludere contratti di servizio pubblico su base non discriminatoria — Conclusione, senza previa gara d'appalto, di un contratto esclusivo anteriormente alla data di adesione di uno Stato membro all'Unione]	7

2010/C 346/12	Causa C-570/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Anotato Dikastirio tis Kypriakis Dimokratias — Repubblica di Cipro) — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias/Anatheoritiki Archi Prosforon (Appalti pubblici — Direttiva 89/665/CEE — Art. 2, n. 8 — Organo responsabile delle procedure di ricorso che non ha carattere giurisdizionale — Annullamento della decisione dell'autorità aggiudicatrice di accettare un'offerta — Possibilità per l'autorità aggiudicatrice di proporre ricorso contro tale annullamento dinanzi ad un organo giurisdizionale)	8
2010/C 346/13	Causa C-16/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Gudrun Schwemmer/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse [Previdenza sociale — Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 — Prestazioni familiari — Norme «anticumulo» — Art. 76, n. 2, del regolamento n. 1408/71 — Art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 — Figli che risiedono in uno Stato membro insieme con la madre, legittimata a percepire le prestazioni familiari in tale paese, ed il padre dei quali, esercente un'attività lavorativa in Svizzera e legittimato, in teoria, a percepire prestazioni familiari dello stesso tipo a norma della legislazione svizzera, si astiene dal richiedere l'erogazione di tali prestazioni]	8
2010/C 346/14	Causa C-45/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Hamburg — Germania) — Gisela Rosenblatt/Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH (Direttiva 2000/78/CE — Discriminazioni fondate sull'età — Cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età pensionabile)	9
2010/C 346/15	Causa C-49/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Adesione successiva di Stati membri — Disposizioni transitorie — Applicazione nel tempo — Applicazione di un'aliquota ridotta — Abbigliamento e accessori di abbigliamento per neonati e calzature per bambini)	9
2010/C 346/16	Causa C-61/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz — Germania) — Landkreis Bad Dürkheim/Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion [Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Regime di pagamento unico — Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto — Nozione di «ettari ammissibili» — Attività non agricola — Condizioni per l'appartenenza di una superficie agricola ad un'azienda]	10
2010/C 346/17	Causa C-67/09 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 ottobre 2010 — Nuova Agricast Srl, Cofra srl/Commissione europea (Impugnazione — Aiuti di Stato — Regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell'Italia — Decisione della Commissione che dichiara tale regime compatibile con il mercato comune — Domande di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell'adozione di tale decisione — Misure di transizione fra tale regime e il regime precedente — Sfera d'applicazione temporale della decisione della Commissione di non opporsi al regime precedente — Principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento)	11
2010/C 346/18	Causa C-72/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Établissements Rimbaud SA/Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence (Fiscalità diretta — Libera circolazione dei capitali — Persone giuridiche aventi sede in un paese terzo, membro dello Spazio economico europeo — Possesso di immobili situati in uno Stato membro — Imposta sul valore commerciale degli immobili — Diniego dell'esenzione — Lotta contro l'evasione fiscale — Valutazione con riferimento all'accordo SEE)	11



2010/C 346/19	Causa C-81/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulío tis Epikrateias — Grecia) — Idryma Typou AE/Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis (Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Diritto delle società — Prima direttiva 68/151/CEE — Società per azioni appartenente al settore della stampa e della televisione — Società e azionista che detiene più del 2,5 % delle azioni — Ammenda amministrativa congiunta e solidale)	12
2010/C 346/20	Causa C-97/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat — Austria) — Ingrid Schmelz/Finanzamt Waldviertel (Sesta direttiva IVA — Artt. 24, n. 3, e 28 decies — Direttiva 2006/112/CE — Art. 283, n. 1, lett. c) — Validità — Artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE — Principio della parità di trattamento — Regime particolare delle piccole imprese — Franchigia dall'IVA — Diniego di concessione del beneficio della franchigia ai soggetti passivi residenti in altri Stati membri — Nozione di «cifra d'affari annua»)	12
2010/C 346/21	Causa C-175/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Axa UK plc (Sesta direttiva IVA — Esenzione — Art. 13, parte B, lett. d), punto 3 — Operazioni relative ai pagamenti ed ai giroconti — Recupero dei crediti — Piani di pagamento per cure odontoiatriche — Servizi di raccolta e di gestione di pagamenti per conto dei clienti di un prestatore di servizi)	13
2010/C 346/22	Causa C-203/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Volvo Car Germany GmbH/Autohof Weidensdorf GmbH (Direttiva 86/653/CEE — Agenti commerciali indipendenti — Scioglimento del contratto di agenzia da parte del preponente — Diritto dell'agente ad un'indennità)	14
2010/C 346/23	Causa C-205/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Városi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Procedimento penale a carico di Emil Eredics, Mária Vassné Sápi (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2001/220/GAI — Posizione della vittima nel procedimento penale — Nozione di «vittima» — Persona giuridica — Mediazione penale nell'ambito del procedimento penale — Modalità d'applicazione)	14
2010/C 346/24	Causa C-227/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino) — Antonino Accardo e a./Comune di Torino (Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell'orario di lavoro — Agenti di polizia municipale — Direttiva 93/104/CE — Direttiva 93/104/CE come modificata dalla direttiva 2000/34/CE — Direttiva 2003/88/CE — Artt. 5, 17 e 18 — Durata massima dell'orario settimanale di lavoro — Contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali a livello nazionale o regionale — Deroghe relative al riposo settimanale differito e al riposo compensativo — Effetto diretto — Interpretazione conforme)	15
2010/C 346/25	Causa C-242/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — Albron Catering BV/FNV Bondgenoten, John Roest (Politica sociale — Trasferimenti di imprese — Direttiva 2001/23/CE — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Gruppo di società in cui i dipendenti sono impiegati da una società «datrice di lavoro» e assegnati permanentemente ad una società di «gestione» — Trasferimento di una società di gestione)	15

2010/C 346/26	Causa C-243/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Halle — Germania) — Günter Fuß/Stadt Halle (Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Vigili del fuoco occupati nel settore pubblico — Servizi di pronto intervento — Artt. 6, lett. b), e 22, n. 1, primo comma, lett. b) — Durata massima dell'orario settimanale di lavoro — Rifiuto di effettuare un lavoro che superi tale durata — Trasferimento coatto presso un altro servizio — Effetto diretto — Conseguenze per i giudici nazionali)	16
2010/C 346/27	Causa C-306/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di I. B. (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna fra Stati membri — Art. 4 — Motivi di non esecuzione facoltativa — Art. 4, punto 6 — Mandato d'arresto emesso ai fini dell'esecuzione di una pena — Art. 5 — Garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire — Art. 5, punto 1 — Condanna in contumacia — Art. 5, punto 3 — Mandato d'arresto emesso ai fini di un'azione penale — Consegna subordinata alla condizione che la persona ricercata sia rinviata nello Stato membro di esecuzione — Applicazione congiunta dei punti 1 e 3 dell'art. 5 — Compatibilità)	16
2010/C 346/28	Causa C-345/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — J.A. van Delft, J.C. Ramaer, J. M. van Willigen, J.F. van der Nat, C.M. Janssen, O. Fokkens/College van zorgverzekeringen [Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Titolo III, capitolo 1 — Artt. 28, 28 bis e 33 — Regolamento (CEE) n. 574/72 — Art. 29 — Libera circolazione delle persone — Artt. 21 TFUE e 45 TFUE — Prestazioni dell'assicurazione malattia — Titolari di pensione di vecchiaia o di rendita per incapacità lavorativa — Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato debitore della pensione o della rendita — Fornitura di prestazioni in natura nello Stato di residenza a carico dello Stato debitore — Mancanza di iscrizione nello Stato di residenza — Obbligo di pagamento dei contributi nello Stato debitore — Modifica della legislazione nazionale dello Stato debitore — Continuità dell'assicurazione malattia — Disparità di trattamento fra residenti e non residenti]	17
2010/C 346/29	Causa C-367/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau/SGS Belgium NV, Firms Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV [Rinvio pregiudiziale — Lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Artt. 1, 3, n. 1, terzo comma, 5 e 7 — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Artt. 11 e 18, n. 2, lett. c) — Nozione di operatore economico — Persone che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità — Persone tenute a rispondere dell'irregolarità o a evitare che sia commessa — Sanzione amministrativa — Effetto diretto — Prescrizione delle azioni giudiziarie — Interruzione]	18
2010/C 346/30	Causa C-385/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinų ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Repubblica di Lituania) — Nidera Handelscompagnie BV/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione dell'IVA versata a monte — Normativa nazionale che esclude il diritto alla detrazione per beni rivenduti prima della registrazione del soggetto passivo ai fini dell'IVA)	19
2010/C 346/31	Causa C-423/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/X BV [Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Ortaggi (teste d'aglio) secchi, non interamente disidratati]	19



2010/C 346/32	Causa C-428/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Union syndicale Solidaires Isère/Premier ministre, Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, Ministère de la Santé et des Sports (Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Artt. 1, 3 e 17 — Ambito di applicazione — Attività occasionale e stagionale dei titolari di un «contratto di assistenza educativa» — Limitazione del tempo di lavoro di tale categoria di personale in centri di vacanza e ricreativi a 80 giorni annui — Normativa nazionale che non prevede, per tale categoria di personale, un periodo minimo di riposo giornaliero — Deroche previste all'art. 17 — Condizioni — Garanzia di un periodo equivalente di riposo compensativo o, in casi eccezionali, di una protezione appropriata) 20	20
2010/C 346/33	Causa C-500/09: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 28 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Servizi postali — Direttiva 96/97/CE — Restrizioni nazionali — Imprese di spedizioniere — Regime nazionale di licenze) 20	20
2010/C 346/34	Causa C-41/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 28 ottobre 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita — Direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE — Enti mutualistici attivi sul mercato dell'assicurazione malattia integrativa — Trasposizione non corretta o incompleta) 21	21
2010/C 346/35	Causa C-117/09P: Ordinanza della Corte 24 giugno 2010 — Kronoply GmbH & Co. KG/Commissione europea (Impugnazione — Aiuti di Stato — Domanda di aiuto diretta a modificare un aiuto precedentemente concesso all'impresa beneficiaria e notificato alla Commissione successivamente alla completa esecuzione del progetto di investimento — Criteri dell'effetto incentivante e della necessità) 21	21
2010/C 346/36	Causa C-386/09: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 15 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles — Belgio) — Jhonny Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Consiglio dell'Unione europea (Art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 2001/23/CE — Trasferimento di imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Mancato rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato di un lavoratore interinale) 22	22
2010/C 346/37	Causa C-28/10 P: Ordinanza della Corte 2 settembre 2010 — Mehmet Salih Bayramoglu/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione — Art. 119 del regolamento di procedura — Conclusioni irregolari — Irricevibilità manifesta) 22	22
2010/C 346/38	Causa C-292/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Regensburg (Germania) l'11 giugno 2010 — G/Cornelius de Visser 23	23
2010/C 346/39	Causa C-328/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) il 5 luglio 2010 — Enipower SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 24	24
2010/C 346/40	Causa C-329/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) il 5 luglio 2010 — ENI SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico 25	25



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 346/41	Causa C-330/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) il 5 luglio 2010 — Edison Trading SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas	25
2010/C 346/42	Causa C-331/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) il 5 luglio 2010 — E.On Produzione SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas	25
2010/C 346/43	Causa C-332/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) il 5 luglio 2010 — Edipower SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas	26
2010/C 346/44	Causa C-333/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) il 5 luglio 2010 — E.On Energy Trading SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas	26
2010/C 346/45	Causa C-406/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) l'11 agosto 2010 — SAS Institute Inc./World Programming Ltd	26
2010/C 346/46	Causa C-426/10 P: Impugnazione proposta il 26 agosto 2010 dalla Bell & Ross BV avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 18 giugno 2010, causa T-51/10, Bell & Ross/UAMI	28
2010/C 346/47	Causa C-442/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) il 13 settembre 2010 — Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans/Benjamin Wilkinson, rappresentato nel procedimento dal padre Steven Wilkinson, Equity Claims Limited	29
2010/C 346/48	Causa C-458/10: Ricorso proposto il 17 settembre 2010 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo	29
2010/C 346/49	Causa C-464/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons (Belgio) il 24 settembre 2010 — Stato belga/Pierre HENFLING, Raphaël DAVIN, Koenraad TANGHE, in qualità di curatori fallimentari della S.A. TIERCE FRANCO-BELGE	30
2010/C 346/50	Causa C-465/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 27 settembre 2010 — Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales/Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre	30
2010/C 346/51	Causa C-468/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 28 settembre 2010 — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF)/Governo spagnolo	31
2010/C 346/52	Causa C-469/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 28 settembre 2010 — Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECMD)/Governo spagnolo	32



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 346/53	Causa C-472/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pest Megyei Bíróság (Ungheria) il 29 settembre 2010 — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt.	32
2010/C 346/54	Causa C-484/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) 7 ottobre 2010 — Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC)/Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferroviario Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)	32
2010/C 346/55	Causa C-487/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Rennes (Francia) l'11 ottobre 2010 — L'Océane Immobilière SAS/Direction de contrôle fiscal Ouest	33
2010/C 346/56	Causa C-488/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (Spagna) l'11 ottobre 2010 — Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A./Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.	33
2010/C 346/57	Causa C-491/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Oberlandesgericht Celle (Germania) il 15 ottobre 2010 — Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz	34
2010/C 346/58	Causa C-496/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del Giudice di Pace di Venafro (Italia) il 15 ottobre 2010 — Procedimento penale a carico di Aldo Patriciello	34
2010/C 346/59	Causa C-500/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna (Italia) il 19 ottobre 2010 — Ufficio IVA di Piacenza/Belvedere Costruzioni Srl	34
2010/C 346/60	Causa C-501/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italia) il 19 ottobre 2010 — Procedimento penale a carico di Raffaele Russo	34
2010/C 346/61	Causa C-502/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 20 ottobre 2010 — Staatssecretaris van Justitie/M. Singh	35
2010/C 346/62	Causa C-503/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 20 ottobre 2010 — Evroetil AD/Direktor na Agentsia «Mitnitsil»	35
2010/C 346/63	Causa C-510/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre Landsret (Danimarca) il 25 ottobre 2010 — DR e TV2 Danmark A/S/NCB	36
2010/C 346/64	Causa C-235/08: Ordinanza del presidente della Corte 8 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Ried im Innkreis — Austria) — Procedimento penale a carico di Roland Langer	37



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 346/65	Causa C-95/09: Ordinanza del presidente della Corte 1° luglio 2010 — Commissione europea/Irlanda	37
2010/C 346/66	Causa C-182/09: Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 3 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division — Regno Unito) — Seaport (NI) Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland	37
2010/C 346/67	Causa C-355/09: Ordinanza del presidente della Corte 2 settembre 2010 — Commissione europea/Irlanda	38
2010/C 346/68	Causa C-394/09: Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 22 giugno 2010 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	38
2010/C 346/69	Causa C-510/09: Ordinanza del presidente della Corte 9 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica francese	38
2010/C 346/70	Causa C-531/09: Ordinanza del presidente della Corte 1 settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese	38
2010/C 346/71	Causa C-541/09: Ordinanza del presidente della Corte 24 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Varese) — Siddiquee Mohammed Mohiuddin/Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese	38
2010/C 346/72	Causa C-192/10: Ordinanza del presidente della Corte 19 ottobre 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna	38
2010/C 346/73	Causa C-223/10: Ordinanza del presidente della Corte 1° settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria	38
2010/C 346/74	Causa C-264/10: Ordinanza del presidente della Corte 19 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Inalta Curte de Casație și Justiție — Romania) — Procedura penale contro Gheorghe Kita	38

Tribunale

2010/C 346/75	Causa T-24/05: Sentenza del Tribunale 27 ottobre 2010 — Alliance One International e a./Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo dell'acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Obbligo di motivazione — Imputabilità del comportamento illecito — Parità di trattamento»)	39
---------------	--	----



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 346/76	Causa T-227/07: Sentenza del Tribunale 28 ottobre 2010 — Spagna/Commissione («FEAOG — Sezione «Garanzia» — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Aiuti alla produzione destinati ai trasformatori di pomodori — Verifiche a sorpresa nei normali periodi — Proporzionalità»)	39
2010/C 346/77	Causa T-236/07: Sentenza del Tribunale 26 ottobre 2010 — Germania/Commissione [«FEAOG — Sezione «Garanzia» — Liquidazione dei conti — Esercizio 2006 — Data d'applicazione dell'art. 32, n. 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005 — Carattere vincolante di una dichiarazione unilaterale della Commissione allegata al processo verbale di una riunione del Coreper»]	39
2010/C 346/78	Causa T-23/09: Sentenza del Tribunale 26 ottobre 2010 — CNOP e CCG/Commissione [«Concorrenza — Procedura amministrativa — Decisione che dispone un'ispezione — Art. 20, n. 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Assenza di personalità giuridica di un destinatario — Obbligo di motivazione — Nozioni di impresa e di associazione di imprese»]	40
2010/C 346/79	Causa T-65/09 P: Sentenza del Tribunale 27 ottobre 2010 — Reali/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Assunzione — Inquadramento nel grado — Esperienza professionale — Diploma — Equivalenza»)	40
2010/C 346/80	Causa T-131/09: Sentenza del Tribunale 28 ottobre 2010 — Farmeco/UAMI — Allergan (BOTUMAX) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BOTUMAX — Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori BOTOX — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Lesione alla notorietà — Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]»]	40
2010/C 346/81	Causa T-365/09: Sentenza del Tribunale 27 ottobre 2010 — Michalakopoulou Ktimatiki Touristik/UAMI — Free (FREE) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo FREE — Marchio nazionale denominativo anteriore FREE e marchio nazionale figurativo anteriore free LA LIBERTÉ N'A PAS DE PRIX — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	41
2010/C 346/82	Causa T-32/09 P: Ordinanza del Tribunale 28 ottobre 2010 — Marcuccio/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Procedimento precontenzioso — Impugnazione manifestamente infondata — Impugnazione incidentale limitata alle spese»)	41
2010/C 346/83	Causa T-515/09 P: Ordinanza del Tribunale 18 ottobre 2010 — Marcuccio/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rifiuto di un'istituzione di tradurre una decisione — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)	41
2010/C 346/84	Causa T-516/09: Ordinanza del Tribunale 18 ottobre 2010 — Marcuccio/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rigetto di una domanda di indagine — Rifiuto di un'istituzione di tradurre una decisione — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)	42



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 346/85	Causa T-18/10 R II: Ordinanza del presidente del Tribunale 25 ottobre 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio [«Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 1007/2009 — Commercio dei prodotti derivati dalla foca — Divieto di importazione e di vendita — Eccezione a vantaggio delle comunità inuit — Ulteriore domanda di sospensione dell'esecuzione — Fatti nuovi — Mancanza di urgenza»]	42
2010/C 346/86	Causa T-353/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 25 ottobre 2010 — Lito Maieftiko Gynaiologiko kai Cheirurgiko Kentro/Commissione («Procedimento sommario — Contributo finanziario — Nota di addebito finalizzata al recupero di un contributo finanziario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Mancato rispetto dei requisiti di forma — Irricevibilità»)	43
2010/C 346/87	Causa T-435/10: Ricorso proposto il 17 settembre 2010 — IEM ERGA — EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS/Commissione	43
2010/C 346/88	Causa T-446/10: Ricorso proposto il 17 settembre 2010 — Dow AgroSciences e Dintec Agroquímica — Productos Químicos/Commissione	43
2010/C 346/89	Causa T-447/10: Ricorso proposto il 21 settembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Corte di giustizia	44
2010/C 346/90	Causa T-449/10: Ricorso proposto il 20 settembre 2010 — ClientEarth e altri/Commissione	45
2010/C 346/91	Causa T-456/10: Ricorso proposto il 1° ottobre 2010 — Timab Industries e CFPR/Commissione ...	46
2010/C 346/92	Causa T-457/10: Ricorso proposto il 26 settembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commissione	47
2010/C 346/93	Causa T-474/10: Ricorso proposto il 26 settembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commissione	48
2010/C 346/94	Causa T-477/10: Ricorso proposto il 9 ottobre 2010 — SE — Blusen Stenau/UAMI — SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (SE© SPORTS EQUIPMENT)	48
2010/C 346/95	Causa T-478/10: Ricorso proposto il 4 ottobre 2010 — Département du Gers/Commissione	49
2010/C 346/96	Causa T-479/10: Ricorso proposto il 4 ottobre 2010 — Département du Gers/Commissione	50
2010/C 346/97	Causa T-480/10: Ricorso proposto il 4 ottobre 2010 — Département du Gers/Commissione	50
2010/C 346/98	Causa T-481/10: Ricorso proposto il 4 ottobre 2010 — Département du Gers/Commissione	50
2010/C 346/99	Causa T-482/10: Ricorso proposto il 4 ottobre 2010 — Département du Gers/Commissione	50



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 346/100	Causa T-485/10: Ricorso proposto il 13 ottobre 2010 — MIP Metro/UAMI — J.C. Ribeiro SGPS (MISS B)	51
2010/C 346/101	Causa T-498/10: Ricorso presentato il 18 ottobre 2010 — Mayer Naman/UAMI — Daniel e Mayer (David Mayer)	51
2010/C 346/102	Causa T-499/10: Ricorso proposto l'8 ottobre 2010 — MOL/Commissione	52
2010/C 346/103	Causa T-500/10: Ricorso proposto il 19 ottobre 2010 — Dorma/UAMI — Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)	52
2010/C 346/104	Causa T-501/10: Ricorso presentato il 22 ottobre 2010 — TI Media Broadcasting e TI Media/Commissione	53
2010/C 346/105	Causa T-502/10: Ricorso proposto il 18 ottobre 2010 — Département du Gers/Commissione	54
2010/C 346/106	Causa T-503/10: Ricorso proposto il 21 ottobre 2010 — IDT Biologika/Commissione	54
2010/C 346/107	Causa T-504/10: Ricorso presentato il 22 ottobre 2010 — Prima TV/Commissione	55
2010/C 346/108	Causa T-505/10: Ricorso proposto il 18 ottobre 2010 — Höganäs/UAMI — Haynes (ASTALOY) ...	55
2010/C 346/109	Causa T-506/10: Ricorso proposto il 22 ottobre 2010 — RTI and Elettronica Industriale/Commissione	56
2010/C 346/110	Causa T-508/10: Ricorso proposto il 19 ottobre 2010 — Seba Diş Ticaret ve Nakliyat/UAMI — von Eicken (SEBA TRADITION ESTABLISHED 1932 20 FILTER)	56
2010/C 346/111	Causa T-509/10: Ricorso proposto il 20 ottobre 2010 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio	57
2010/C 346/112	Causa T-512/10: Ricorso proposto il 26 ottobre 2010 — Nike International/UAMI (DYNAMIC SUPPORT)	58
2010/C 346/113	Causa T-443/09: Ordinanza del Tribunale 28 ottobre 2010 — Agriconsulting/Commissione	58
2010/C 346/114	Causa T-16/10: Ordinanza del Tribunale 18 ottobre 2010 — Alisei/Commissione	58
2010/C 346/115	Causa T-151/10: Ordinanza del Tribunale 22 ottobre 2010 — Bank Nederlandse Gemeenten/Commissione	58



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(2010/C 346/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*

GU C 328 del 4.12.2010

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 317 del 20.11.2010

GU C 301 del 6.11.2010

GU C 288 del 23.10.2010

GU C 274 del 9.10.2010

GU C 260 del 25.9.2010

GU C 246 del 11.9.2010

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

TRIBUNALE

Prestazione di giuramento di un nuovo membro del Tribunale

(2010/C 346/02)

Nominato giudice al Tribunale dell'Unione europea con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea del 18 novembre 2010 ⁽¹⁾, per il periodo 26 novembre 2010 - 31 agosto 2016, il sig. Andrei Popescu ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 26 novembre 2010.

Assegnazione alle sezioni del sig. Popescu

(2010/C 346/03)

Il 29 novembre 2010, la Conferenza plenaria del Tribunale ha deciso, in seguito all'assunzione delle funzioni in qualità di giudice del sig. Popescu, di modificare come segue la decisione della Conferenza plenaria del 20 settembre 2010 sull'assegnazione dei giudici alle sezioni, come modificata dalla decisione del 26 ottobre 2010.

Sono assegnati per il periodo dal 29 novembre 2010 fino alla data di assunzione delle funzioni del membro bulgaro:

alla II sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Forwood, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig. Prek, sig. Schwarcz e sig. Popescu, giudici.

alla 2ª sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Forwood, presidente di sezione

- a) sig. Dehousse e sig. Popescu, giudici;
- b) sig. Dehousse e sig. Schwarcz, giudici;
- c) sig. Schwarcz e sig. Popescu, giudici.

alla VII sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Dittrich, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig. Prek, sig. Schwarcz e sig. Popescu, giudici.

⁽¹⁾ GU L 306 del 23.11.2010, pag. 76.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 —
Commissione europea/Repubblica d'Austria**(Causa C-535/07) ⁽¹⁾**(Inadempimento di uno Stato — Direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici —
Designazione erronea e tutela giuridica insufficiente delle
zone di protezione speciale)**

(2010/C 346/04)

Lingua processuale: il tedesco

PartiRicorrente: Commissione europea (rappresentanti: sigg. R. Sauer e
D. Recchia, agenti)Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: sigg. E. Riedl, E.
Pürgy e K. Drechsel, agenti)Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di
Germania (rappresentanti: sigg. M. Lumma e J. Möller, agenti)**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1) e dell'art. 6, n. 2, nel combinato disposto con il successivo art. 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Omessa designazione, quale zona di protezione speciale, di un territorio idoneo alla conservazione di specie di uccelli («Hanság») e designazione non corretta di un altro territorio («Bassi Tauri») — Omessa predisposizione per le zone di protezione speciale già designate di una tutela giuridica corrispondente ai requisiti dettati dal diritto comunitario

Dispositivo

1) La Repubblica d'Austria:

— non avendo proceduto correttamente, sulla base di criteri ornitologici, alla classificazione quale zona di protezione speciale del sito di Hanság, nel Land del Burgenland, e alla delimitazione della zona di protezione speciale dei Bassi Tauri, nel

Land della Stiria, in conformità all'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e

— non avendo conferito alle zone di protezione speciale di Malsch, di Wiesengebiete im Freiwald, di Pfeifer Anger, di Oberes Donautal e di Untere Traun, nel Land dell'Alta Austria, nonché alla zona di protezione speciale di Verwall, nel Land del Vorarlberg, una tutela giuridica conforme ai requisiti di cui all'art. 4 della direttiva 79/409 e di cui all'art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con l'art. 7 di quest'ultima direttiva,

è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di tali disposizioni.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La Commissione europea, la Repubblica d'Austria e la Repubblica federale di Germania sopportano le loro spese.

⁽¹⁾ GU C 51 del 23.2.2008.**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Rechtbank 's-Gravenhage — Paesi-Bassi) — Latchways
plc, Eurosafe Solutions BV/Kedge Safety Systems BV,
Consolidated Nederland BV**(Causa C-185/08) ⁽¹⁾**(Direttiva 89/106/CEE — Prodotti da costruzione — Diret-
tiva 89/686/CEE — Dispositivi di protezione individuale —
Decisione 93/465/CEE — Marcatura «CE» — Dispositivi di
ancoraggio anticaduta per attività su tetti — Norma EN 795)**

(2010/C 346/05)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank 's-Gravenhage

Parti

Ricorrenti: Latchways plc, Eurosafe Solutions BV

Convenute: Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank 's-Gravenhage — Interpretazione delle direttive del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (GU L 40, pag. 12), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/686/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399, pag. 18), e della decisione del Consiglio 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU L 220, pag. 23) — Sistemi di ancoraggio contro le cadute dall'alto previsti per essere fissati durevolmente nella costruzione — Norma europea EN 795

Dispositivo

- 1) Le disposizioni della norma europea 795, relative ai dispositivi di ancoraggio della classe A1, non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/686/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, esse non rientrano dunque nell'ambito del diritto dell'Unione e, pertanto, la Corte non ha competenza per procedere alla loro interpretazione.
- 2) Dispositivi di ancoraggio come quelli in esame nella causa principale, che non sono destinati ad essere tenuti o indossati dal loro utilizzatore, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 89/686, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, né in quanto tali, né per il fatto di essere destinati ad essere collegati ad un dispositivo di protezione individuale.
- 3) Dispositivi di ancoraggio come quelli di cui trattasi nella causa principale, che fanno parte dell'opera di costruzione alla quale sono fissati al fine di garantire la sicurezza d'impiego o di funzionamento del tetto di tale opera, rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dal regolamento n. 1882/2003.
- 4) La decisione del Consiglio 22 luglio 1993, 93/465/CEE, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valuta-

zione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica, esclude l'apposizione, a titolo facoltativo, della marcatura «CE» su un prodotto che non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva ai sensi della quale essa viene apposta, anche qualora tale prodotto soddisfacesse i requisiti tecnici definiti dalla medesima.

(¹) GU C 197 del 2.8.2008.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 — Deutsche Telekom AG/Commissione europea, Vodafone D2 GmbH, già Vodafone AG & Co. KG, già Arcor AG & Co. KG e altri

(Causa C-280/08 P) (¹)

(Impugnazione — Concorrenza — Art. 82 CE — Appalti di servizi di telecomunicazione — Accesso alla rete fissa dell'operatore storico — Prezzi all'ingrosso per i servizi di accesso all'anello locale forniti ai concorrenti — Prezzo al dettaglio per i servizi di accesso forniti agli abbonati — Prassi tariffarie di un'impresa in posizione dominante — Compressione dei margini dei concorrenti — Prezzi approvati dall'autorità di regolamentazione nazionale — Margine di manovra dell'impresa in posizione dominante — Imputabilità dell'infrazione — Nozione di «abuso» — Criterio del concorrente altrettanto efficiente — Calcolo della compressione dei margini — Effetti dell'abuso — Importo dell'ammenda)

(2010/C 346/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Telekom AG (rappresentanti: avv.ti U. Quack, S. Ohlhoff e M. Hutschneider, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: K. Mojzesowicz, W. Mölls e O. Weber, agenti), Vodafone D2 GmbH, già Vodafone AG & Co. KG, già Arcor AG & Co. KG (rappresentante: M. Klusmann, agente), Versatel NRW GmbH, già Tropolys NRW GmbH, già CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, Versatel Nord GmbH, già Versatel Nord-Deutschland GmbH, già KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Versatel Süd GmbH, già Versatel Süd-Deutschland GmbH, già tesion Telekommunikation GmbH, Verstel West GmbH, già Versatel West-Deutschland GmbH, già Versatel Deutschland GmbH & Co. KG (rappresentante: avv.ti N. Nolte, Rechtsanwalt)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta sezione ampliata) del 10 aprile 2008, nella causa T-271/03, Deutsche Telekom/Commissione con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso inteso ad annullare la decisione 2003/707/CE della Commissione del 21 maggio 2003, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 82 CE (casi COMP/C-1/37 451, 37 578, 37 579 — Deutsche Telekom AG) (GU L 263, pag. 9) ed in subordine a ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente — Abuso di posizione dominante — Prezzo di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni in Germania — Carattere abusivo delle pratiche di prezzo di un'impresa in posizione dominante che fattura ai propri concorrenti tariffe di prestazioni di servizi intermedi per l'accesso alla connessione locale più elevate dei prezzi al dettaglio che la stessa fattura ai propri abbonati

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Deutsche Telekom AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 223 del 30.8.2008.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 ottobre 2010 —
Commissione europea/Repubblica di Lituania**

(Causa C-350/08) (¹)

[Inadempimento di uno Stato — Atto di adesione del 2003 — Obblighi degli Stati aderenti — Acquis comunitario — Direttive 2001/83/CE e 2003/63/CE — Regolamento (CEE) n. 2309/93 e regolamento (CE) n. 726/2004 — Medicinali per uso umano — Medicinali biologici simili di origine biotecnologica — Autorizzazione nazionale di immissione in commercio rilasciata prima dell'adesione]

(2010/C 346/07)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e M. Šimerdová, agenti)

Convenuta: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriauciūnas e R. Mackevičienė, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 6, n. 1, e dell'allegato I, parte II, modulo 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), nella versione modificata dalla

direttiva 2003/63/CE, e dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214, pag. 1), nonché dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1) — Mantenimento dell'autorizzazione nazionale di immissione in commercio del medicinale biologico simile «Grasalva»

Dispositivo

- 1) La Repubblica di Lituania, avendo mantenuto l'autorizzazione nazionale di immissione in commercio del medicinale Grasalva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 6, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva della Commissione 25 giugno 2003, 2003/63/CE, nonché in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, e dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali.
- 2) La Repubblica di Lituania è condannata alle spese.

(¹) GU C 247 del 27.9.2008.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) —
Padawan SL/Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)**

(Causa C-467/08) (¹)

(Ravvicinamento delle legislazioni — Diritti d'autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Eccezione della copia per uso privato — Nozione di «equo compenso» — Interpretazione uniforme — Attuazione da parte degli Stati membri — Criteri — Limiti — Prelievo per copie private applicato a dispositivi, apparecchi e materiali collegati alla riproduzione digitale)

(2010/C 346/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti

Ricorrente: Padawan SL

Convenuta: Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Barcelona — Interpretazione dell'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) — Diritto di riproduzione — Eccezioni e restrizioni — Equo compenso — Sistema di prelievo per gli apparecchi, dispositivi e materiali collegati alla riproduzione digitale

Dispositivo

- 1) La nozione di «equo compenso», di cui all'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione, che dev'essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri che abbiano introdotto l'eccezione per copia privata, a prescindere dalla facoltà riconosciuta dagli Stati medesimi di determinare, entro i limiti imposti dal diritto dell'Unione, segnatamente dalla stessa direttiva, la forma, le modalità di finanziamento e di prelievo nonché l'entità di tale equo compenso.
- 2) L'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 dev'essere interpretato nel senso che il «giusto equilibrio» da realizzare tra i soggetti interessati implica che l'equo compenso venga necessariamente determinato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori delle opere protette in conseguenza dell'introduzione dell'eccezione per copia privata. È conforme alle esigenze di tale «giusto equilibrio» prevedere che i soggetti che dispongano di apparecchiature, dispositivi nonché di supporti di riproduzione digitale e che, a tal titolo, di diritto o di fatto, mettano tali apparecchiature a disposizione degli utenti privati ovvero rendano loro un servizio di riproduzione costituiscano i debitori del finanziamento dell'equo compenso, tenuto conto che tali soggetti dispongono della possibilità di ripercuotere l'onere reale del finanziamento sugli utenti privati.
- 3) L'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 dev'essere interpretato nel senso che è necessario un collegamento tra l'applicazione del prelievo destinato a finanziare l'equo compenso con riguardo alle apparecchiature, ai dispositivi nonché ai supporti di riproduzione digitale ed il presunto uso di questi ultimi a fini di riproduzione privata. Conseguentemente, l'applicazione indiscriminata del prelievo per copie private, segnatamente nei confronti di apparecchiature, dispositivi nonché di supporti di riproduzione di-

gitale non messi a disposizione di utenti privati e manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie ad uso privato, non risulta conforme con la direttiva 2001/29.

(¹) GU C 19 del 24.1.2009, pag. 12.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 ottobre 2010 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-482/08) (¹)

[Ricorso di annullamento — Decisione 2008/633/GAI — Accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi — Sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen — Esclusione del Regno Unito dalla procedura di adozione della decisione — Validità]

(2010/C 346/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Jackson, I. Rao, agenti e T. Ward, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. Schutte e R. Szostak, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: J.M. Rodríguez Cárcomo, agente), Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin e B. D. Simon, agenti)

Oggetto

Art. 35, n. 6, UE — Annullamento della decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/633/GAI, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218, pag. 129) — Esclusione del Regno Unito dal processo di adozione di detta decisione — Violazione di forme sostanziali.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
- 3) Il Regno di Spagna e la Commissione europea, sopportano le proprie spese.

(¹) GU C 32 del 7.2.2009.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Ingeniørforeningen i Danmark, per conto del sig. Ole Andersen/Region Syddanmark

(Causa C-499/08) (¹)

(Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Divieto di discriminazioni fondate sull'età — Mancato versamento di indennità di licenziamento ai lavoratori che possono beneficiare di una pensione di vecchiaia)

(2010/C 346/10)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Ingeniørforeningen i Danmark, per conto del sig. Ole Andersen

Convenuta: Region Syddanmark

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vestre Landsret — Interpretazione degli artt. 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Normativa nazionale che prevede il versamento di un'indennità di licenziamento ai lavoratori dipendenti licenziati dopo essere stati impiegati per un certo numero di anni consecutivi presso lo stesso datore di lavoro, ma non nel caso in cui tali lavoratori dipendenti abbiano raggiunto un'età che attribuisce loro il diritto ad una pensione di anzianità cui il datore di lavoro ha contribuito — Discriminazione diretta o indiretta basata sull'età

Dispositivo

Gli artt. 2 e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono

essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in forza della quale i lavoratori aventi titolo per beneficiare di una pensione di vecchiaia versata dal proprio datore di lavoro ai sensi di un regime previdenziale al quale hanno aderito prima di aver raggiunto i 50 anni di età non possono, in ragione di tale solo fatto, beneficiare di un'indennità speciale di licenziamento destinata a favorire il reinserimento professionale dei lavoratori aventi un'anzianità di servizio superiore ai dodici anni nell'impresa.

(¹) GU C 19 del 24.1.2009.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Malta

(Causa C-508/08) (¹)

[Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo — Regolamento (CEE) n. 3577/92 — Artt. 1 e 4 — Servizi di cabotaggio all'interno di uno Stato membro — Obbligo di concludere contratti di servizio pubblico su base non discriminatoria — Conclusione, senza previa gara d'appalto, di un contratto esclusivo anteriormente alla data di adesione di uno Stato membro all'Unione]

(2010/C 346/11)

Lingua processuale: il maltese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina e K. Simonsson, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta (rappresentanti: S. Camilleri, L. Spiteri e A. Fenech, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7) — Conclusione senza previa gara d'appalto di un contratto esclusivo al fine di assicurare il collegamento marittimo fra Malta e Gozzo

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

(¹) GU C 32 del 7.2.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Anotato Dikastirio tis Kyprakis Dimokratias — Repubblica di Cipro) — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias/Anatheoritiki Archi Proforon

(Causa C-570/08) ⁽¹⁾

(Appalti pubblici — Direttiva 89/665/CEE — Art. 2, n. 8 — Organo responsabile delle procedure di ricorso che non ha carattere giurisdizionale — Annullamento della decisione dell'autorità aggiudicatrice di accettare un'offerta — Possibilità per l'autorità aggiudicatrice di proporre ricorso contro tale annullamento dinanzi ad un organo giurisdizionale)

(2010/C 346/12)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Anotato Dikastirio Kyprou

Parti

Ricorrente: Symvoulio Apochetefseon Lefkosias

Convenuta: Anatheoritiki Archi Proforon

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Anotato Dikastirio Kyprou (Cipro) — Interpretazione dell'art. 2, n. 8, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33) — Diritto di un'autorità aggiudicatrice di presentare un ricorso giurisdizionale contro le decisioni di un organo responsabile, ai sensi di tale disposizione, non avente natura giurisdizionale

Dispositivo

L'art. 2, n. 8, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretato nel senso che non crea, a carico degli Stati membri, l'obbligo di prevedere, anche a favore delle autorità aggiudicatrici, un mezzo di ricorso a carattere giurisdizionale contro le decisioni degli organi di base non aventi natura giurisdizionale, responsabili delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. Tuttavia, tale disposizione non impedisce agli Stati membri di prevedere eventualmente, nei loro rispettivi ordinamenti giuridici, un tale mezzo di ricorso a favore delle autorità aggiudicatrici.

⁽¹⁾ GU C 55 del 7.3.2009.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Gudrun Schwemmer/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse

(Causa C-16/09) ⁽¹⁾

[Previdenza sociale — Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 — Prestazioni familiari — Norme «anticumulo» — Art. 76, n. 2, del regolamento n. 1408/71 — Art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 — Figli che risiedono in uno Stato membro insieme con la madre, legittimata a percepire le prestazioni familiari in tale paese, ed il padre dei quali, esercente un'attività lavorativa in Svizzera e legittimato, in teoria, a percepire prestazioni familiari dello stesso tipo a norma della legislazione svizzera, si astiene dal richiedere l'erogazione di tali prestazioni]

(2010/C 346/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Gudrun Schwemmer

Convenuta: Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 76, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nonché dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1), come modificati — Determinazione dello Stato tenuto a concedere prestazioni familiari — Norme anticumulo — Figli residenti in uno Stato membro con la madre che soddisfa le condizioni per ivi percepire gli assegni familiari, ed il padre dei quali, domiciliato in Svizzera e legittimato a ricevere gli assegni familiari dello stesso tipo in forza della normativa elvetica, si astiene intenzionalmente dal richiedere tali assegni al fine di danneggiare la moglie divorziata — Kindergeld

Dispositivo

L'art. 76 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e l'art. 10 del regolamento (CEE)

del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nel loro testo modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificati dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, devono essere interpretati nel senso che un diritto, non subordinato a condizioni di assicurazione ovvero di occupazione od attività subordinata o autonoma, ad ottenere le prestazioni dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro nel quale un genitore risiede con i figli a favore dei quali tali prestazioni vengono concesse, non può essere parzialmente sospeso in una situazione, come quella oggetto della causa principale, nella quale l'ex coniuge, che è l'altro genitore dei figli di cui trattasi, avrebbe in linea di principio diritto ad ottenere le prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato nel quale egli svolge un'occupazione, ai sensi della sola legislazione nazionale di tale Stato oppure in applicazione dell'art. 73 del citato regolamento n. 1408/71, ma di fatto non percepisca tali prestazioni in quanto non ha presentato una domanda a questo scopo.

(¹) GU C 90 del 18.4.2009.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 ottobre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'
Arbeitsgericht Hamburg — Germania) — Gisela
Rosenblatt/Oellerking Gebäudereinigungsges.mBH**

(Causa C-45/09) (¹)

**(Direttiva 2000/78/CE — Discriminazioni fondate sull'età —
Cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età
pensionabile)**

(2010/C 346/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Gisela Rosenblatt

Convenuto: Oellerking Gebäudereinigungsges. mBH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeitsgericht Hamburg (Germania) — Interpretazione degli artt. 1 e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Divieto di discriminazione in base all'età — Disposizione di un contratto collettivo dichiarato di applicazione generale che prevede la risoluzione automatica del contratto di lavoro al compimento del 65° anno di età del dipendente, indipendentemente dalla situazione economica, sociale o demografica o dell'effettiva situazione del mercato del lavoro

Dispositivo

- 1) L'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione nazionale come l'art. 10, punto 5, della legge generale sulla parità di trattamento (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), in forza della quale sono considerate valide le clausole di cessazione automatica dei rapporti di lavoro per raggiungimento da parte del lavoratore subordinato dell'età pensionabile, nei limiti in cui, da un lato, detta disposizione sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima relativa alla politica dell'occupazione e di mercato del lavoro e, dall'altro, i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. L'attuazione di tale disposizione mediante un contratto collettivo non è di per sé esente da qualsiasi controllo giurisdizionale, bensì, conformemente ai dettami dell'art. 6, n. 1, di tale direttiva, deve anch'essa perseguire una siffatta finalità legittima in modo appropriato e necessario.
- 2) L'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78 dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una misura come la clausola di cessazione automatica dei rapporti di lavoro dei lavoratori subordinati che hanno raggiunto l'età pensionabile di 65 anni prevista all'art. 19, punto 8, del contratto collettivo applicabile erga omnes per i lavoratori subordinati del settore delle pulizie industriali (Allgemeingültiger Rahmentarifvertrag für die gewerblichen Beschäftigten in der Gebäudereinigung).
- 3) Gli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro dichiari applicabile erga omnes un contratto collettivo come quello di cui trattasi nella causa principale, a condizione che esso non privi i lavoratori che ricadono nella sfera di applicazione di detto contratto collettivo della protezione offerta loro dalle citate disposizioni contro le discriminazioni fondate sull'età.

(¹) GU C 102 dell'1.5.2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 ottobre 2010 —
Commissione europea/Repubblica di Polonia**

(Causa C-49/09) (¹)

**(Inadempimento di uno Stato — Imposta sul valore aggiunto —
Direttiva 2006/112/CE — Adesione successiva di Stati
membri — Disposizioni transitorie — Applicazione nel tempo —
Applicazione di un'aliquota ridotta — Abbigliamento e
accessori di abbigliamento per neonati e calzature per
bambini)**

(2010/C 346/15)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar, M. Dowgiewlewicz, M. Jarosz e A. Rutkowska, agenti)

Convenuto: Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 98, letto in combinato disposto con l'allegato III, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Applicazione di un'aliquota ridotta di IVA agli indumenti ed accessori di abbigliamento per neonati ed alle calzature per bambini

Dispositivo

- 1) *Applicando un'aliquota ridotta sull'imposta sul valore aggiunto pari al 7 % alle cessioni, all'importazione e all'acquisto intracomunitario di articoli di abbigliamento e di accessori di moda per neonati nonché di calzature per bambini, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del combinato disposto dell'art. 98 e dell'allegato III della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.*
- 2) *La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.*

(¹) GU C 102 dell'1.5.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz — Germania) — Landkreis Bad Dürkheim/Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

(Causa C-61/09) (¹)

[Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Regime di pagamento unico — Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto — Nozione di «ettari ammissibili» — Attività non agricola — Condizioni per l'appartenenza di una superficie agricola ad un'azienda]

(2010/C 346/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz

Parti

Ricorrente: Landkreis Bad Dürkheim

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz — Interpretazione dell'art. 44, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1) — Interpretazione di «superficie agricola» e di «attività non agricola» nel caso in cui lo scopo di tutela dell'ambiente prevalga sul fine di produzione agricola — Condizione per l'attribuzione di una superficie agricola ad un'azienda

Dispositivo

- 1) *L'art. 44, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2006, n. 2013, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che sia considerata ammissibile una superficie la quale, benché utilizzata anche a fini agricoli, sia principalmente destinata alla salvaguardia del paesaggio e alla tutela della natura. Peraltro, il fatto che l'agricoltore sia soggetto alle prescrizioni dell'autorità competente in materia di protezione della natura non priva della sua connotazione agricola un'attività conforme alla definizione di cui all'art. 2, lett. c), del citato regolamento.*

- 2) *L'art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 2013/2006, dev'essere interpretato nel senso che:*

— *non è necessario, perché una superficie agricola sia considerata appartenente all'azienda di un agricoltore, che quest'ultimo ne disponga in forza di un contratto di affitto di fondi rustici o di un altro tipo di contratto analogo concluso a titolo oneroso;*

— *esso non osta a che sia considerata appartenente ad un'azienda la superficie messa a disposizione dell'agricoltore a titolo gratuito, laddove l'agricoltore prenda unicamente a carico il pagamento dei contributi all'ente previdenziale di categoria, al fine di farne un uso determinato per un periodo limitato, nel rispetto degli obiettivi di tutela della natura, a condizione che tale agricoltore sia in grado di utilizzare una siffatta superficie con un'autonomia sufficiente per le sue attività agricole per un periodo minimo di dieci mesi, e*

— è ininfluenza ai fini dell'appartenenza della superficie interessata all'azienda dell'agricoltore il fatto che quest'ultimo sia obbligato ad effettuare dietro compenso taluni compiti per conto di un terzo, qualora tale superficie sia anche utilizzata dall'agricoltore ai fini dell'esercizio della sua attività agricola a suo nome e per proprio conto.

(¹) GU C 113 del 16.5.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 ottobre 2010 — Nuova Agricast Srl, Cofra srl/Commissione europea

(Causa C-67/09 P) (¹)

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell'Italia — Decisione della Commissione che dichiara tale regime compatibile con il mercato comune — Domande di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell'adozione di tale decisione — Misure di transizione fra tale regime e il regime precedente — Sfera d'applicazione temporale della decisione della Commissione di non opporsi al regime precedente — Principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento)

(2010/C 346/17)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Nuova Agricast Srl, Cofra srl (rappresentante: M.A. Calabrese, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Righini, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 2 dicembre 2008, Nuova Agricast/Commissione (cause riunite T-362/05 e T-363/05), con la quale il Tribunale ha respinto le domande di risarcimento dei danni asseritamente subiti dalle ricorrenti a causa dell'adozione da parte della Commissione della decisione 12 luglio 2000 che dichiara compatibile con il mercato comune un regime di aiuti agli investimenti nelle regioni sfavorite dell'Italia [aiuto di Stato N 715/99 — Italia (DG 2000 D/105754)] e a causa del comportamento della Commissione durante il procedimento che ha preceduto l'adozione di detta decisione

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Nuova Agricast Srl e la Cofra Srl sono condannate alle spese.

(¹) GU C 90 del 18.4.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Établissements Rimbaud SA/Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence

(Causa C-72/09) (¹)

(Fiscalità diretta — Libera circolazione dei capitali — Persone giuridiche aventi sede in un paese terzo, membro dello Spazio economico europeo — Possesso di immobili situati in uno Stato membro — Imposta sul valore commerciale degli immobili — Diniego dell'esenzione — Lotta contro l'evasione fiscale — Valutazione con riferimento all'accordo SEE)

(2010/C 346/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Établissements Rimbaud SA

Convenuti: Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione dell'art. 40 dell'accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3) — Imposta sul valore commerciale degli immobili situati in Francia — Esonero a vantaggio di persone giuridiche stabilite in Francia o in uno Stato dello Spazio economico europeo, subordinato all'esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa stipulata tra la Francia e tale Stato allo scopo di contrastare la frode e l'evasione fiscali, ovvero alla circostanza che, in forza dell'applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione, tali persone giuridiche non siano assoggettate ad un'imposizione maggiormente onerosa rispetto a quella cui sono assoggettate le società stabilite in Francia — Diniego dell'esonero opposto a una società stabilita in Liechtenstein

Dispositivo

L'art. 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che esoneri dall'imposta sul valore commerciale degli immobili situati nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea le società che hanno la sede sociale nel territorio di tale Stato e che subordini detta esenzione, per una società la cui sede si trovi nel territorio di uno Stato terzo membro dello Spazio economico europeo, all'esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa stipulata tra detto Stato membro e tale Stato terzo allo scopo di contrastare l'evasione e l'elusione fiscali, ovvero alla circostanza che, in forza dell'applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione in base alla nazionalità, tali persone giuridiche non debbano essere assoggettate ad un'imposizione maggiormente onerosa rispetto a quella cui sono assoggettate le società stabilite nel territorio di uno Stato membro.

(¹) GU C 102 dell'1.5.2009, pag. 12.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 ottobre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Idryma Typou
AE/Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis**

(Causa C-81/09) (¹)

*(Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali —
Diritto delle società — Prima direttiva 68/151/CEE — Società
per azioni appartenente al settore della stampa e della televi-
sione — Società e azionista che detiene più del 2,5 % delle
azioni — Ammenda amministrativa congiunta e solidale)*

(2010/C 346/19)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Idryma Typou AE

Convenuto: Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione dell'art. 1, della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per proteggere gli interessi dei soci e dei

terzi (GU L 65, pag. 8) — Disposizione nazionale che istituisce una responsabilità in solido tra la società per azioni del settore della stampa e della televisione e i suoi azionisti che detengano più del 2,5% del capitale sociale per il pagamento delle ammende amministrative inflitte in connessione con l'attività della società

Dispositivo

1) La prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'art. 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale come l'art. 4, n. 3, della legge n. 2328/1995, «Regime giuridico delle televisioni private e delle radio locali, regolamentazione delle questioni connesse al mercato radiotelevisivo e altre disposizioni», come modificata dalla legge n. 2644/1998, «relativa alla prestazione di servizi radiofonici e televisivi a pagamento», secondo cui le ammende previste ai commi precedenti di tale articolo per la violazione della normativa e delle regole deontologiche a disciplina del funzionamento delle emittenti televisive vengono inflitte, congiuntamente e solidalmente, non soltanto alla società titolare della licenza di costituire e gestire un'emittente televisiva, ma anche a tutti i soci detentori di un pacchetto azionario superiore al 2,5% del capitale.

2) Gli artt. 49 TFUE e 63 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a tale normativa nazionale.

(¹) GU C 102 dell'1.5.2009.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 ottobre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'
Unabhängiger Finanzsenat — Austria) — Ingrid
Schmelz/Finanzamt Waldviertel**

(Causa C-97/09) (¹)

*(Sesta direttiva IVA — Artt. 24, n. 3, e 28 decies — Direttiva
2006/112/CE — Art. 283, n. 1, lett. c) — Validità — Artt.
12 CE, 43 CE e 49 CE — Principio della parità di trattamento
— Regime particolare delle piccole imprese — Franchigia
dall'IVA — Diniego di concessione del beneficio della fran-
chigia ai soggetti passivi residenti in altri Stati membri —
Nozione di «cifra d'affari annua»)*

(2010/C 346/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Parti

Ricorrente: Ingrid Schmelz

Convenuto: Finanzamt Waldviertel

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Validità di un passo contenuto nel testo dell'art. 24, n. 3, nonché nell'art. 28 decies della direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE e che prevede misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 384, pag. 47), nonché di un passo contenuto nel testo dell'art. 283, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Regime particolare delle piccole imprese in materia di IVA, che consente l'esenzione dall'imposta ad eccezione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non stabilito all'interno del paese — Diniego del beneficio dell'esenzione dall'imposta ad un soggetto stabilito in un altro Stato membro dell'UE, per effetto delle menzionate disposizioni — Compatibilità di tale regime con gli artt. 12, 43 e 49 CE nonché con i principi generali del diritto comunitario — In caso di invalidità dei passi di cui trattasi, interpretazione della nozione di «cifra di affari annua» contenuta, da un lato, nell'art. 24 della direttiva 77/388/CEE, citata supra, nonché nel punto 2, lett. c), dell'allegato XV, sezione IX, fiscalità, dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241, pag. 335), nonché, dall'altro, nell'art. 287 della direttiva 2006/112/CE, citata supra

Dispositivo

- 1) Dall'esame delle questioni non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità, alla luce dell'art. 49 CE, degli artt. 24, n. 3, e 28 decies della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 febbraio 2006, 2006/18/CE, nonché dell'art. 283, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
- 2) Gli artt. 24 e 24 bis della direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18, nonché gli artt. 284-287 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che la nozione di

«cifra d'affari annua» riguarda il volume d'affari di un'impresa realizzato in un anno nello Stato membro in cui è stabilita.

(¹) GU C 129 del 6.6.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Axa UK plc

(Causa C-175/09) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Esenzione — Art. 13, parte B, lett. d), punto 3 — Operazioni relative ai pagamenti ed ai giroconti — Recupero dei crediti — Piani di pagamento per cure odontoiatriche — Servizi di raccolta e di gestione di pagamenti per conto dei clienti di un prestatore di servizi)

(2010/C 346/21)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: Her Majesty's Commissioners of revenue and Customs

Convenuta: Axa UK plc

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal — Interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzioni — Portata — Nozione di «servizi idonei ad operare trasferimenti di fondi ed a implicare modifiche giuridiche ed economiche» — Servizio di riscossione, trattamento e recupero dei crediti verso clienti di un operatore commerciale — Piani di pagamento per cure odontoiatriche

Dispositivo

L'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che non rientra nell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione una prestazione di servizi che consiste, in sostanza, nel richiedere alla banca

di un terzo il trasferimento, attraverso il sistema di «addebito diretto», di una somma dovuta da detto terzo al cliente del prestatore di servizi sul conto di quest'ultimo, nell'inviare al cliente un resoconto delle somme riscosse, nel contattare i terzi da cui il prestatore di servizi non ha ricevuto il pagamento e, infine, nel dare ordine alla banca del prestatore di servizi di trasferire i pagamenti ricevuti, diminuiti della retribuzione di quest'ultimo, sul conto corrente del cliente.

(¹) GU C 153 del 4.7.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Volvo Car Germany GmbH/Autohof Weidendorf GmbH

(Causa C-203/09) (¹)

(Direttiva 86/653/CEE — Agenti commerciali indipendenti — Scioglimento del contratto di agenzia da parte del preponente — Diritto dell'agente ad un'indennità)

(2010/C 346/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Volvo Car Germany GmbH

Convenuta: Autohof Weidendorf GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 18, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17) — Risoluzione del contratto di agenzia da parte del preponente — Diritto dell'agente ad un'indennità — Normativa nazionale che prevede la perdita di tale diritto in caso di inadempienza dell'agente che giustifichi un recesso immediato dal contratto, anche qualora tale inadempienza intervenga tra il momento della disdetta del contratto di agenzia e la fine di quest'ultimo ed il preponente ne venga a conoscenza solo dopo la scadenza del contratto stesso

Dispositivo

L'art. 18, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, osta a che un agente commerciale indipendente venga privato della sua indennità di clientela qualora il preponente dimostri l'esistenza di un inadempimento di tale agente, verificatosi dopo la notifica del recesso dal contratto mediante

preavviso e prima della scadenza di quest'ultimo, che avrebbe potuto giustificare un recesso immediato dal contratto in parola.

(¹) GU C 180 dell'1.8.2009.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Városi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Procedimento penale a carico di Emil Eredics, Mária Vassné Sápi

(Causa C-205/09) (¹)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2001/220/GAI — Posizione della vittima nel procedimento penale — Nozione di «vittima» — Persona giuridica — Mediazione penale nell'ambito del procedimento penale — Modalità d'applicazione)

(2010/C 346/23)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szombathelyi Városi Bíróság

Imputati nella causa principale

Emil Eredics, Mária Vassné Sápi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Szombathelyi Városi Bíróság — Interpretazione dell'art. 1, lett. a), e dell'art. 10 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale — Procedimento penale in cui la vittima è una persona giuridica e in cui l'applicazione della mediazione penale è esclusa dal diritto nazionale — Nozione di «vittima» della decisione quadro — Eventuale inclusione, per quanto riguarda le disposizioni sulla mediazione penale, di soggetti diversi dalle persone fisiche — Condizioni di applicazione della mediazione penale nell'ambito del procedimento penale

Dispositivo

- 1) Gli artt. 1, lett. a), e 10 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della promozione della mediazione nei procedimenti penali prevista al citato art. 10, n. 1, la nozione di «vittima» non include le persone giuridiche.
- 2) L'art. 10 della decisione quadro 2001/220 deve essere interpretato nel senso che non obbliga gli Stati membri a consentire il ricorso alla mediazione per tutti i reati il cui elemento oggettivo, come definito dalla normativa nazionale, corrisponda in sostanza a quello dei reati per i quali la mediazione è espressamente prevista da tale normativa.

(¹) GU C 205 del 29.8.2009.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 ottobre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunale ordinario di Torino) — Antonino Accardo e a./
Comune di Torino**

(Causa C-227/09) ⁽¹⁾

(Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell'orario di lavoro — Agenti di polizia municipale — Direttiva 93/104/CE — Direttiva 93/104/CE come modificata dalla direttiva 2000/34/CE — Direttiva 2003/88/CE — Artt. 5, 17 e 18 — Durata massima dell'orario settimanale di lavoro — Contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali a livello nazionale o regionale — Deroghe relative al riposo settimanale differito e al riposo compensativo — Effetto diretto — Interpretazione conforme)

(2010/C 346/24)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Torino

Parti

Ricorrenti: Antonino Accardo, Viola Acella, Antonio Acuto, Domenico Ambrisi, Paolo Battaglini, Riccardo Bevilacqua, Fabrizio Bolla, Daniela Bottazzi, Roberto Brossa, Luigi Calabro, Roberto Cammardella, Michelangelo Capaldi, Giorgio Castellaro, Davide Cauda, Tatiana Chiampo, Alessia Ciaravino, Alessandro Cicero, Paolo Curtabbi, Paolo Dabbene, Mauro D'Angelo, Giancarlo Destefanis, Mario Di Brita, Bianca Di Capua, Michele Di Chio, Marina Ferrero, Gino Forlani, Giovanni Galvagno, Sonia Genisio, Laura Dora Genovese, Sonia Gili, Maria Gualtieri, Gaetano La Spina, Maurizio Loggia, Giovanni Lucchetta, Sandra Magoga, Manuela Manfredi, Fabrizio Maschio, Sonia Mignone, Daniela Minissale, Domenico Mondello, Veronica Mossa, Plinio Paduano, Barbaro Pallavidino, Monica Palumbo, Michele Paschetto, Frederica Peinetti, Nadia Pizzimenti, Gianluca Ponzio, Enrico Pozzato, Gaetano Puccio, Danilo Ranzani, Pergiani Riso, Luisa Rossi, Paola Sabia, Renzo Sangiano, Davide Scagno, Paola Settia, Raffaella Sottoriva, Rossana Trancuccio, Fulvia Varotto, Giampiero Zucca, Fabrizio Lacognata, Guido Mandia, Luigi Rigon, Daniele Sgavetti

Convenuto: Comune di Torino

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Torino — Interpretazione degli artt. 5, 17 e 18 della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18) — Deroghe in tema di riposo settimanale differito e di riposo compensativo — Applicabilità agli agenti di polizia municipale

Dispositivo

1) L'art. 17, n. 3, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, tanto nella versione originale quanto in quella mo-

dificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE, ha una portata autonoma rispetto al n. 2 di questo stesso articolo, cosicché la circostanza che una professione non sia menzionata in detto n. 2 non impedirebbe che essa possa rientrare nella deroga prevista all'art. 17, n. 3, della direttiva 93/104, nelle due versioni summenzionate.

2) In circostanze come quelle di cui alla causa principale, le deroghe facoltative previste dall'art. 17 delle direttive 93/104 e 93/104 come modificata dalla direttiva 2000/34 nonché, eventualmente, dagli artt. 17 e/o 18 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, non possono essere invocate contro singoli come i ricorrenti nella causa principale. Inoltre, tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso che consentono oppure vietano di applicare contratti collettivi come quelli di cui alla causa principale, poiché l'applicazione di questi ultimi dipende dal diritto interno.

⁽¹⁾ GU C 205 del 29.8.2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — Albron
Catering BV/FNV Bondgenoten, John Roest**

(Causa C-242/09) ⁽¹⁾

(Politica sociale — Trasferimenti di imprese — Direttiva 2001/23/CE — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Gruppo di società in cui i dipendenti sono impiegati da una società «datrice di lavoro» e assegnati permanentemente ad una società di «gestione» — Trasferimento di una società di gestione)

(2010/C 346/25)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam

Parti

Ricorrente: Albron Catering BV

Convenuti: FNV Bondgenoten, John Roest

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Amsterdam — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti d'impresa, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16) — Società che raggruppa tutto il personale di un gruppo di società e lo pone a disposizione delle società di gestione di questo in funzione dei loro bisogni — Trasferimento dell'attività di una società di gestione al di fuori del gruppo — Qualifica

Dispositivo

In caso di trasferimento, ai sensi della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, di un'impresa appartenente ad un gruppo ad un'impresa esterna al gruppo, può essere considerata un «cedente», ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. a), di detta direttiva, anche l'impresa del gruppo cui i lavoratori erano permanentemente assegnati senza essere tuttavia vincolati ad essa da un contratto di lavoro, sebbene vi sia in seno al gruppo un'impresa alla quale i lavoratori interessati erano vincolati da siffatto contratto di lavoro.

(¹) GU C 220 del 12.9.2009, pag. 21.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgericht Halle — Germania) — Günter
Fuß/Stadt Halle

(Causa C-243/09) (¹)

(Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Vigili del fuoco occupati nel settore pubblico — Servizi di pronto intervento — Artt. 6, lett. b), e 22, n. 1, primo comma, lett. b) — Durata massima dell'orario settimanale di lavoro — Rifiuto di effettuare un lavoro che superi tale durata — Trasferimento coatto presso un altro servizio — Effetto diretto — Conseguenze per i giudici nazionali)

(2010/C 346/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Halle

Parti

Ricorrente: Günter Fuß

Convenuta: Stadt Halle

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Halle — Interpretazione dell'art. 22, n. 1, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CEE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Normativa nazionale che prevede, in violazione di detta direttiva, un orario di lavoro di oltre 48 ore durante un periodo di 7 giorni per i pubblici dipendenti occupati negli uffici di intervento dei pompieri professionali — Assegnazione d'ufficio di un pubblico dipendente che ha rifiutato detto orario di lavoro ad un posto dello stesso grado nell'amministrazione — Nozione di «danno»

Dispositivo

L'art. 6, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che consente ad un datore di lavoro del settore pubblico di procedere al trasferimento coatto, presso un altro servizio, di un lavoratore occupato come vigile del fuoco in un servizio di pronto intervento, a causa della richiesta del medesimo di rispettare, in quest'ultimo servizio, la durata media massima del lavoro settimanale prevista da suddetta disposizione. La circostanza che tale lavoratore non subisca, per via di questo trasferimento, alcun danno specifico diverso da quello risultante dalla violazione di suddetto art. 6, lett. b), è irrilevante al riguardo.

(¹) GU C 233 del 26.9.2009.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 ottobre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour
constitutionnelle — Belgio) — Esecuzione di un mandato
d'arresto europeo emesso nei confronti di I. B.

(Causa C-306/09) (¹)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna fra Stati membri — Art. 4 — Motivi di non esecuzione facoltativa — Art. 4, punto 6 — Mandato d'arresto emesso ai fini dell'esecuzione di una pena — Art. 5 — Garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire — Art. 5, punto 1 — Condanna in contumacia — Art. 5, punto 3 — Mandato d'arresto emesso ai fini di un'azione penale — Consegna subordinata alla condizione che la persona ricercata sia rinviata nello Stato membro di esecuzione — Applicazione congiunta dei punti 1 e 3 dell'art. 5 — Compatibilità)

(2010/C 346/27)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parte

I.B.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour constitutionnelle (Belgio) — Interpretazione degli artt. 4, punto 6) e 5, punto 3) della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1), nonché dell'art. 6, n. 2, del Trattato UE — Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo e garanzie che deve fornire lo Stato membro che ha emesso tale mandato

— Possibilità, per lo Stato membro di esecuzione, di subordinare la consegna di una persona residente nel suo territorio alla condizione che tale persona, dopo essere stata sentita nello Stato membro di emissione del mandato d'arresto, venga rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà che potrebbe essere pronunciata a suo carico nello Stato membro emittente — Situazione particolare di una persona già condannata nello Stato membro emittente, ma in base ad una sentenza pronunciata in contumacia, contro cui essa dispone ancora di un mezzo di ricorso — Eventuale incidenza sulla decisione che devono adottare le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione di un rischio di lesione dei diritti fondamentali dell'interessato e, in particolare, del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare

Dispositivo

Gli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri devono essere interpretati nel senso che, quando lo Stato membro di esecuzione interessato abbia attuato l'art. 5, punti 1 e 3, di detta decisione quadro nel suo ordinamento giuridico interno, l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena pronunciata in contumacia ai sensi del citato art. 5, punto 1, può essere subordinata alla condizione che la persona interessata, cittadina o residente dello Stato membro di esecuzione, sia rinviata in quest'ultimo per, eventualmente, scontarvi la pena che sia pronunciata nei suoi confronti in esito ad un nuovo procedimento giudiziario svolto in sua presenza nello Stato membro emittente.

⁽¹⁾ GU C 233 del 26.9.2009, pag. 11.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — J.A. van Delft, J.C. Ramaer, J. M. van Willigen, J.F. van der Nat, C.M. Janssen, O. Fokkens/College van zorgverzekeringen

(Causa C-345/09) ⁽¹⁾

[Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Titolo III, capitolo 1 — Artt. 28, 28 bis e 33 — Regolamento (CEE) n. 574/72 — Art. 29 — Libera circolazione delle persone — Artt. 21 TFUE e 45 TFUE — Prestazioni dell'assicurazione malattia — Titolari di pensione di vecchiaia o di rendita per incapacità lavorativa — Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato debitore della pensione o della rendita — Fornitura di prestazioni in natura nello Stato di residenza a carico dello Stato debitore — Mancanza di iscrizione nello Stato di residenza — Obbligo di pagamento dei contributi nello Stato debitore — Modifica della legislazione nazionale dello Stato debitore — Continuità dell'assicurazione malattia — Disparità di trattamento fra residenti e non residenti]

(2010/C 346/28)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrenti: J.A. van Delft, J.C. Ramaer, J.M. van Willigen, J.F. van der Nat, C.M. Janssen, O. Fokkens

Convenuto: College voor zorgverzekeringen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Centrale Raad van Beroep — Interpretazione del Trattato CE, degli artt. 28, 28 bis, 33, e allegato VI, lett. R, sub 1 a) e b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) e dell'art. 29 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1) — Titolari di pensione o di rendita — Obbligo di iscrizione al Consiglio dell'assicurazione malattia nei Paesi Bassi — Obbligo di versare un contributo

Dispositivo

- 1) Gli artt. 28, 28 bis e 33 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, in combinato disposto con l'art. 29 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 19 marzo 2007, n. 311, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nella causa principale, la quale prevede che i titolari di una pensione o di una rendita dovuta a titolo della legislazione di detto Stato, residenti in un altro Stato membro, in cui hanno diritto, in applicazione dei citati artt. 28 e 28 bis, alle prestazioni di malattia in natura corrisposte dall'ente competente di quest'ultimo Stato membro, devono versare, sotto forma di trattenuta sulla pensione o rendita in parola, un contributo a titolo delle prestazioni di cui trattasi, anche allorché detti titolari non sono iscritti presso l'ente competente dello Stato membro in cui risiedono.
- 2) L'art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nella causa principale, la quale prevede che i titolari di una pensione o di una rendita dovuta a titolo della legislazione di tale Stato, residenti in un altro Stato membro, in cui hanno diritto, in applicazione degli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, alle prestazioni di malattia in natura corrisposte dall'ente competente di quest'ultimo Stato membro, devono versare, sotto forma di trattenute su detta pensione o rendita, un contributo a titolo di siffatte prestazioni, anche qualora i menzionati titolari non siano iscritti presso l'ente competente dello Stato membro di residenza.

Per contro, l'art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale del genere nei limiti in cui essa induca o comporti, punto che spetta al giudice del rinvio accertare, una disparità di trattamento ingiustificata fra residenti e non residenti, relativamente alla garanzia della continuità della protezione globale contro il rischio di malattia di cui questi beneficiavano nell'ambito di contratti di assicurazione conclusi prima dell'entrata in vigore della normativa in parola.

(¹) GU C 11 del 16.1.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau/SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV

(Causa C-367/09) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Artt. 1, 3, n. 1, terzo comma, 5 e 7 — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Artt. 11 e 18, n. 2, lett. c) — Nozione di operatore economico — Persone che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità — Persone tenute a rispondere dell'irregolarità o a evitare che sia commessa — Sanzione amministrativa — Effetto diretto — Prescrizione delle azioni giudiziarie — Interruzione]

(2010/C 346/29)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Convenute: SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Beroep te Antwerpen — Interpretazione degli artt. 3, n. 1, terzo comma, 5 e 7 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1) e dell'art. 18, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1) — Nozione di operatore economico — Soggetti che

hanno partecipato alla realizzazione dell'irregolarità e soggetti tenuti a rispondere dell'irregolarità o ad evitare che essa sia commessa — Prescrizione dell'azione — Interruzione

Dispositivo

1) Gli artt. 5 e 7 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, non vanno applicati in modo tale che una sanzione amministrativa possa essere inflitta unicamente in base a tali disposizioni, dal momento che, nell'ambito della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, l'applicazione di una sanzione amministrativa ad una categoria di soggetti richiede che, prima della commissione dell'irregolarità di cui trattasi, il legislatore dell'Unione abbia adottato una normativa settoriale che definisca siffatta sanzione e le condizioni della sua applicazione a detta categoria di soggetti o, eventualmente, qualora una simile normativa non sia stata ancora adottata a livello dell'Unione, che il diritto dello Stato membro in cui l'irregolarità in questione è stata commessa abbia previsto l'imposizione di una sanzione amministrativa alla suddetta categoria di soggetti.

2) In circostanze come quelle di cui alla causa principale, in cui la normativa settoriale dell'Unione non prevedeva ancora l'obbligo a carico degli Stati membri di stabilire sanzioni efficaci nel caso in cui una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza e riconosciuta da uno Stato membro abbia rilasciato falsi attestati, l'art. 7 del regolamento n. 2988/95 non osta a che gli Stati membri applichino una sanzione a tale società in qualità di persona che ha «partecipato all'esecuzione dell'irregolarità» o di persona che è «tenuta a rispondere» della medesima ai sensi di detta disposizione, a condizione tuttavia che l'applicazione di una simile sanzione abbia un fondamento giuridico chiaro e inequivocabile, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

3) In circostanze come quelle di cui alla causa principale, la comunicazione, ad una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza che abbia rilasciato un attestato di immissione in consumo per una specifica operazione di esportazione, di un verbale d'inchiesta che evidenzi un'irregolarità collegata a tale operazione, la trasmissione a detta società della richiesta di esibire documenti supplementari al fine di accertare l'effettività dell'immissione in consumo nonché l'invio di una lettera raccomandata di irrogazione di una sanzione a tale società per aver partecipato all'esecuzione di un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/95 costituiscono atti sufficientemente precisi portati a conoscenza della persona interessata ed aventi natura istruttoria o volti a perseguire l'irregolarità che, di conseguenza, interrompono la prescrizione delle azioni giudiziarie ai sensi dell'art. 3, n. 1, terzo comma, di detto regolamento.

(¹) GU C 297 del 5.12.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Repubblica di Lituania) — Nidera Handelscompagnie BV/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-385/09) ⁽¹⁾

(Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione dell'IVA versata a monte — Normativa nazionale che esclude il diritto alla detrazione per beni rivenduti prima della registrazione del soggetto passivo ai fini dell'IVA)

(2010/C 346/30)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Parti

Ricorrente: Nidera Handelscompagnie BV

Convenuto: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Interpretazione degli artt. 167, 168, n. 1, lett. a) e 178, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che riserva il diritto a detrazione dell'IVA ai soggetti passivi registrati ai fini dell'IVA in tale Stato membro — Diritto a detrazione dell'IVA escluso per i beni e i servizi acquistati dal soggetto passivo prima della data della sua registrazione ai fini dell'IVA nello Stato membro interessato se tali beni e tali servizi sono già stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, il quale soddisfi i requisiti sostanziali per detrarre quest'ultima conformemente alle disposizioni di tale direttiva e che si registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole a decorrere dalla realizzazione delle operazioni che danno luogo al diritto alla detrazione, possa essere privato della possibilità di esercitare tale diritto da parte di una normativa nazionale che vieta la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell'acquisto di beni qualora tale soggetto passivo non si sia registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto prima d'impiegare questi ultimi ai fini della sua attività imponibile.

⁽¹⁾ GU C 312 del 19.12.2009.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/X BV

(Causa C-423/09) ⁽¹⁾

[Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Ortaggi (teste d'aglio) secchi, non interamente disidratati]

(2010/C 346/31)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: X BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dei regolamenti (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, che modifica l'allegato 1° del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 281, pag. 1) e (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810, che modifica l'allegato 1° del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 327, pag. 1) — Classificazione doganale di legumi (teste d'aglio) secchi, non interamente disidratati e importati allo stato refrigerato

Dispositivo

La nomenclatura combinata, che figura all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810, deve essere interpretata nel senso che l'aglio che ha subito un processo di essiccazione intensivo secondo un trattamento speciale, al termine del quale è eliminata la totalità o la quasi totalità dell'umidità presente nel prodotto, rientra nella sottovoce tariffaria 0712 90 90 della nomenclatura combinata, ma l'aglio parzialmente essiccato, che conserva le proprietà e le caratteristiche dell'aglio fresco, rientra nella sottovoce tariffaria 0703 20 00 di detta nomenclatura combinata.

⁽¹⁾ GU C 24 del 30.1.2010.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Union syndicale Solidaires Isère/Premier ministre, Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, Ministère de la Santé et des Sports

(Causa C-428/09) ⁽¹⁾

(Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Artt. 1, 3 e 17 — Ambito di applicazione — Attività occasionale e stagionale dei titolari di un «contratto di assistenza educativa» — Limitazione del tempo di lavoro di tale categoria di personale in centri di vacanza e ricreativi a 80 giorni annui — Normativa nazionale che non prevede, per tale categoria di personale, un periodo minimo di riposo giornaliero — Deroghe previste all'art. 17 — Condizioni — Garanzia di un periodo equivalente di riposo compensativo o, in casi eccezionali, di una protezione appropriata)

(2010/C 346/32)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Union syndicale Solidaires Isère

Convenuti: Premier ministre, Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, Ministère de la Santé et des Sports

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Interpretazione del combinato disposto degli artt. 17, nn. 1, 2 e 3, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9), e dell'art. 1, n. 1, della stessa direttiva — Attività occasionale e stagionale dei titolari di un contratto di impegno educativo — Compatibilità con la direttiva di una normativa nazionale che limita il tempo di lavoro di detto personale in centri di vacanze e ricreativi a ottanta giorni annui, ma non assicura un periodo minimo di riposo giornaliero — Nozioni di «periodi equivalenti di riposo compensativo» e di «protezione appropriata concessa ai lavoratori interessati»

Dispositivo

1) I titolari di contratti quali i contratti di assistenza educativa controversi nella causa principale, che esercitano attività occasionali e stagionali in centri di vacanza e ricreativi, e sono occupati per un massimo di 80 giorni lavorativi annui, rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

2) I titolari di contratti quali i contratti di assistenza educativa controversi nella causa principale, che esercitano attività occasionali e stagionali in centri di vacanza e ricreativi, rientrano nell'ambito di applicazione della deroga di cui all'art. 17, n. 3, lett. b) e/o lett. c), della direttiva 2003/88.

Una normativa nazionale che limiti a 80 giorni lavorativi annui l'attività dei titolari di tali contratti non soddisfa le condizioni stabilite all'art. 17, n. 2, di tale direttiva ai fini dell'applicazione di detta deroga, secondo le quali devono essere concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo, oppure, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, deve essere loro concessa una protezione appropriata.

⁽¹⁾ GU C 24 del 30.1.2010.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 28 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-500/09) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Servizi postali — Direttiva 96/97/CE — Restrizioni nazionali — Imprese di spedizioniere — Regime nazionale di licenze)

(2010/C 346/33)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e D. Triantafyllou, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos e D. Tsagkaraki, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15, pag. 14).

Dispositivo

1) La Repubblica ellenica, continuando ad applicare il decreto ministeriale 12 ottobre 2005, A1/44351/3608, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE e, in particolare, dal suo art. 9, nn. 1 e 2.

2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(¹) GU C 37 del 13.2.2010.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 28 ottobre 2010 —
Commissione europea/Regno del Belgio**

(Causa C-41/10) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita — Direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE — Enti mutualistici attivi sul mercato dell'assicurazione malattia integrativa — Trasposizione non corretta o incompleta)

(2010/C 346/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Rozet e N. Yerrell, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Jacobs e L. Van den Broeck, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Trasposizione non corretta e incompleta degli artt. 6, 8, 15, 16 e 17 della direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3), nonché degli artt. 20, 21 e 22 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1).

Dispositivo

1) *Avendo trasposto in maniera non corretta e incompleta la prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 marzo 2002, 2002/13/CE, e la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incumbenti in*

forza, in particolare, degli artt. 6, 8, 15, 16 e 17 della direttiva 73/239, come modificata dalla direttiva 2002/13, nonché degli artt. 20-22 della direttiva 92/49.

2) *Il Regno del Belgio è condannato alle spese.*

(¹) GU C 80 del 27.3.2010.

Ordinanza della Corte 24 giugno 2010 — Kronoply GmbH & Co. KG/Commissione europea

(Causa C-117/09P) (¹)

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Domanda di aiuto diretta a modificare un aiuto precedentemente concesso all'impresa beneficiaria e notificato alla Commissione successivamente alla completa esecuzione del progetto di investimento — Criteri dell'effetto incentivante e della necessità)

(2010/C 346/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kronoply GmbH & Co. KG (rappresentanti: R. Nierer e L. Gordalla, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: K. Gross, V. Kreuzschitz e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 gennaio 2009, causa T-162/06, Kronoply/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 settembre 2005, 2006/262/CE, che dichiara incompatibile con il mercato comune l'aiuto di Stato che la Germania intende concedere alla ricorrente (GU L 94, pag. 50) — Progetto di aiuto diretto a modificare un aiuto precedentemente concesso all'impresa beneficiaria, notificato alla Commissione successivamente alla completa esecuzione del progetto di investimento per mezzo dell'aiuto inizialmente autorizzato — Errata valutazione dell'effetto incentivante e della necessità dell'aiuto controverso.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Kronoply GmbH & Co. KG è condannata alle spese.*

(¹) GU C 141 del 20 giugno 2009.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 15 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles — Belgio) — Jhonny Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-386/09) ⁽¹⁾

(Art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 2001/23/CE — Trasferimento di imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Mancato rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato di un lavoratore interinale)

(2010/C 346/36)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Jhonny Briot

Convenuti: Randstad Interim, Sodexho SA, Consiglio dell'Unione europea

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour du travail de Bruxelles — Interpretazione degli artt. 1, n. 1, 2, nn. 1, lett. a) e 2, lett. c), 3, n. 1 e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16) — Mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato di un lavoratore interinale in seguito a trasferimento di impresa — Possibilità di equiparare una società di lavoro interinale o, in mancanza, un'istituzione comunitaria che si avvale dei servizi prestati dai lavoratori interinali a un «datore di lavoro cedente» — Possibile esclusione dei lavoratori interinali dalle garanzie offerte dalla presente direttiva — Obbligo o facoltà da parte del cessionario di mantenere il rapporto di lavoro

Dispositivo

In circostanze come quelle della causa principale, allorché il contratto di lavoro a tempo determinato di un lavoratore interinale termina, per effetto della sopravvenienza della sua scadenza, a una data anteriore a quella del trasferimento dell'attività cui tale lavoratore era stato assegnato, il mancato rinnovo del suddetto contratto in occasione di tale trasferimento non viola il divieto previsto all'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabi-

limenti o di parti di imprese o di stabilimenti. Pertanto, il detto lavoratore interinale non dev'essere considerato ancora a disposizione dell'impresa utilizzatrice alla data del trasferimento anzidetto.

⁽¹⁾ GU C 312 del 19.12.2009.

Ordinanza della Corte 2 settembre 2010 — Mehmet Salih Bayramoglu/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-28/10 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Art. 119 del regolamento di procedura — Conclusioni irregolari — Irricevibilità manifesta)

(2010/C 346/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mehmet Salih Bayramoglu (rappresentante: A. Riza, QC)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Karamarcos e N. Görlitz, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Balta e E. Finnegan, agenti)

Oggetto

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 24 settembre 2009, causa T-110/09, Bayramoglu/Parlamento e Consiglio, con cui il Tribunale ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso di annullamento della decisione del Consiglio 10 giugno 2004, 2004/511/CE, relativa alla rappresentanza del popolo cipriota al Parlamento europeo in caso di soluzione della questione di Cipro — Ricorso introdotto tardivamente

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Bayramoglu è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 80 del 27.3.2010.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Landgericht Regensburg (Germania) l'11 giugno 2010 —
G/Cornelius de Visser**

(Causa C-292/10)

(2010/C 346/38)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Regensburg

Parti

Ricorrente: G

Convenuto: Cornelius de Visser

Questioni pregiudiziali

a) Se l'art. 6, n. 1, primo comma, del Trattato sull'Unione europea, nella versione di cui al Trattato di Lisbona (in prosieguo: il «TUE»), in combinato disposto con l'art. 47, secondo comma, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (1) o altre disposizioni normative europee ostino ad una notifica pubblica secondo il diritto nazionale [ai sensi degli artt. 185-188 del Zivilprozessordnung (codice di procedura civile tedesco), mediante affissione dell'avviso di notifica nell'albo dell'organo giurisdizionale che dispone la notifica per la durata di un mese], qualora la controparte di una controversia civile (in fase iniziale) indichi sul proprio sito Internet un indirizzo nel territorio dell'Unione europea (in prosieguo: il «territorio dell'Unione») ma la notifica non sia possibile in assenza di un domicilio del convenuto in tale territorio, e qualora non sia altrimenti possibile accertare la dimora temporanea del convenuto.

b) Qualora la questione di cui al punto 2 a) debba essere risolta affermativamente:

Se il giudice nazionale debba disapplicare le disposizioni nazionali che consentono una notifica pubblica, conformemente alla giurisprudenza sinora elaborata dalla Corte di giustizia (da ultimo sentenza 12 gennaio 2010, causa C-341/08, Petersen, omissis) anche qualora il diritto nazionale attribuisca tale potere di disapplicazione solo alla Corte costituzionale federale (tedesca)

e

se la ricorrente debba comunicare all'ufficio giudiziario un nuovo indirizzo del convenuto cui possa essere validamente effettuata una nuova notifica della domanda giudiziale in modo da far valere i propri diritti, atteso che, secondo il diritto nazionale, in assenza di notifica pubblica e di conoscenza del domicilio del convenuto non sarebbe possibile celebrare il processo.

c) Qualora la questione di cui al punto 2 a) debba essere risolta negativamente, se nel caso di specie l'art. 26, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2001, n. 44, con-

cernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001») osti all'emissione di una sentenza contumacia ai sensi dell'art. 331 del Zivilprozessordnung e quindi di un titolo esecutivo per crediti non contestati nell'accezione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, n. 805, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (in prosieguo: il «regolamento n. 805/2004») (2), nella misura in cui si chiede la condanna al pagamento dei danni morali per un importo pari ad almeno EUR 20 000,00 più interessi e delle spese legali per un importo pari a EUR 1 419,19 più interessi.

Le seguenti questioni sono rispettivamente subordinate alla possibilità che la ricorrente prosegua la controversia conformemente alle soluzioni date dalla Corte di giustizia alle domande di cui ai punti 2 a)-c):

d) In considerazione degli artt. 4, n. 1, 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, se quest'ultimo sia applicabile anche a casi in cui il convenuto di un processo civile, al quale viene intimato, in relazione alla gestione di un sito internet, di cessare un comportamento, di fornire informazioni e di pagare danni morali, sia (presumibilmente) cittadino dell'Unione ai sensi dell'art. 9, seconda frase, TUE, ma il suo domicilio sia ignoto e sia quindi ipotizzabile, benché non certo, che egli si trovi attualmente fuori del territorio dell'Unione e anche fuori della sfera residua di applicazione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa a Lugano il 16 settembre 1988 (in prosieguo: la «convenzione di Lugano»), e l'esatta ubicazione del server su cui risiede il sito Internet non sia nota, ma appaia molto probabile che si trovi sul territorio dell'Unione.

e) Qualora il regolamento n. 44/2001 sia applicabile alla fattispecie: se, per l'ipotesi di (minacciata) violazione di diritti della personalità attraverso contenuti di un sito Internet, la locuzione «luogo in cui l'evento dannoso può avvenire», di cui all'art. 5, n. 3, del suddetto regolamento, debba essere interpretata nel senso che

l'interessata (in prosieguo: la «ricorrente») può promuovere un'azione diretta a far cessare un comportamento, a ottenere informazioni e il risarcimento dei danni contro il gestore del sito Internet (in prosieguo: il «convenuto»), indipendentemente dal luogo (all'interno o al di fuori del territorio dell'Unione) in cui il convenuto è domiciliato, anche dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui il sito Internet può essere consultato,

oppure

la competenza giurisdizionale dei giudici di uno Stato membro — in cui il convenuto non è stabilito né vi sono indizi di un suo soggiorno nel medesimo — presuppone che, oltre alla mera accessibilità tecnica, sussista uno specifico collegamento dei contenuti controversi o del sito con lo Stato del foro (collegamento di carattere territoriale).

- f) Qualora sia richiesto un siffatto specifico collegamento di carattere territoriale: secondo quali criteri esso vada riscontrato.

Se assume rilievo il fatto che il sito controverso si rivolga, alla luce delle scelte del gestore, specificamente (anche) agli utenti di Internet dello Stato del foro, o se sia sufficiente al riguardo che le informazioni accessibili sul sito presentino un collegamento oggettivo con lo Stato del foro, nel senso che, secondo le circostanze del caso concreto ed in particolare in base al contenuto del sito controverso, un conflitto tra interessi contrapposti — l'interesse della ricorrente al rispetto del proprio diritto della personalità e l'interesse del gestore ad impostare discrezionalmente il proprio sito — possa effettivamente essersi ivi verificato o potrà ivi verificarsi per il fatto che uno o più conoscenti della persona il cui diritto della personalità è stato leso abbiano preso visione del contenuto del sito.

- g) Se al fine del riscontro di tale specifico collegamento territoriale sia rilevante il numero di accessi al sito controverso operati dallo Stato del foro.
- h) Nel caso in cui il giudice del rinvio sia competente per la domanda giudiziale: se i presupposti giuridici di cui alla sentenza della Corte di giustizia 7 marzo 1995 (causa C-68/93, omissis) siano validi anche per la fattispecie precedentemente descritta.
- i) Ove, ai fini della sussistenza della competenza giurisdizionale, non sia necessario alcuno specifico collegamento territoriale oppure ove, per la presunzione dello stesso, basti che le informazioni controverse presentino un collegamento oggettivo con lo Stato del foro, nel senso che un conflitto tra contrapposti interessi, alla luce delle circostanze del caso concreto ed in particolare in base al contenuto del sito controverso, possa essersi effettivamente ivi verificato o potrà ivi verificarsi per il fatto che uno o più conoscenti della persona il cui diritto della personalità è stato leso abbiano preso visione del contenuto del sito, e l'accertamento di uno specifico collegamento territoriale non presupponga il riscontro di un numero minimo di accessi al sito controverso dallo Stato del foro, ovvero qualora il regolamento n. 44/2001 non sia affatto applicabile alla fattispecie:

se l'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (in prosieguo: la «direttiva sul commercio elettronico») ⁽³⁾ vada interpretato nel senso che alle relative disposizioni va attribuito carattere di norme di diritto internazionale privato, nel senso che esse, anche nell'ambito del diritto civile, prescrivono la sola applicazione del diritto vigente nel Paese d'origine con esclusione delle norme di conflitto nazionali,

oppure

tali disposizioni costituiscono un correttivo rilevante sul piano giuridico materiale, attraverso il quale l'esito giuridico sostanziale del diritto individuato come applicabile dalle norme di conflitto nazionali viene modificato a livello contenutistico e ridotto alle prescrizioni del Paese d'origine.

- j) Per il caso in cui l'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva sul commercio elettronico abbia carattere di norma di diritto internazionale privato:

se le disposizioni citate prescrivano esclusivamente la sola applicazione del diritto sostanziale vigente nel Paese d'origine o anche l'applicazione delle norme di conflitto ivi in vigore, con la conseguenza che continui ad essere possibile il rinvio da parte del diritto del Paese d'origine al diritto del Paese di destinazione.

- k) Per il caso in cui l'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva sul commercio elettronico abbia carattere di norma di diritto internazionale privato:

Se la determinazione del luogo di stabilimento del prestatore di servizi debba fare riferimento al (presunto) domicilio attuale dello stesso, al domicilio all'inizio della pubblicazione delle foto della ricorrente o alla (presunta) ubicazione del server su cui risiede il sito.

⁽¹⁾ GU L 303, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 12, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 178, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) il 5 luglio 2010 — Enipower SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

(Causa C-328/10)

(2010/C 346/39)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Parti nella causa principale

Ricorrente: Enipower SpA

Convenuta: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 23, 43, 49 e 56 del Trattato, nonché il comma 2 ed il comma 6 dell'art 11 e l'art. 24 della direttiva n. 54 del 2003 ⁽¹⁾ ostino ad una normativa nazionale che, in assenza di notifica alla commissione UE, imponga stabilmente a determinati produttori di energia elettrica che, in circostanze date, risultino essenziali per il soddisfacimento del fabbisogno della domanda per i servizi di dispacciamento, di formulare offerte sui mercati della borsa elettrica secondo programmi eteronomamente determinati dal gestore della rete, e che sottragga la remunerazione di tali offerte alla libera determinazione del produttore ancorandola a parametri non predeterminati secondo «procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato».

⁽¹⁾ GU L 176, p. 37

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) il 5 luglio 2010 — ENI SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

(Causa C-329/10)

(2010/C 346/40)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Parti nella causa principale

Ricorrente: ENI SpA

Convenuta: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 23, 43, 49 e 56 del Trattato, nonché il comma 2 ed il comma 6 dell'art 11 e l'art. 24 della direttiva n. 54 del 2003 ⁽¹⁾ ostino ad una normativa nazionale che, in assenza di notifica alla commissione UE, imponga stabilmente a determinati produttori di energia elettrica che, in circostanze date, risultino essenziali per il soddisfacimento del fabbisogno della domanda per i servizi di dispacciamento, di formulare offerte sui mercati della borsa elettrica secondo programmi eteronomamente determinati dal gestore della rete, e che sottragga la remunerazione di tali offerte alla libera determinazione del produttore ancorandola a parametri non predeterminati secondo «procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato».

⁽¹⁾ GU L 176, p. 37

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) il 5 luglio 2010 — Edison Trading SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

(Causa C-330/10)

(2010/C 346/41)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Parti nella causa principale

Ricorrente: Edison Trading SpA

Convenuta: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 23, 43, 49 e 56 del Trattato, nonché il comma 2 ed il comma 6 dell'art 11 e l'art. 24 della direttiva n. 54 del 2003 ⁽¹⁾ ostino ad una normativa nazionale che, in assenza di notifica alla commissione UE, imponga stabilmente a determinati produttori di energia elettrica che, in circostanze date, risultino essenziali per il soddisfacimento del fabbisogno della domanda per i servizi di dispacciamento, di formulare offerte sui mercati della borsa elettrica secondo programmi eteronomamente determinati dal gestore della rete, e che sottragga la remunerazione di tali offerte alla libera determinazione del produttore ancorandola a parametri non predeterminati secondo «procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato».

⁽¹⁾ GU L 176, p. 37

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) il 5 luglio 2010 — E.On Produzione SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

(Causa C-331/10)

(2010/C 346/42)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Parti nella causa principale

Ricorrente: E.On Produzione SpA

Convenuta: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 23, 43, 49 e 56 del Trattato, nonché il comma 2 ed il comma 6 dell'art 11 e l'art. 24 della direttiva n. 54 del 2003 ⁽¹⁾ ostino ad una normativa nazionale che, in assenza di notifica alla commissione UE, imponga stabilmente a determinati produttori di energia elettrica che, in circostanze date, risultino essenziali per il soddisfacimento del fabbisogno della domanda per i servizi di dispacciamento, di formulare offerte sui mercati della borsa elettrica secondo programmi eteronomamente determinati dal gestore della rete, e che sottragga la remunerazione di tali offerte alla libera determinazione del produttore ancorandola a parametri non predeterminati secondo «procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato».

⁽¹⁾ GU L 176, p. 37

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) il 5 luglio 2010 — Edipower SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

(Causa C-332/10)

(2010/C 346/43)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Parti nella causa principale

Ricorrente: Edipower SpA

Convenuta: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 23, 43, 49 e 56 del Trattato, nonché il comma 2 ed il comma 6 dell'art 11 e l'art. 24 della direttiva n. 54 del 2003 ⁽¹⁾ ostino ad una normativa nazionale che, in assenza di notifica alla commissione UE, imponga stabilmente a determinati produttori di energia elettrica che, in circostanze date, risultino essenziali per il soddisfacimento del fabbisogno della domanda per i servizi di dispacciamento, di formulare offerte sui mercati della borsa elettrica secondo programmi eteronomamente determinati dal gestore della rete, e che sottragga la remunerazione di tali offerte alla libera determinazione del produttore ancorandola a parametri non predeterminati secondo «procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato».

⁽¹⁾ GU L 176, p. 37

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) il 5 luglio 2010 — E.On Energy Trading SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

(Causa C-333/10)

(2010/C 346/44)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Parti nella causa principale

Ricorrente: E.On Energy Trading Spa

Convenuta: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 23, 43, 49 e 56 del Trattato, nonché il comma 2 ed il comma 6 dell'art 11 e l'art. 24 della direttiva n. 54 del 2003 ⁽¹⁾ ostino ad una normativa nazionale che, in assenza di notifica alla commissione UE, imponga stabilmente a determinati produttori di energia elettrica che, in circostanze date, risultino essenziali per il soddisfacimento del fabbisogno della domanda per i servizi di dispacciamento, di formulare offerte sui mercati della borsa elettrica secondo programmi eteronomamente determinati dal gestore della rete, e che sottragga la remunerazione di tali offerte alla libera determinazione del produttore ancorandola a parametri non predeterminati secondo «procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato».

⁽¹⁾ GU L 176, p. 37

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) l'11 agosto 2010 — SAS Institute Inc./World Programming Ltd

(Causa C-406/10)

(2010/C 346/45)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: SAS Institute Inc.

Convenuta: World Programming Ltd

Questioni pregiudiziali

A. *Sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE ⁽¹⁾, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/24/CE ⁽²⁾ (versione codificata):*

- 1) Se, nell'ipotesi in cui un programma per elaboratore (in prosieguo: il «primo programma») sia tutelato dal diritto d'autore come opera letteraria, l'art. 1, n. 2 debba essere interpretato nel senso che non viola il diritto d'autore sul primo programma il concorrente del titolare di detto diritto che, senza accedere al codice sorgente del primo programma, crea, direttamente o mediante un procedimento quale la decompilazione del codice oggetto, un altro programma (in prosieguo: il «secondo programma») che riproduce le funzioni del primo programma.

- 2) Se la soluzione della prima questione sia influenzata da taluno dei seguenti fattori:
- la natura e/o l'entità delle funzionalità del primo programma;
 - la natura e/o l'entità delle competenze, delle valutazioni e delle energie che sono state impiegate dall'autore del primo programma nell'ideazione delle funzionalità del primo programma;
 - il livello di dettaglio con cui le funzionalità del primo programma sono state riprodotte nel secondo programma;
 - la circostanza che il codice sorgente del secondo programma riproduca aspetti del codice sorgente del primo programma in una misura che va al di là di quanto era strettamente necessario per produrre le stesse funzionalità del primo programma.
- 3) Se, nell'ipotesi in cui il primo programma interpreti ed esegua applicazioni scritte da utenti del primo programma in un linguaggio di programmazione ideato dall'autore del primo programma, che comprende parole chiave inventate o selezionate dall'autore del primo programma ed una sintassi ideata dall'autore del primo programma, l'art. 1, n. 2, debba essere interpretato nel senso che non costituisce violazione del diritto d'autore sul primo programma la circostanza che il secondo programma sia scritto in modo da interpretare ed eseguire siffatte applicazioni utilizzando le stesse parole chiave e la stessa sintassi.
- 4) Se, nell'ipotesi in cui il primo programma legga e scriva file di dati in un particolare formato ideato dall'autore del primo programma, l'art. 1, n. 2, debba essere interpretato nel senso che non costituisce violazione del diritto d'autore sul primo programma la circostanza che il secondo programma sia scritto in modo da leggere e scrivere file di dati nello stesso formato.
- 5) Se abbia rilevanza, ai fini della soluzione delle questioni 1), 3) e 4), la circostanza che l'autore del secondo programma abbia creato quest'ultimo mediante:
- l'osservazione, lo studio e la sperimentazione del funzionamento del primo programma; ovvero
 - la lettura di un manuale creato e pubblicato dall'autore del primo programma che descrive le sue funzioni (in prosieguo: il «manuale»);
 - compiendo sia le attività di cui al punto a) che quelle di cui al punto b).
- 6) Se, nell'ipotesi in cui una persona abbia il diritto di usare su licenza una copia del primo programma, l'art. 5, n. 3, debba essere interpretato nel senso che il licenziatario, senza l'autorizzazione del titolare del diritto, può compiere operazioni di caricamento, esecuzione e memorizzazione del programma al fine di osservare, sperimentare o studiare il funzionamento del primo programma in modo da determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma, qualora la licenza consenta al licenziatario di compiere operazioni di caricamento, esecuzione e memorizzazione del primo programma quando esso viene utilizzato per la finalità specifica autorizzata dalla licenza, ma le operazioni compiute per osservare, studiare o sperimentare il primo programma vadano al di là delle finalità previste dalla licenza.
- 7) Se l'art. 5, n. 3, debba essere interpretato nel senso che le attività di osservazione, sperimentazione o studio del funzionamento del primo programma devono considerarsi effettuate al fine di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del primo programma, qualora esse siano compiute:
- per determinare il modo in cui il primo programma funziona e segnatamente i dettagli non descritti nel manuale, allo scopo di scrivere il secondo programma con le modalità indicate nella precedente questione 1);
 - per determinare il modo in cui il primo programma interpreta ed esegue istruzioni scritte nel linguaggio di programmazione che esso interpreta ed esegue [v. questione 3) supra];
 - per determinare i formati dei file di dati che vengono scritti o letti dal primo programma [v. questione 4) supra];
 - per confrontare le prestazioni del secondo programma e del primo programma, al fine di individuare i motivi per cui le loro prestazioni differiscono e di migliorare le prestazioni del secondo programma;
 - per effettuare prove parallele sul primo e sul secondo programma al fine di confrontare i loro output nella fase di sviluppo del secondo programma, in particolare eseguendo gli stessi script di prova sia sul primo che sul secondo programma;
 - per determinare l'output del file di registro generato dal primo programma al fine di produrre un file di registro dall'aspetto identico o simile;
 - per fare in modo che il primo programma generi dati (nel caso specifico, dati relativi a codici di avviamento postale di Stati degli USA) allo scopo di determinare se essi corrispondano o meno alle banche dati ufficiali di simili dati e, in caso negativo, per programmare il secondo programma in modo che esso risponda agli stessi dati di input in maniera identica al primo programma.
- B. Sull'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ⁽³⁾:**
- 8) Se, nell'ipotesi in cui il manuale sia tutelato dal diritto d'autore come opera letteraria, l'art. 2, lett. a), debba essere interpretato nel senso che costituisce violazione del diritto d'autore sul manuale da parte dell'autore del secondo programma la riproduzione o la riproduzione in larga misura nel secondo programma di taluno dei seguenti argomenti descritti nel manuale:
- la selezione di operazioni statistiche incluse nel primo programma;

- b) le formule matematiche impiegate nel manuale per descrivere tali operazioni;
- c) i particolari comandi o combinazioni di comandi con cui tali operazioni possono essere invocate;
- d) le opzioni che l'autore del primo programma ha fornito relativamente ai vari comandi;
- e) le parole chiave e la sintassi riconosciute dal primo programma;
- f) i valori di default che l'autore del primo programma ha predefinito per il caso in cui un determinato comando od opzione non siano specificati dall'utente;
- g) il numero di iterazioni che il primo programma effettuerà in determinate circostanze.
- 9) Se l'art. 2, lett. a), debba essere interpretato nel senso che costituisce violazione del diritto d'autore sul manuale da parte dell'autore del secondo programma la riproduzione o la riproduzione in larga misura in un manuale che descrive il secondo programma delle parole chiave e della sintassi riconosciute dal primo programma.

⁽¹⁾ GU L 122, pag. 42.

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/24/CE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 111, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 167, pag. 10.

Impugnazione proposta il 26 agosto 2010 dalla Bell & Ross BV avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 18 giugno 2010, causa T-51/10, Bell & Ross/UAMI

(Causa C-426/10 P)

(2010/C 346/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bell & Ross BV (rappresentante: avv. S. Guerlain)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Klockgrossisten i Norden AB

Conclusioni della ricorrente

- Annullare l'ordinanza impugnata;
- dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), causa T-51/10, e, di conseguenza, rinviare la causa dinanzi al Tribunale perché statuisca nel merito di detto ricorso di annullamento;

— condannare l'UAMI alle spese dell'impugnazione e del giudizio di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce sei motivi a sostegno della sua impugnazione.

Con il suo primo motivo, la Bell & Ross deduce la violazione dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto quest'ultimo avrebbe ritenuto il ricorso manifestamente irricevibile senza aver prima sentito l'avvocato generale.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 43, n. 1, del suo regolamento di procedura, in quanto esso avrebbe dichiarato che gli esemplari sottoscritti dell'atto introduttivo del ricorso pervenuti in cancelleria il 1° febbraio 2010 non erano originali e che soltanto l'esemplare pervenuto il 5 febbraio 2010, quindi fuori termine, poteva essere considerato un esemplare originale, senza tuttavia precisare come sia possibile distinguere gli originali dalle copie. Infatti, il succitato articolo non preciserebbe secondo quali modalità deve essere apposta la sottoscrizione dell'avvocato sull'originale di un atto processuale.

Con il suo terzo motivo, la Bell & Ross addebita al Tribunale di non averle consentito di regolarizzare, conformemente all'art. 57, lett. b), delle Istruzioni pratiche alle parti e all'art. 7, n. 1, delle Istruzioni al cancelliere del Tribunale, il vizio di forma contestatole. Conformemente alle istruzioni citate, spetterebbe al cancelliere concedere un termine al ricorrente per sanare il vizio riscontrato.

Con il suo quarto motivo, la Bell & Ross deduce un errore scusabile, in quanto la confusione in merito all'individuazione dell'esemplare originale risulterebbe da circostanze eccezionali ed esterne alla ricorrente. Infatti, il considerevole numero di copie richiedenti l'intervento di un prestatario esterno, l'eccellente qualità della stampa che non rende possibile il riconoscimento dell'originale nonché l'apposizione della firma su ciascun esemplare pervenuto nei termini in cancelleria costituirebbero circostanze tali da consentire, nel caso di specie, il richiamo all'errore scusabile.

Con il suo quinto motivo, la ricorrente deduce l'esistenza di circostanze eccezionali, anormali ed estranee all'operatore comprovanti l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

Infine, con il suo sesto e ultimo motivo, la Bell & Ross deduce la violazione, da parte del Tribunale, dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, in quanto, da un lato, sette esemplari recanti una sottoscrizione e una copia a mezzo telefax sarebbero pervenuti alla cancelleria del Tribunale e, dall'altro, le istruzioni precedentemente indicate prevederebbero la possibilità di regolarizzazione del ricorso.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) il 13 settembre 2010 — Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans/Benjamin Wilkinson, rappresentato nel procedimento dal padre Steven Wilkinson, Equity Claims Limited

(Causa C-442/10)

(2010/C 346/47)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrenti: Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans

Convenuti: Benjamin Wilkinson, rappresentato nel procedimento dal padre Steven Wilkinson, Equity Claims Limited

Questioni pregiudiziali

1) Se gli artt. 12, n. 1, e 13, n. 1, della direttiva del 2009 ⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali secondo cui, conformemente al diritto nazionale applicabile, le vittime di incidenti stradali devono essere escluse dal beneficio dell'assicurazione qualora:

- a) l'incidente sia stato causato da un conducente non assicurato; e
- b) detto conducente non assicurato sia stato autorizzato dalla vittima a guidare il veicolo; e
- c) la vittima viaggiasse come passeggero sul veicolo al momento dell'incidente; e
- d) la vittima fosse assicurata quale conducente del veicolo in questione.

In particolare:

- i) se tale disposizione nazionale sia una disposizione che «esclud[e] dall'assicurazione» ai sensi dell'art. 13, n. 1, della direttiva del 2009;
- ii) se, in circostanze come quelle oggetto della presente causa, l'autorizzazione data dall'assicurato al non assicurato sia un'autorizzazione esplicita o implicita» ai sensi dell'art. 13, n. 1, lett. a), della direttiva del 2009;
- iii) se sulla soluzione della questione sub 1) incida il fatto che, ai sensi dell'art. 10 della direttiva del 2009, gli organismi nazionali incaricati del risarcimento in caso di danni causati

da un veicolo non identificato o non assicurato possono escludere il pagamento dell'indennizzo per le persone che di loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno se l'organismo può dimostrare che esse erano al corrente del fatto che il veicolo non era assicurato.

- 2) Se la soluzione della questione sub 1) dipenda dalla circostanza che l'autorizzazione di cui trattasi sia stata data a) con piena consapevolezza del fatto che il conducente in questione non era assicurato, oppure b) in base alla convinzione che il conducente fosse assicurato, ovvero c) senza che l'assicurato abbia tenuto conto di tale elemento.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 settembre 2009, 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 263, pag. 11).

Ricorso proposto il 17 settembre 2010 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-458/10)

(2010/C 346/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e O. Beynet, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che, non avendo trasposto completamente e correttamente l'art. 9, n. 3, lett. b), c) ed e) della direttiva 98/83/CE ⁽¹⁾, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 9, n. 3, lett. b), c) ed e) della direttiva 98/83/CE;

— condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce due censure a sostegno del suo ricorso.

Con la prima censura la Commissione sostiene l'incompletezza della trasposizione dei punti b) e c) dell'art. 9, n. 3, della direttiva 98/83. Infatti, la normativa nazionale non prevedrebbe che la decisione di deroga debba contenere «i risultati del precedente controllo pertinente» e non preciserebbe «la quantità di acqua fornita ogni giorno», «la popolazione interessata» e «gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate».

Con la seconda censura la Commissione fa valere che la trasposizione del punto e) dell'art. 9, n. 3, della direttiva è incompleta e incorretta in quanto le autorità lussemburghesi sosterebbero in particolare che, poiché tocca all'autore della domanda di deroga definire ad attuare le misure correttive, è questo stesso autore che dovrebbe fornire una «sintesi del piano», un «calendario dei lavori» e una «stima dei costi» delle misure, e non l'autore della decisione di concessione della deroga, come richiesto dalla direttiva.

(¹) Direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330, pag. 32).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons (Belgio) il 24 settembre 2010 — Stato belga/Pierre HENFLING, Raphaël DAVIN, Koenraad TANGHE, in qualità di curatori fallimentari della S.A. TIERCE FRANCO-BELGE

(Causa C-464/10)

(2010/C 346/49)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Mons

Parti

Appellante: Stato belga

Appellati: Pierre HENFLING, Raphaël DAVIN, Koenraad TANGHE, in qualità di curatori fallimentari della S.A. TIERCE FRANCO-BELGE

Questioni pregiudiziali

Se gli artt. 6, n. 4, e 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (¹), debbano essere interpretati nel senso che ostano al riconoscimento di un'esenzione dall'imposta per servizi forniti da un commissionario che partecipi in proprio nome, ma per conto di un committente che organizza prestazioni di servizi ai sensi del detto art. 13, parte B, lett. f)

(¹) GU L 145, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 27 settembre 2010 — Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales/Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre

(Causa C-465/10)

(2010/C 346/50)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales

Convenuta: Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre

Questioni pregiudiziali

1) Per quanto concerne la sussistenza di un fondamento giuridico dal quale risulterebbe un obbligo di recupero dell'aiuto versato alla CCI:

Se, quando un'amministrazione aggiudicatrice beneficiaria di sovvenzioni versate a titolo del FESR non ha rispettato una o più norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici per la realizzazione dell'azione sovvenzionata, laddove non sia peraltro contestato che l'azione possa beneficiare del fondo e che essa sia stata posta in essere, esista una disposizione di diritto comunitario, in particolare nei regolamenti (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052 (¹), e (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253 (²), sulla quale basare un obbligo di recupero delle sovvenzioni. Se, laddove esista una siffatta disposizione, detto obbligo valga per qualsiasi violazione alle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, o solo per talune di esse e, in tale ultimo caso, quali siano tali violazioni.

2) In caso di risposta almeno parzialmente positiva alla prima questione, per quanto concerne le modalità di recupero di un aiuto indebitamente versato:

a) Se la violazione, da parte di un'amministrazione aggiudicatrice che beneficia di un aiuto a titolo del FESR, di una o più norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici in occasione della scelta del prestatore incaricato di realizzare l'azione sovvenzionata costituisca un'irregolarità ai sensi del regolamento n. 2988/95 (³). Se la circostanza che l'autorità nazionale competente, quando ha deciso di concedere l'aiuto richiesto a titolo del FESR, non potesse ignorare il fatto che l'operatore beneficiario aveva violato le norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici per assumere, ancor prima della concessione dell'aiuto, il prestatore incaricato di realizzare l'azione finanziata, possa incidere sulla qualifica di irregolarità ai sensi del regolamento n. 2988/95.

b) In caso di soluzione affermativa della questione sub 2, lett. a), e poiché, come dichiarato dalla Corte di giustizia (sentenza 29 gennaio 2009, cause riunite da C-278/07 a C-280/07, Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Josef Vosding Schlacht, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co), il termine di prescrizione previsto all'art. 3 del regolamento n. 2988/95 è applicabile alle misure amministrative quali il recupero di un aiuto indebitamente percepito da un operatore in ragione di irregolarità commesse da quest'ultimo, se:

— il termine di prescrizione debba decorrere dalla data del versamento dell'aiuto al rispettivo beneficiario ovvero dalla data dell'uso, da parte di quest'ultimo, della sovvenzione percepita per remunerare il prestatario assunto in violazione di una o più norme relative agli appalti pubblici;

— tale termine debba essere considerato interrotto dalla trasmissione al beneficiario della sovvenzione, da parte dell'autorità nazionale competente, di una relazione di controllo con cui viene constatata l'inosservanza delle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici e con cui viene raccomandato all'autorità nazionale di farsi corrispondere il rimborso delle somme versate;

— quando uno Stato membro fa uso della possibilità ad esso riconosciuta dall'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2988/95, di applicare un termine di prescrizione più lungo, segnatamente per quanto riguarda l'applicazione, in Francia, del termine di diritto comune previsto alla data dei fatti controversi di cui all'art. 2262 del codice civile [francese] ai sensi del quale: «tutte le azioni, sia reali sia personali, si prescrivono in trent'anni (...)», la compatibilità di siffatto termine con il diritto comunitario, in particolare con il principio di proporzionalità, debba essere valutata in rapporto al termine massimo di prescrizione previsto dal testo nazionale che serve come base giuridica per la richiesta di recupero dell'amministrazione nazionale oppure sulla base del termine effettivamente previsto nel caso di specie.

c) In caso di soluzione negativa della questione sub 2), lett. a), se gli interessi finanziari della Comunità ostino a che, per la corresponsione di un aiuto come quello oggetto del caso di specie, il giudice applichi le norme nazionali in materia di revoca delle decisioni costitutive di diritti, secondo le quali, al di fuori dei casi di inesistenza, di ottenimento con frode, o di richiesta del beneficiario, l'amministrazione può revocare una decisione individuale costitutiva di diritti, se illegittima, soltanto entro il termine di quattro mesi dall'adozione di tale decisione, tenuto conto del fatto che una decisione amministrativa individuale può, in particolare se si tratta della corresponsione di un aiuto, essere accompagnata da condizioni risolutive la cui realizzazione consente la revoca dell'aiuto in questione senza alcun limite temporale — posto che il Conseil d'État ha affermato che tale norma nazionale

doveva essere interpretata nel senso che essa poteva essere invocata dal beneficiario di un aiuto indebitamente concesso in applicazione di un testo comunitario soltanto in caso di buona fede di quest'ultimo.

(¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9).

(²) Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1).

(³) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 28 settembre 2010 — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF)/Governo spagnolo

(Causa C-468/10)

(2010/C 346/51)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF)

Convenuto: Governo spagnolo

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 7, lett. f), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE (¹), relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, in assenza del consenso dell'interessato e per consentire il trattamento dei suoi dati personali necessario al perseguimento di un interesse legittimo del responsabile o dei terzi cui essi vengono comunicati, esige, oltre a che non vengano lesi i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, che i dati siano contenuti in fonti accessibili al pubblico.

2) Se il menzionato art. 7, lett. f), possieda tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza dell'Unione affinché gli si possa attribuire effetto diretto.

(¹) GU L 281, pag. 31.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 28 settembre 2010 — Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD)/ Gobierno spagnolo

(Causa C-469/10)

(2010/C 346/52)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD)

Convenuto: Gobierno spagnolo

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 7, lett. f), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE ⁽¹⁾, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, in assenza del consenso dell'interessato e per consentire il trattamento dei suoi dati personali necessario al perseguimento di un interesse legittimo del responsabile o dei terzi cui essi vengono comunicati, esige, oltre a che non vengano lesi i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, che i dati siano contenuti in fonti accessibili al pubblico.
- 2) Se il menzionato art. 7, lett. f), possieda tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza dell'Unione affinché gli si possa attribuire effetto diretto.

⁽¹⁾ GU L 281, pag. 31.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pest Megyei Bíróság (Ungheria) il 29 settembre 2010 — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt.

(Causa C-472/10)

(2010/C 346/53)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Pest Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Convenuto: Invitel Távközlési Zrt.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si possa interpretare l'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE ⁽¹⁾, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nel senso che una clausola contrattuale abusiva non produce effetti vincolanti per nessun consumatore ove un ente legalmente designato e legittimato a tal fine chieda, a nome dei consumatori mediante un ricorso collettivo (atio popularis), che si dichiari l'invalidità della clausola abusiva de qua, figurante in un contratto stipulato coi consumatori.
- 2) Ove si presenti un ricorso collettivo, per quanto riguarda i casi di una condanna da cui traggano beneficio consumatori che non siano parti del giudizio o del divieto di applicare una condizione generale contrattuale abusiva, se si possa interpretare l'art. 6, n. 1, della direttiva 93/13 nel senso che tale clausola abusiva, costituente parte integrante di contratti stipulati coi consumatori, non risulta vincolante per alcuno dei consumatori interessati né vincolante per l'avvenire, cosicché l'organo giurisdizionale è tenuto ad applicare d'ufficio le corrispondenti conseguenze giuridiche.
- 3) Se si possa interpretare l'art. 3, n. 1, della direttiva 93/13, tenuto conto dei nn. 1, lett. j), e 2, lett. d), dell'allegato applicabile ai sensi dell'art. 3, n. 3, della stessa direttiva, nel senso che, ove il professionista preveda una modifica unilaterale dei termini del contratto senza descrivere esplicitamente le modalità di variazione dei prezzi né specificare motivi validi ne contratto, una tale clausola contrattuale è abusiva ipso iure.

⁽¹⁾ GU L 95, pag. 9.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) 7 ottobre 2010 — Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC)/Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

(Causa C-484/10)

(2010/C 346/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrenti: Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC)

Convenuti: Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

Questione pregiudiziale

Se si possa ritenere che la disciplina esaustiva di cui all'allegato 19 del regio decreto 18 luglio 2008, n. 1247, in combinato disposto con l'art. 81 dello stesso, concernente il riconoscimento ufficiale delle certificazioni di qualità, risulti eccessiva e sproporzionata rispetto allo scopo perseguito e comporti una restrizione ingiustificata che rende più difficile il riconoscimento dell'equivalenza dei certificati, nonché un ostacolo o una restrizione alla commercializzazione di prodotti nazionali o importati contraria agli artt. 28 CE e 30 CE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Rennes (Francia) l'11 ottobre 2010 — L'Océane Immobilière SAS/Direction de contrôle fiscal Ouest

(Causa C-487/10)

(2010/C 346/55)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Rennes

Parti

Ricorrente: L'Océane Immobilière SAS

Convenuta: Direction de contrôle fiscal Ouest

Questione pregiudiziale

Se l'art. 5 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE⁽¹⁾, consenta a uno Stato membro di mantenere in vigore o di instaurare un dispositivo che assoggetta all'imposta sul valore aggiunto la cessione a se stessi di un immobile effet-

tuata da un soggetto passivo per le necessità della propria impresa, quando tale cessione dà diritto alla detrazione immediata e totale dell'imposta sul valore aggiunto così riscossa.

⁽¹⁾ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (Spagna) l'11 ottobre 2010 — Celaya Empananza y Galdos Internacional S.A./Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

(Causa C-488/10)

(2010/C 346/56)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil

Parti nella causa principale

Ricorrente: Celaya Empananza y Galdos Internacional S.A.

Convenuta: Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto una violazione del diritto esclusivo relativo ad un modello comunitario registrato, il diritto di vietare l'utilizzo del modello da parte di terzi previsto dall'art. 19, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002⁽¹⁾, su disegni e modelli comunitari, si estenda a qualsiasi terzo che utilizzi un altro modello che non produce nel pubblico un'impressione generale diversa dal primo o se, al contrario, rimanga escluso dal detto divieto il terzo che usi un modello comunitario posteriore registrato a suo favore, fintantoché non venga annullato.
- 2) Se la soluzione della questione sub 1) sia indipendente dall'intenzione del terzo ovvero se essa cambi a seconda del comportamento di quest'ultimo, risultando determinante il fatto che il terzo abbia chiesto ed ottenuto la registrazione del modello comunitario posteriore dopo che il titolare del modello comunitario anteriore gli abbia intimato, mediante diffida stragiudiziale, di cessare la commercializzazione di un prodotto, per violazione dei diritti derivanti da tale modello anteriore.

⁽¹⁾ GU 2002 L 3, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo
Oberlandesgericht Celle (Germania) il 15 ottobre 2010 —
Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz**

(Causa C-491/10)

(2010/C 346/57)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Celle

Parti

Ricorrente: Joseba Andoni Aguirre Zarraga

Convenuto: Simone Pelz

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, sulla base di un'interpretazione dell'art. 42 del regolamento Bruxelles II bis ⁽¹⁾ conforme alla Carta dei diritti fondamentali, nel caso in cui si debba dare esecuzione alla decisione di uno Stato membro di origine viziata da gravi violazioni dei diritti fondamentali, il giudice dello Stato membro dell'esecuzione disponga eccezionalmente di propri poteri di esame;
- 2) Se il giudice dello Stato membro dell'esecuzione sia obbligato a dare esecuzione ad un certificato rilasciato dal giudice dello Stato membro d'origine ai sensi dell'art. 42 regolamento Bruxelles II bis, benché tale certificato, sulla base degli atti di causa, risulti manifestamente inesatto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio
del Giudice di Pace di Venafro (Italia) il 15 ottobre 2010 —
Procedimento penale a carico di Aldo Patriciello**

(Causa C-496/10)

(2010/C 346/58)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Ufficio del Giudice di Pace di Venafro

Parti nella causa principale

Aldo Patriciello

Questione pregiudiziale

Se il fatto di reato astrattamente ascritto all'europarlamentare Patriciello Aldo (descritto in accusa e già oggetto di decisione

di difesa dell'immunità resa dal Parlamento Europeo in data 5 Maggio del 2009), qualificato come ingiuria ex art. 594 c.p., costituisca o meno una opinione espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 9 del Protocollo.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla
Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna
(Italia) il 19 ottobre 2010 — Ufficio IVA di Piacenza/
Belvedere Costruzioni Srl**

(Causa C-500/10)

(2010/C 346/59)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ufficio IVA di Piacenza

Convenuta: Belvedere Costruzioni Srl

Questione pregiudiziale

Se l'art. 10 del Trattato CE, ora art. 4 del Trattato dell'Unione europea, e gli artt. 2 e 22 della sesta Direttiva del Consiglio 17.5.1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, ostino ad una normativa dello Stato italiano, contenuta nel comma 2 bis dell'art. 3 d.L. 25.3.2010 n. 40, convertito nella L. 22.5.2010 n. 73, che preclude al Giudice tributario di pronunciarsi sull'esistenza della pretesa tributaria tempestivamente azionata dall'Amministrazione con ricorso in impugnazione di decisione sfavorevole e così sostanzialmente dispone la totale rinuncia al credito IVA controverso, quando questo sia stato ritenuto insussistente in due gradi di giudizio, senza alcun pagamento neppure in misura ridotta del credito controverso da parte del contribuente che beneficia della rinuncia.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italia) il 19
ottobre 2010 — Procedimento penale a carico di Raffaele
Russo**

(Causa C-501/10)

(2010/C 346/60)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Parti nella causa principale

Raffaele Russo

Questioni pregiudiziali

Se le libertà di stabilimento e di prestazioni di servizi possono trovare limitazioni in un sistema nazionale fondato sul rilascio di un numero limitato di concessioni e di successive licenze di pubblica sicurezza che preveda, tra l'altro:

- 1) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore e al termine di una gara che aveva illegittimamente escluso una parte degli operatori;
- 2) la presenza di disposizioni che garantiscono, di fatto, il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite (divieto per i nuovi concessionari di collocare i propri sportelli al di sotto di una determinata distanza di quelli esistenti);
- 3) la previsione di ipotesi di decadenza della concessione tra cui quella che il concessionario gestisca, anche indirettamente, attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto di concessione, con la conseguenza dell'incameramento di cauzioni di rilevante importo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 20 ottobre 2010 — Staatssecretaris van Justitie/M. Singh

(Causa C-502/10)

(2010/C 346/61)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti nella causa principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie

Convenuto: M. Singh

Questione pregiudiziale

Se la nozione di permesso di soggiorno formalmente limitato, di cui all'art. 3, n. 2, parte iniziale e lett. e), della direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/109/CE⁽¹⁾, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, debba essere interpretata nel senso che essa comprende un permesso di soggiorno temporaneo, che ai sensi del diritto olandese non offre la prospettiva di un permesso di soggiorno illimitato, anche se la durata di validità di detto permesso di soggiorno temporaneo secondo il diritto olandese in linea di principio può essere prorogata illimitatamente e anche se in tal modo un determinato gruppo di persone, come le guide spirituali e gli insegnanti di religione, viene escluso dall'applicazione della direttiva

⁽¹⁾ GU 2004, L 16, pag. 44.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 20 ottobre 2010 — Evroetil AD/Direktor na Agentsia «Mitnitsil»

(Causa C-503/10)

(2010/C 346/62)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: Evroetil AD

Convenuto: Direktor na Agentsia «Mitnitsil»

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che la definizione di bioetanolo si riferisce a prodotti come quello controverso (comprende prodotti come quello controverso), il quale presenta le seguenti caratteristiche e proprietà obiettive:

— viene ricavato dalla biomassa;

— la produzione avviene mediante l'impiego di una speciale tecnologia, che viene descritta in una delle specifiche tecniche per la produzione di bioetanolo redatte dalla ricorrente Evroetil AD e che si distingue dalla tecnologia impiegata per la produzione di alcole etilico di origine agricola secondo una delle specifiche tecniche redatte dalla stessa produttrice;

— contiene più del 98,5% di alcole e le seguenti sostanze, le quali lo rendono inadatto al consumo: alcoli superiori — 714,49 fino a 8 311 mg/dm³; aldeidi — 238,16 fino a 411 mg/dm³; esteri (acetato di etile) — 1 014 fino a 8 929 mg/dm³;

— soddisfa i requisiti previsti dalla prenorma europea Pr EN 15376 per il bioetanolo-carburante;

— è destinato ad essere utilizzato come carburante e, aggiunto alla benzina A95, viene effettivamente utilizzato come biocarburante e viene venduto presso le stazioni di servizio;

— non viene denaturato in una speciale procedura di denaturazione.

- 2) Se l'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/30, debba essere interpretato nel senso che il prodotto controverso può essere classificato come bioetanolo solo qualora esso venga effettivamente utilizzato come biocarburante, oppure se è sufficiente che esso sia destinato all'utilizzazione come biocarburante e/o che sia effettivamente idoneo all'utilizzazione come biocarburante.

3) Qualora, a causa delle soluzioni fornite alla prima e alla seconda questione, si debba partire dal presupposto che il prodotto controverso o una corrispondente parte del medesimo sia bioetanolo, con quale codice della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») che figura all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587 ⁽²⁾, tale prodotto controverso debba allora essere classificato.

3.1. Se le disposizioni del capitolo 22 della NC e, in concreto, la voce 2207 debbano essere interpretate nel senso che comprendono il prodotto bioetanolo.

3.2. In caso di soluzione affermativa della questione sub 3.1: se occorra prendere in considerazione, in sede di classificazione del bioetanolo, e in concreto del prodotto controverso, l'avvenuta denaturazione del medesimo [sulla base dei processi menzionati nel regolamento (CE) della Commissione 22 novembre 1993, n. 3199 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa ⁽³⁾, o di altri processi ammissibili].

3.3. In caso di soluzione affermativa della questione sub 3.2: se le disposizioni della NC concernenti la voce 2207 debbano essere interpretate nel senso che solo il bioetanolo denaturato deve essere classificato con il codice NC 2207 20 000.

3.4. In caso di soluzione affermativa della questione sub 3.3: se le disposizioni della NC concernenti la voce 2207 debbano essere interpretate nel senso che il bioetanolo non denaturato deve essere classificato con il codice 2207 10 000.

3.5. In caso di soluzione affermativa della questione sub 3.1 e di soluzione negativa della questione sub 3.2: a quale delle due sottovoci — 2207 10 000 o 2207 20 000 — debba allora essere classificato il prodotto controverso.

3.6. In caso di soluzione negativa della questione sub 3.1: se il bioetanolo debba essere classificato con uno dei codici NC menzionati nella definizione dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽⁴⁾, e, in caso di soluzione affermativa, con quale.

4) Qualora, in base alle soluzioni fornite alla prima e alla seconda questione, occorra ritenere che il prodotto controverso, o una corrispondente parte del medesimo, non sia bioetanolo, se tale prodotto, che presenta le caratteristiche e le proprietà obiettive menzionate nella prima questione, debba essere qualificato come alcole etilico ai sensi dell'art.

20, n. 1, primo trattino, della direttiva 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 123, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 328, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 288, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 283, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU L 316, pag. 21.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre Landsret (Danimarca) il 25 ottobre 2010 — DR e TV2 Danmark A/S/NCB

(Causa C-510/10)

(2010/C 346/63)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrenti: 1) DR

2) TV2 Danmark A/S

Convenuto: NCB

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le espressioni «con i propri mezzi» contenuta nell'art. 5, n. 2, lett. d), della direttiva 2001/29/CE ⁽¹⁾, e «per conto o sotto la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva» di cui al «considerando» 41 del preambolo della direttiva, debbano essere interpretate alla luce del diritto nazionale o del diritto dell'Unione;
- 2) se, la formulazione dell'art. 5, n. 2, lett. d), della direttiva 2001/29/CE, debba intendersi, come ad esempio nella versione in lingua danese, inglese e francese della direttiva, nel senso di «per conto o sotto la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva», oppure, come ad esempio nella versione in lingua tedesca, nel senso di «per conto e sotto la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva»;
- 3) nel caso in cui le nozioni espone nella prima questione debbano essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione: quali siano i criteri che il giudice nazionale deve applicare nella valutazione concreta della questione se una registrazione effettuata da un terzo (in prosieguo: il «produttore») per essere utilizzata nelle trasmissioni di un organo di diffusione radiotelevisiva sia effettuata «con i propri mezzi» e «per conto [e/o] sotto la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva», cosicché la registrazione risulti compresa nell'eccezione prevista nell'art. 5, n. 2, lett. d).

Nella risoluzione della terza questione si chiede che vengano risolte, in particolare, le seguenti questioni:

- a) Se la nozione «con i propri mezzi» di cui all'art. 5, n. 2, lett. d), della direttiva 2001/29/CE debba essere intesa nel senso che una registrazione effettuata dal produttore per le trasmissioni di un organismo di diffusione radiotelevisiva rientri nell'eccezione prevista dall'art. 5, n. 2, lett. d), solo nel caso in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva sia responsabile verso terzi per le azioni e omissioni del produttore relative alla registrazione, come se l'organismo di diffusione radiotelevisiva avesse esso stesso compiuto tali azioni e omissioni.
- b) Se la condizione che la registrazione avvenga «per conto [e/o] sotto la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva» sia soddisfatta nel caso in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva abbia commissionato al produttore la registrazione al fine di trasmetterla e con il presupposto che tale organismo abbia il diritto di trasmettere detta registrazione.

L'Østre Landsret intende stabilire se le seguenti situazioni possano o debbano essere prese in considerazione nella risoluzione della terza questione lett. b) e, in tal caso, quale importanza rivestano per tale risoluzione:

- i) se la decisione definitiva sul piano artistico/redazionale relativa ai contenuti del programma commissionato spetti all'organismo di diffusione radiotelevisiva o al produttore, conformemente al contratto che hanno stipulato;
- ii) se l'organismo di diffusione radiotelevisiva sia responsabile nei confronti dei terzi degli obblighi del produttore riguardanti la registrazione, come se lo stesso organismo di diffusione radiotelevisiva avesse compiuto tali azioni e omissioni;
- iii) se il produttore, in base al contratto con l'organismo di diffusione radiotelevisiva sia contrattualmente obbligato a fornire il programma in questione all'organismo di diffusione radiotelevisiva al prezzo pattuito e se, in tale prezzo, sia obbligato a sopportare tutte le spese collegate alla registrazione.
- iv) se sia l'organismo di diffusione radiotelevisiva o il produttore che assume la responsabilità della registrazione nei confronti dei terzi.
- c) Se la condizione secondo cui la registrazione deve essere effettuata «per conto [e/o] sotto la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva» sia soddisfatta qualora l'organismo di diffusione radiotelevisiva abbia commissionato al produttore la registrazione per poterla trasmettere e sul presupposto che l'organismo di diffusione radiotelevisiva i cui trattasi abbia il diritto di trasmettere la registrazione, se il produttore, nel contratto con l'organismo di diffusione radiotelevisiva riguardante la registrazione, ha assunto: i) la responsabilità economica e finanziaria di tutte le spese collegate alla registrazione mediante pagamento anticipato di una certa somma; ii) la responsabilità per l'acquisizione dei diritti e, iii) la responsabilità in caso di circostanze impreviste,

inclusi ritardi nella registrazione e inadempimenti, ma senza che l'organismo di diffusione radiotelevisiva sia responsabile verso i terzi per gli obblighi del produttore riguardanti la registrazione, come se l'organismo stesso avesse compiuto tali azioni e omissioni.

(¹) GU L 167, pag. 10.

Ordinanza del presidente della Corte 8 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Ried im Innkreis — Austria) — Procedimento penale a carico di Roland Langer

(Causa C-235/08) (¹)

(2010/C 346/64)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 223 del 30.8.2008.

Ordinanza del presidente della Corte 1° luglio 2010 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-95/09) (¹)

(2010/C 346/65)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 113 del 16.5.2009.

Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 3 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division — Regno Unito) — Seaport (NI) Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland

(Causa C-182/09) (¹)

(2010/C 346/66)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 193 del 15.8.2009.

**Ordinanza del presidente della Corte 2 settembre 2010 —
Commissione europea/Irlanda****(Causa C-355/09) ⁽¹⁾**

(2010/C 346/67)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 256 del 24.10.2009.

**Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte
22 giugno 2010 — Commissione europea/Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord****(Causa C-394/09) ⁽¹⁾**

(2010/C 346/68)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 282 del 21.11.2009.

**Ordinanza del presidente della Corte 9 giugno 2010 —
Commissione europea/Repubblica francese****(Causa C-510/09) ⁽¹⁾**

(2010/C 346/69)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 37 del 13.2.2010.

**Ordinanza del presidente della Corte 1 settembre 2010 —
Commissione europea/Repubblica portoghese****(Causa C-531/09) ⁽¹⁾**

(2010/C 346/70)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 51 del 27.2.2010.

**Ordinanza del presidente della Corte 24 settembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice
di pace di Varese) — Siddiquee Mohammed
Mohiuddin/Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese****(Causa C-541/09) ⁽¹⁾**

(2010/C 346/71)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 63 del 13.3.2010.

**Ordinanza del presidente della Corte 19 ottobre 2010 —
Commissione europea/Regno di Spagna****(Causa C-192/10) ⁽¹⁾**

(2010/C 346/72)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 195 del 17.7.2010.

**Ordinanza del presidente della Corte 1° settembre 2010 —
Commissione europea/Repubblica d'Austria****(Causa C-223/10) ⁽¹⁾**

(2010/C 346/73)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 195 del 17.7.2010.

**Ordinanza del presidente della Corte 19 ottobre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Inalta
Curte de Casație și Justiție — Romania) — Procedura
penale contro Gheorghe Kita****(Causa C-264/10) ⁽¹⁾**

(2010/C 346/74)

Lingua processuale: il romeno

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 209 del 31.7.2010.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 27 ottobre 2010 — Alliance One International e a./Commissione

(Causa T-24/05) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo dell'acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Obbligo di motivazione — Imputabilità del comportamento illecito — Parità di trattamento»)

(2010/C 346/75)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Alliance One International, Inc., precedentemente Standard Commercial Corp. (Danville, Virginia, Stati Uniti); Standard Commercial Tobacco Co., Inc. (Wilson, Carolina del Nord, Stati Uniti); e Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd (Vaduz, Liechtenstein) (rappresentanti: inizialmente gli avv.ti M. Odriozola Alén, M. Marañón Hermoso e A. Emch, successivamente gli avv.ti Odriozola Alén, M. Barrantes Diaz e A. João Vide)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e É. Gippini Fournier, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C(2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 — Tabacco greggio — Spagna)

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C(2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 — Tabacco greggio — Spagna), è annullata nella parte in cui riguarda la Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) L'Alliance One International, Inc., la Standard Commercial Tobacco Co., Inc. e la Trans-Continental Leaf Tobacco supporteranno due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione europea, mentre quest'ultima supporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalle ricorrenti.

⁽¹⁾ GU C 82 del 2.4.2005.

Sentenza del Tribunale 28 ottobre 2010 — Spagna/Commissione

(Causa T-227/07) ⁽¹⁾

(«FEAOG — Sezione «Garanzia» — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Aiuti alla produzione destinati ai trasformatori di pomodori — Verifiche a sorpresa nei normali periodi — Proporzionalità»)

(2010/C 346/76)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig. Muñoz Pérez, abogado del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente sig. T. van Rijn, poi sig. F. Jimeno Fernández, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 18 aprile 2007, 2007/243/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 106, pag. 55)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 211 dell'8.9.2007.

Sentenza del Tribunale 26 ottobre 2010 — Germania/Commissione

(Causa T-236/07) ⁽¹⁾

[«FEAOG — Sezione “Garanzia” — Liquidazione dei conti — Esercizio 2006 — Data d'applicazione dell'art. 32, n. 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005 — Carattere vincolante di una dichiarazione unilaterale della Commissione allegata al processo verbale di una riunione del Coreper»]

(2010/C 346/77)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente M. Lumma e J. Möller, successivamente J. Möller e N. Graf Vitzthum, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: F. Erlbacher, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 27 aprile 2007, 2007/327/CE, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2006, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 122, pag. 51)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

(¹) GU C 211 dell'8.9.2007.

Sentenza del Tribunale 26 ottobre 2010 — CNOP e CCG/Commissione

(Causa T-23/09) (¹)

[«**Concorrenza — Procedura amministrativa — Decisione che dispone un'ispezione — Art. 20, n. 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Assenza di personalità giuridica di un destinatario — Obbligo di motivazione — Nozioni di impresa e di associazione di imprese**»]

(2010/C 346/78)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (CNOP) (Parigi, Francia); e Conseil central de la section G de l'Ordre national des pharmaciens (CCG) (Parigi) (rappresentanti: inizialmente Y.R. Guillou, H. Speyart van Woerden, T. Verstraeten e C. van Sasse van Ysselt, quindi da Y.R. Guillou, L. Defalque e C. Robert, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e É. Gipponi Fournier, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 ottobre 2008, C(2008) 6494, caso COMP/39510, che ordina all'Ordre national des pharmaciens (ONP), al CNOP e al CCG di sottoporsi ad un'ispezione in conformità dell'art. 20, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (CNOP) e il Conseil central de la section G de l'Ordre national des pharmaciens (CCG) sono condannati alle spese.

(¹) GU C 55 del 7.3.2009.

Sentenza del Tribunale 27 ottobre 2010 — Reali/Commissione

(Causa T-65/09 P) (¹)

[«**Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Assunzione — Inquadramento nel grado — Esperienza professionale — Diploma — Equivalenza**»]

(2010/C 346/79)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Enzo Reali (Firenze) (rappresentante: S. Pappas)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008, nella causa F-136/06, Reali/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) e volta all'annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Enzo Reali sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente grado di giudizio.

(¹) GU C 102 dell'1.5.2009.

Sentenza del Tribunale 28 ottobre 2010 — Farmeco/UAMI — Allergan (BOTUMAX)

(Causa T-131/09) (¹)

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BOTUMAX — Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori BOTOX — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Lesione alla notorietà — Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2010/C 346/80)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Farmeco AE Dermokallyntika (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Lyperis)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Allergan, Inc. (Irvine, California, Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 2 febbraio 2009 (procedimento R 60/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Allergan, Inc. e la Farmeco Dermokallyntika.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Farmeco AE Dermokallyntika è condannata alle spese.

(¹) GU C 129 del 6.6.2009.

Sentenza del Tribunale 27 ottobre 2010 — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki/UAMI — Free (FREE)

(Causa T-365/09) (¹)

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo FREE — Marchio nazionale denominativo anteriore FREE e marchio nazionale figurativo anteriore free LA LIBERTÉ N'A PAS DE PRIX — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2010/C 346/81)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti K. Papadiamantis ed A. Koliiothomas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Free SAS (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. Y. Coursin)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 11 giugno 2009 (procedimento R 1346/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Free SAS e l'Eidikes Ekdoseis AE

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki AE supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Free SAS nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

(¹) GU C 267 del 7.11.2009.

Ordinanza del Tribunale 28 ottobre 2010 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-32/09 P) (¹)

(«**Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Procedimento precontenzioso — Impugnazione manifestamente infondata — Impugnazione incidentale limitata alle spese**»)

(2010/C 346/82)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. dal Ferro)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F-18/07, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.
- 2) L'impugnazione incidentale è respinta in quanto manifestamente irricevibile.
- 3) Il sig. Luigi Marcuccio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese della Commissione relative al procedimento d'impugnazione.
- 4) Ciascuna parte supporterà le proprie spese relative all'impugnazione incidentale.

(¹) GU C 69 del 21.3.2009.

Ordinanza del Tribunale 18 ottobre 2010 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-515/09 P) (¹)

(«**Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rifiuto di un'istituzione di tradurre una decisione — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata**»)

(2010/C 346/83)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 7 ottobre 2009, causa F-3/08, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente giudizio.*

(¹) GU C 51 del 27.2.2010.

Ordinanza del Tribunale 18 ottobre 2010 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-516/09) (¹)

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rigetto di una domanda di indagine — Rifiuto di un'istituzione di tradurre una decisione — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

(2010/C 346/84)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. C. Cipressa)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 7 ottobre 2009, causa F-122/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente giudizio.*

(¹) GU C 51 del 27.2.2010.

Ordinanza del presidente del Tribunale 25 ottobre 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio

(Causa T-18/10 R II)

«Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 1007/2009 — Commercio dei prodotti derivati dalla foca — Divieto di importazione e di vendita — Eccezione a vantaggio delle comunità inuit — Ulteriore domanda di sospensione dell'esecuzione — Fatti nuovi — Mancanza di urgenza»]

(2010/C 346/85)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedenti: Inuit Tapiriit Kanatami (Ottawa, Canada); Nattivak Hunters and Trappers Association (Qikiqtarjuaq, Canada); Pangnirtung Hunters' and Trappers' Association (Pangnirtung, Canada); Jaypootie Moesesie (Qikiqtarjuaq); Allen Kooneeliusie (Qikiqtarjuaq); Toomasie Newkingnak (Qikiqtarjuaq); David Kup-tana (Ulukhaktok, Canada); Karliin Aariak (Iqaluit, Canada); Canadian Seal Marketing Group (Québec, Canada); Ta Ma Su Seal Products (Cap-aux-Meules, Canada); Fur Institute of Canada (Ottawa); NuTan Furs, Inc (Catalina, Canada); GC Rieber Skinn AS (Bergen, Norvegia); Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC) (Nuuk, Groenland, Danimarca); Johannes Egede (Nuuk); e Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (Nuuk) (rappresentanti: J. Bouckaert, e H. Viaene, avvocati)

Resistenti: Parlamento europeo (rappresentanti: I. Anagnostopoulou e L. Visaggio, agenti) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Moore e K. Michael, agenti)

Interveniente a sostegno dei resistenti: Commissione europea (É. White, P. Oliver e K. Mifsud-Bonnici, agenti) e Regno dei Paesi Bassi (C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer e M. Noort, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 settembre 2009, n. 1007, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286, pag. 36).

Dispositivo

- 1) *La domanda di procedimento sommario è respinta.*
- 2) *L'ordinanza del presidente del Tribunale 19 agosto 2010, nella causa T-18/10 R II, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (non pubblicata nella Raccolta) è revocata.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

**Ordinanza del presidente del Tribunale 25 ottobre 2010 —
Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirurgiko Kentro/
Commissione**

(Causa T-353/10 R)

(«*Procedimento sommario — Contributo finanziario — Nota di addebito finalizzata al recupero di un contributo finanziario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Mancato rispetto dei requisiti di forma — Irricevibilità*»)

(2010/C 346/86)

Lingua processuale: il greco

Parti

Richiedente: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirurgiko Kentro AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. E. Tzannini)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e A. Sauka, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione di una nota di addebito emessa dalla Commissione il 22 luglio 2010 allo scopo di recuperare la somma di EUR 109 415,20 corrisposta nell'ambito di un contributo finanziario a sostegno di un programma di ricerca medica.

Dispositivo

- 1) *La domanda di procedimento sommario è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso proposto il 17 settembre 2010 — IEM ERGA — EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS/Commissione

(Causa T-435/10)

(2010/C 346/87)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: IEM ERGA — EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS A.E. (Atene, Grecia) (rappresentante: N. Sofokleous, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'atto preparatorio, del 7 maggio 2010, della direzione generale «Ricerca» della Commissione europea in cui si notifica alla ricorrente la decisione di adottare nei suoi confronti un'ingiunzione di pagamento;
- annullare l'ingiunzione di pagamento n. 3241004968 (nota di debito) della Commissione europea;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel ricorso in oggetto, la ricorrente chiede l'annullamento dell'atto preparatorio, del 7 maggio 2010, della direzione generale «Ricerca» della Commissione europea in cui si notifica alla ricorrente la decisione di adottare nei suoi confronti un'ingiunzione di pagamento nonché l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento (nota di debito) n. 3241004968 del 14 luglio 2010, adottata in base al contratto FAIR-CT98-9544.

A sostegno dei suoi argomenti, la ricorrente invoca i seguenti motivi:

- assenza di fondamento normativo e incompetenza, nella misura in cui gli atti impugnati, adottati nel contesto del contratto FAIR-CT98-9544, sono atti amministrativi adottati in assenza di fondamento normativo e di competenza, atteso che detto contratto, disciplinato esclusivamente dal diritto greco ai sensi del suo art. 10, non conferisce alla Commissione il diritto di determinare unilateralmente e di riscuotere autonomamente le somme che ne derivano;
- assenza di motivazione legittima, assenza di prova e rigetto degli argomenti della Commissione in quanto, come risulta dalla sentenza del Tribunale nella causa T-7/05 e dalle fatture emesse dalla ricorrente per le prestazioni di servizi fornite, gli importi che essa ha percepito da parte della società «Parthenon A.E.», relativi a tali fatture, costituiscono una parte della sua retribuzione per la fornitura dei servizi che erano ivi descritti e non un anticipo su una sovvenzione che la società «Parthenon A.E.» aveva ricevuto da parte della Commissione nella sua qualità di rappresentante della ricorrente;
- contraddittorietà della motivazione degli atti impugnati;
- assenza di motivazione legittima e assenza di prove, in quanto gli argomenti della Commissione, con i quali essa giustifica gli atti impugnati, non sono comprovati né dai motivi della sentenza del Tribunale nella causa T-7/05, Commissione/Parthenon A.E., né dalle fatture e dagli altri elementi di prova che sono stati prodotti.

Ricorso proposto il 17 settembre 2010 — Dow AgroSciences e Dintec Agroquímica — Produtos Químicos/Commissione

(Causa T-446/10)

(2010/C 346/88)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Regno Unito) e Dintec Agroquímica — Produtos Químicos, Lda (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

- Dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;
- annullare la decisione 2010/355/UE;
- condannare la Commissione alle spese;
- adottare ogni ulteriore provvedimento che risulterà di giustizia.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 25 giugno 2010, 2010/355/UE, concernente la non iscrizione del trifluralin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Le ricorrenti deducono due motivi a sostegno delle proprie domande.

In primo luogo, esse affermano che la decisione impugnata è illegittima in quanto il suo fondamento e l'unico motivo della sua esistenza sono costituiti da una decisione illegittima. Tale altra decisione ⁽²⁾, la 2007/629/CE ⁽³⁾, rappresenta la decisione originale di non iscrizione del trifluralin conseguente al riesame della sostanza ex art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 ⁽⁴⁾. Se la decisione 2007/629/CE non fosse stata adottata illegittimamente, la decisione impugnata non esisterebbe.

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che l'atto impugnato è di per sé illegittimo per ragioni autonome. Esse deducono che la Commissione ha commesso un errore di diritto nel giustificare l'atto impugnato sulla base delle asserite preoccupazioni relative:

- al rischio di propagazione a lunga distanza; a tale riguardo, le ricorrenti affermano che la Commissione non ha preso in esame dati (mancanza di giustificazione scientifica) ed ha violato il principio di buona amministrazione ed il diritto di difesa. Inoltre, l'approccio adottato dalla Commissione con riguardo alla propagazione a lunga distanza è, ad avviso delle ricorrenti, discriminatorio e sproporzionato;
- alla tossicità per i pesci; a tale proposito, le ricorrenti asseriscono che la giustificazione scientifica non supporta tale conclusione. Inoltre, a loro giudizio, l'atto impugnato è sproporzionato quanto alla modalità con cui affronta l'asserita preoccupazione di tossicità cronica.

⁽¹⁾ Notificata con il numero C(2010) 4199 (GU L 160, pag. 30).

⁽²⁾ Impugnata dalle ricorrenti nell'ambito della causa T-475/07, Dow AgroSciences e altri/Commissione, GU 2008, C 51, pag. 54.

⁽³⁾ Decisione della Commissione 20 settembre 2007, concernente la non iscrizione del trifluralin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2007) 4282] (GU L 255, pag. 42).

⁽⁴⁾ Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).

Ricorso proposto il 21 settembre 2010 — Evropaiki Dynamiki/Corte di giustizia

(Causa T-447/10)

(2010/C 346/89)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermizakis, avvocati)

Convenuta: Corte di giustizia

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della convenuta di respingere le offerte presentate dalla ricorrente in risposta al bando di gara d'appalto con procedura aperta CG 7/09 «Appalti pubblici per la prestazione di servizi relativi alle tecnologie dell'informazione» ⁽¹⁾ e tutte le decisioni ad essa connesse adottate dalla convenuta, compresa quella di aggiudicare i rispettivi contratti ai concorrenti risultati vincitori;
- condannare la convenuta a risarcire alla ricorrente i danni da essa sofferti a causa della procedura di gara d'appalto di cui trattasi, per un importo pari a EUR 5 000 000;
- condannare la convenuta a risarcire alla ricorrente i danni da essa sofferti per la perdita di un'opportunità e per il pregiudizio causato alla sua reputazione e credibilità, per un importo pari a EUR 500 000;
- condannare la convenuta a pagare l'integralità delle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso anche in caso di rigetto del medesimo.

Motivi e principali argomenti

Nel caso di specie, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della convenuta 12 luglio 2010 di respingere le sue offerte presentate in risposta ad un bando di gara d'appalto con procedura aperta CG 7/09 per servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e di aggiudicare i contratti ai concorrenti vincitori. La ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento dei danni asseritamente sofferti a causa della procedura di gara d'appalto.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che l'autorità contraente non ha osservato il divieto di discriminazione degli offerenti in quanto molti concorrenti vincitori non hanno rispettato i criteri di esclusione e ciò ha comportato una violazione degli artt. 93 e 94 del regolamento finanziario ⁽²⁾, dell'art. 133 delle sue norme di attuazione, nonché del principio di buona amministrazione.

Inoltre, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato le prescrizioni dell'art. 100, n. 2, del regolamento finanziario nell'ambito di entrambi i lotti, ossia l'obbligo di motivazione, avendo rifiutato di fornire una giustificazione o una spiegazione sufficiente alla ricorrente. Nello specifico, non sono stati indicati adeguatamente le caratteristiche e i relativi vantaggi dell'offerta prescelta. Sono stati forniti unicamente un mero voto tecnico relativo all'offerta della ricorrente sotto ogni criterio nonché espressioni vaghe, mentre rispetto agli offerenti prescelti è stato soltanto indicato che la loro offerta era considerata quella di più elevata qualità.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la convenuta non ha garantito un equo trattamento a tutti gli offerenti, quando li ha invitati a visitare i suoi locali, poiché tale esercizio non ha consentito loro di competere lealmente contro il contraente che ha infine vinto l'appalto.

Infine, la ricorrente ritiene che, avendo impiegato criteri diversi da quelli consentiti a norma dell'art. 138 del regolamento finanziario, elaborando dati non forniti dalla ricorrente stessa per l'aggiudicazione e non usando i criteri connessi al vantaggio economico dell'offerta, la convenuta abbia violato l'art. 97 del regolamento finanziario e l'art. 138 delle sue norme di attuazione.

(¹) GU 2009/S 217-312293

(²) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

Ricorso proposto il 20 settembre 2010 — ClientEarth e altri/Commissione

(Causa T-449/10)

(2010/C 346/90)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito), Transport & Environment (Bruxelles, Belgio), European Environmental Bureau (Bruxelles, Belgio) e BirdLife International (Cambridge, Regno Unito) (rappresentante: S. Hockman, QC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

— Annullare la decisione impugnata 20 luglio 2010, recante rigo implicito ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento n.

1049/2001 (¹), con la quale la Commissione ha negato alle ricorrenti l'accesso a determinati documenti contenenti informazioni in materia ambientale;

— ordinare alla Commissione di consentire l'accesso, senza ritardo o modifiche, a tutti i documenti richiesti, identificati nel corso del suo esame della domanda 2 aprile 2010 e nella domanda di conferma 8 giugno 2010, a meno che essi non siano protetti in base ad un'eccezione inderogabile ex art. 4, n. 1, del regolamento n. 1049/2001; e

— condannare la convenuta alle spese ai sensi dell'art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale, incluse le spese di qualunque interveniente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento della decisione implicita della Commissione che ha respinto la domanda delle ricorrenti di accedere a determinati documenti, contenenti informazioni in materia ambientale relative ad emissioni di gas ad effetto serra derivanti dalla produzione di biocarburanti, formati o detenuti dalla Commissione nell'ambito dell'elaborazione di una relazione prevista dall'art. 19, n. 6, della direttiva 2009/28/CE (²)

A sostegno del proprio ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.

In primo luogo, esse affermano che la Commissione ha violato gli artt. 7, n. 3 e 8, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, in quanto non ha fornito i motivi circostanziati delle richieste delle proroghe concesse in data 27 aprile 2010 e 29 giugno 2010.

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato gli artt. 7, n. 1, e 8, n. 1, del regolamento n. 1049/2001, poiché non ha fornito i motivi circostanziati del diniego di accesso ai singoli documenti. Il 20 luglio 2010, data di scadenza del termine stabilito dal regolamento, la Commissione ha rifiutato di divulgare i documenti richiesti e non ha esposto i motivi specifici del diniego di accesso ai medesimi, come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza.

In terzo luogo, le ricorrenti deducono che la convenuta ha violato l'art. 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto non ha compiuto una valutazione concreta ed individuale del contenuto di ciascun documento. La Commissione non ha effettuato o reso nota entro il 20 luglio 2010, data di scadenza del termine stabilito dal regolamento, una valutazione concreta ed individuale e non ha determinato se i documenti o parte di essi rientrassero in una delle eccezioni alla regola generale secondo cui tutti i documenti dovrebbero essere resi accessibili.

In quarto luogo, esse affermano che la Commissione ha agito in violazione degli artt. 7 e 8 del regolamento del Consiglio n. 1049/2001 ed in violazione dell'art. 6 del regolamento n. 1367/2006 ⁽³⁾, in quanto non ha osservato gli obblighi di legge nel corso del procedimento amministrativo a due fasi. Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha rifiutato di divulgare i documenti o di far valere eccezioni per giustificare il negato accesso.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16).

⁽³⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

Ricorso proposto il 1° ottobre 2010 — Timab Industries e CFPR/Commissione

(Causa T-456/10)

(2010/C 346/91)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Timab Industries (Dinard, Francia) e Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, Francia) (rappresentante: avv. N. Lenoir)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

- In via principale, pronunciare l'annullamento della decisione;
- in subordine, pronunciare l'annullamento dell'art. 1 della decisione, in particolare nella parte in cui esso afferma che la CFPR e la Timab hanno preso parte alle pratiche connesse alle condizioni di vendita e a un sistema di compensazione;
- in ogni caso, riformare l'art. 2 della decisione e ridurre sostanzialmente l'ammenda imposta congiuntamente e solidalmente alla CFPR e alla Timab;
- condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono, in via principale, l'annullamento della decisione della Commissione 20 luglio 2010, C(2010) 5001 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE») (caso COMP/38.866 — Fosfati per mangimi), riguardante un'intesa sul mercato europeo dei fosfati per mangimi, vertente sull'attribuzione di quote di vendita, sul coordinamento dei prezzi e sulle condizioni di vendita e sullo scambio di informazioni commerciali riservate.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi relativi:

- ad una violazione dei diritti della difesa, dei principi del legittimo affidamento e di buona amministrazione, del regolamento n. 773/2004 ⁽¹⁾ e della comunicazione relativa alla transazione nei procedimenti ⁽²⁾, in quanto le ricorrenti sarebbero state penalizzate per essersi ritirate dalle discussioni avviate allo scopo di giungere ad una transazione in forza dell'art. 10 bis del regolamento n. 773/2004, poiché l'eventuale ammenda che la Commissione aveva fissato all'atto delle discussioni sulla transazione sarebbe stata successivamente maggiorata del 25 %, mentre, da un lato, l'eventuale ammenda non sarebbe dovuta aumentare di oltre il 10 % in seguito alla rinuncia a proseguire il procedimento di transazione e, dall'altro, la durata dell'infrazione sarebbe stata ridotta del 60 %;
- ad una motivazione insufficiente e contraddittoria e ad una violazione dei diritti della difesa e dell'onere della prova, poiché sarebbero state imputate alle ricorrenti pratiche a cui esse non avrebbero partecipato, sebbene la Commissione non fosse in possesso di prove di una siffatta partecipazione;
- ad una violazione del principio di non retroattività della legge penale più sfavorevole e ad una violazione dei principi del legittimo affidamento, di parità di trattamento e di certezza del diritto, poiché l'importo dell'ammenda è stato determinato in applicazione degli orientamenti del 2006 ⁽³⁾, mentre l'infrazione addebitata sarebbe avvenuta prima della pubblicazione di detti orientamenti; tale applicazione retroattiva degli orientamenti del 2006 avrebbe aggravato l'importo dell'ammenda;
- ad una violazione dell'art. 23 del regolamento n. 1/2003 ⁽⁴⁾, dei principi di proporzionalità, del carattere individuale delle pene e di parità di trattamento, in quanto l'ammenda imposta non è rappresentativa della durata né della gravità delle pratiche;
- ad un manifesto errore di valutazione della gravità delle pratiche contestate alle ricorrenti e ad una violazione dei principi di parità di trattamento, di proporzionalità e del carattere individuale delle pene all'atto della determinazione dell'importo di base, poiché la Commissione non ha preso in considerazione la mancanza di effetti significativi dell'infrazione ed il fatto che la Timab avrebbe partecipato all'intesa in misura minore rispetto agli altri partecipanti;
- ad un errore di valutazione e ad una violazione dei principi del carattere individuale delle pene e di parità di trattamento, negando il riconoscimento alle ricorrenti di qualunque circostanza attenuante, nonostante la loro dipendenza da uno degli altri partecipanti all'intesa e il comportamento concorrenziale della Timab;
- ad una violazione dei diritti della difesa, del principio di parità di trattamento e della comunicazione sulla clemenza ⁽⁵⁾, poiché la riduzione dell'ammenda che è stata concessa alle ricorrenti a titolo di clemenza nel corso delle discussioni sulla transazione sarebbe stata ridotta considerevolmente in seguito al ritiro delle ricorrenti da dette discussioni;

— ad un manifesto errore di valutazione della capacità contributiva delle ricorrenti e ad una violazione del principio di parità di trattamento e del combinato disposto dell'art. 3 TUE e del protocollo n. 17 allegato al Trattato di Lisbona, applicando le disposizioni degli orientamenti del 2006 sulla capacità contributiva delle ricorrenti senza tener conto delle circostanze eccezionali sorte dalla crisi nell'agricoltura europea, né dei vincoli economici e sociali propri delle ricorrenti.

- (¹) Regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU L 123, pag. 18).
- (²) Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU 2008, C 167, pag. 1).
- (³) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).
- (⁴) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
- (⁵) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

Ricorso proposto il 26 settembre 2010 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-457/10)

(2010/C 346/92)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermizakis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della DIGIT di scegliere l'offerta presentata dalla ricorrente in risposta al bando di gara d'appalto con procedura aperta DIGIT/R2/PO/2009/045 «Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici» (GU 2009/S 198-283663) per il lotto n. 2 «Progetti esterni di sviluppo», per l'aggiudicazione del summenzionato appalto pubblico come terzo anziché primo contraente nel meccanismo a cascata, nonché tutte le decisioni della DIGIT ad essa connesse, compresa quella di aggiudicare il contratto ai concorrenti risultati vincitori;
- condannare la DIGIT al risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa della procedura di gara d'appalto di cui trattasi, per un importo pari a EUR 30 milioni per il lotto n. 2 e a versare alla ricorrente l'importo di EUR 3 milioni a titolo di risarcimento del danno subito per avere perso

un'opportunità e per il pregiudizio causato alla sua reputazione e alla sua credibilità;

- condannare la DIGIT all'integralità delle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso anche qualora esso fosse respinto.

Motivi e principali argomenti

Nella specie, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione, adottata dalla convenuta il 16 luglio 2010, di scegliere la sua offerta nell'ambito della gara d'appalto DIGIT/R2/PO/2009/45 «Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici» (¹), per il lotto n. 2 «Progetti esterni di sviluppo», in qualità di terzo anziché di primo contraente nel meccanismo a cascata, nonché di tutte le decisioni ad essa connesse, comprese quelle di aggiudicare i rispettivi contratti al primo e al secondo contraente nel meccanismo a cascata. La ricorrente chiede inoltre di essere risarcita del danno asseritamente subito a causa di tale procedura d'appalto.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

Anzitutto, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato gli artt. 93 e 94 del regolamento finanziario (²) e i principi di buona amministrazione e di trasparenza, nonché gli artt. 106 e 107 del regolamento finanziario, in quanto numerosi membri del consorzio vincitore non hanno rispettato i criteri di esclusione, poiché avrebbero dovuto essere dichiarati gravemente inadempienti rispetto a precedenti contratti e poiché un membro di tale consorzio era implicato in operazione illecite, di corruzione e di tangenti, mentre molti membri dei consorzi vincitori ricorrono a subappaltatori che non rientrano nell'OMC/AMC.

Inoltre, la ricorrente sostiene che sono stati violati i principi di buona amministrazione e di parità di trattamento, nonché gli artt. 89 e 98 del regolamento finanziario e l'art. 145 delle sue disposizioni di attuazione a causa di un conflitto di interessi tra più membri della commissione esaminatrice.

Pertanto, la ricorrente sostiene che, in sede di valutazione, sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione vaghi ed irregolari, così violando l'art. 97 del regolamento finanziario e l'art. 138 del suo regolamento di attuazione.

Infine, la ricorrente afferma che l'autorità contraente ha omesso di esporre i rispettivi meriti dei concorrenti vincitori e ha commesso parecchi errori manifesti di valutazione nell'esaminare la sua offerta nonché quella dei consorzi vincitori. La ricorrente ritiene inoltre che, nel suo rapporto di valutazione, l'autorità contraente abbia rilasciato commenti vaghi e non documentati, violando pertanto il suo obbligo di motivazione.

(¹) GU 2009/S 198-283663.

(²) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pagg. 1-48).

Ricorso proposto il 26 settembre 2010 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-474/10)

(2010/C 346/93)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della DIGIT di: (a) scegliere l'offerta presentata dalla ricorrente, in risposta al bando di gara d'appalto con procedura aperta DIGIT/R2/PO/2009/45 «Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici» (GU 2009/S 198-283663), per il lotto n. 1A, in quanto secondo contraente nel meccanismo a cascata, (b) scegliere l'offerta presentata dalla ricorrente in risposta al summenzionato bando di gara d'appalto con procedura aperta per il lotto n. 1B, in quanto terzo contraente nel meccanismo a cascata, (c) scegliere l'offerta presentata dalla ricorrente in risposta al summenzionato bando di gara d'appalto con procedura aperta per il lotto n. 1C, quale secondo contraente nel meccanismo a cascata, (d) scegliere l'offerta presentata dalla ricorrente in risposta al summenzionato bando di gara d'appalto per il lotto n. 3, quale terzo contraente nel meccanismo a cascata anziché come primo contraente per tutti i lotti, conformemente a quanto era stato comunicato alla ricorrente con quattro lettere separate (una per ogni lotto), datate 16 luglio 2010 e tutte le decisioni della DIGIT collegate, incluse quelle di aggiudicare i rispettivi contratti al primo e al secondo contraente nel meccanismo a cascata;
- condannare la DIGIT a risarcire alla ricorrente il danno da essa sofferto a causa della procedura d'appalto di cui trattasi, per un importo pari a EUR 242 milioni (EUR 122 milioni per il lotto 1A, EUR 40 milioni per il lotto 1B, EUR 30 milioni per il lotto 1C e EUR 50 milioni per il lotto 3) e a EUR 24 200 000 a titolo di risarcimento del danno subito per avere perso un'opportunità e per il pregiudizio causato alla sua reputazione e credibilità; e
- condannare la DIGIT all'integralità delle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso, anche qualora il medesimo fosse respinto.

Motivi e principali argomenti

Nella specie, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della convenuta 16 luglio 2010 di selezionare la sua offerta nell'ambito della gara d'appalto DIGIT/R2/PO/2009/45 «Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici»⁽¹⁾, per i lotti 1A, 1B, 1C e 3, in quanto secondo e terzo contraente nel meccanismo a cascata, anziché

come primo contraente e di tutte le decisioni della DIGIT ad essa collegate, comprese quelle di affidare i rispettivi contratti al primo e secondo contraente nel meccanismo a cascata. La ricorrente chiede inoltre di essere risarcita del danno asseritamente subito in seguito a tale procedura d'appalto.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato gli artt. 93 e 94 del regolamento finanziario⁽²⁾ e i principi di buona amministrazione e di trasparenza, nonché gli artt. 106 e 107 del regolamento finanziario, in quanto numerosi membri del consorzio vincitore non hanno rispettato i criteri di esclusione, poiché avrebbero dovuto essere dichiarati gravemente inadempienti rispetto a precedenti contratti e poiché un membro di tale consorzio era implicato in operazione illecite, di corruzione e di tangenti, mentre numerosi membri dei consorzi vincitori ricorrono a subappaltatori non rientranti nell'OMC/AMC.

Inoltre, la ricorrente sostiene che sono stati violati i principi di buona amministrazione e di parità di trattamento, nonché gli artt. 89 e 98 del regolamento finanziario e l'art. 145 delle sue disposizioni di attuazione a causa di un conflitto di interessi tra più membri della commissione esaminatrice.

La ricorrente afferma inoltre che, in sede di valutazione, sono stati impiegati criteri vaghi ed irregolari, così violando l'art. 97 del regolamento finanziario e l'art. 138 delle disposizioni di attuazione.

Infine, la ricorrente rileva che l'autorità contraente ha ommesso di esporre i rispettivi meriti dei concorrenti vincitori e ha commesso numerosi errori manifesti di valutazione nell'esaminare la sua offerta nonché quella dei consorzi vincitori. Ad avviso della ricorrente, nel suo rapporto di valutazione, l'autorità contraente ha anche rilasciato commenti vaghi e non documentati.

⁽¹⁾ GU 2009/S 198-283663.

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pagg. 1-48).

Ricorso proposto il 9 ottobre 2010 — SE — Blusen Stenau/UAMI — SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (SEC SPORTS EQUIPMENT)

(Causa T-477/10)

(2010/C 346/94)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SE — Blusen Stenau GmbH (Gronau, Germania) (rappresentanti: avv. O. Bischof)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressat dinanzi alla commissione di ricorso: SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS GmbH (Wels, Austria)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 luglio 2010, procedimento R 1393/2009-1;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS GmbH.

Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio figurativo che contiene l'elemento denominativo «SE© SPORTS EQUIPMENT», per prodotti delle classi 18 e 25.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Il marchio denominativo tedesco e la registrazione internazionale «SE» per prodotti della classe 25 nonché i marchi denominativi tedeschi «SE So Easy» e «SE-Blusen» per prodotti delle classi 14, 18, 24 e 25.

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata e rinvio alla divisione di opposizione per un ulteriore esame.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009⁽¹⁾, dato che i marchi in conflitto sarebbero identici e sussisterebbe tra loro un rischio di confusione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 4 ottobre 2010 — Département du Gers/Commissione

(Causa T-478/10)

(2010/C 346/95)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Département du Gers (Auch, Francia) (rappresentanti: S. Mabile e J.-P. Mignard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione europea 28 luglio 2010, 2010/419/UE che rinnova l'autorizzazione a continuare l'immissione in commercio di prodotti contenenti,

costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 (SYN-BTØ11-1), che autorizza alimenti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti a partire da granturco Bt11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003;

- condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, un dipartimento francese a forte densità agricola, che coltiva superfici molto estese di granturco, chiede l'annullamento della decisione della Commissione 2010/419/UE che autorizza l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato o di prodotti contenenti tale granturco.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi attinenti:

ad un'eccezione di illegittimità riguardante il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati⁽¹⁾, in base al quale è stata adottata la decisione impugnata, poiché:

- il regolamento n. 1829/2003 violerebbe il principio dell'equilibrio istituzionale in quanto i) il Parlamento europeo sarebbe privo di poteri nell'ambito del procedimento di autorizzazione, mentre la Commissione avrebbe un potere troppo esteso e ii) gli Stati membri sarebbero lasciati senza un margine discrezionale;
- il regolamento n. 1829/2003 violerebbe il principio di precauzione in quanto non prenderebbe sufficientemente in considerazione i rischi per la salute umana, per l'ambiente, per l'agricoltura e per gli allevamenti, che deriverebbero dagli alimenti e dai mangimi per animali geneticamente modificati;
- il regolamento n. 1829/2003 violerebbe i diritti dei consumatori, da un lato, perché non prevede alcuna misura che consenta ai consumatori di essere informati sul fatto che gli animali consumati sono stati nutriti con OGM e, dall'altro, perché permette un'informazione sostanzialmente erronea sull'assenza di OGM nei prodotti contenenti comunque OGM ma in una percentuale di composizione inferiore a 0,9 %.
- Alla illegittimità della decisione impugnata:
 - per carenza di motivazione che integra una violazione delle forme sostanziali, in quanto la decisione della Commissione non farebbe altro che rinviare al parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo: l'«EFSA»;
 - per incompetenza negativa che integra uno sviamento di procedura, poiché la Commissione si è astenuta dall'esercitare il suo potere discrezionale;
 - per violazione del principio di precauzione visto che i metodi di valutazione impiegati dall'EFSA erano incompleti e la valutazione del granturco Bt11 era troppo incerta;

— per violazione dei diritti dei consumatori a causa della mancanza di etichettatura degli animali nutriti con granturco Bt11, nonché per mancanza di trasparenza in ordine ai prodotti contenenti meno del 0,9 % di granturco Bt11.

(¹) GU L 268, pag. 1.

Ricorso proposto il 4 ottobre 2010 — Département du Gers/Commissione

(Causa T-479/10)

(2010/C 346/96)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Département du Gers (Auch, Francia) (rappresentanti: S. Mabile e J.-P. Mignard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— annullare la decisione della Commissione europea 28 luglio 2010, 2010/420/UE, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6) a norma del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003;

— condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti dedotti dal ricorrente sono identici o sostanzialmente simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-478/10, Département du Gers/Commissione.

Ricorso proposto il 4 ottobre 2010 — Département du Gers/Commissione

(Causa T-480/10)

(2010/C 346/97)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Département du Gers (Auch, Francia) (rappresentanti: S. Mabile e J.-P. Mignard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— annullare la decisione della Commissione europea 2010/426/UE, che autorizza l'immissione in commercio di

prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003;

— condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti dedotti dal ricorrente sono identici o sostanzialmente simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-478/10, Département du Gers/Commissione.

Ricorso proposto il 4 ottobre 2010 — Département du Gers/Commissione

(Causa T-481/10)

(2010/C 346/98)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Département du Gers (Auch, Francia) (rappresentanti: S. Mabile e J.-P. Mignard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— annullare la decisione della Commissione europea 28 luglio 2010, 2010/429/UE che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003;

— condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti dedotti dal ricorrente sono identici o sostanzialmente simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-478/10, Département du Gers/Commissione.

Ricorso proposto il 4 ottobre 2010 — Département du Gers/Commissione

(Causa T-482/10)

(2010/C 346/99)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Département du Gers (Auch, Francia) (rappresentanti: S. Mabile e J.-P. Mignard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione della Commissione europea 28 luglio 2010, 2010/432/UE, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003;
- condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti dedotti dal ricorrente sono identici o sostanzialmente simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-478/10, Département du Gers/Commissione.

Ricorso proposto il 13 ottobre 2010 — MIP Metro/UAMI — J.C. Ribeiro SGPS (MISS B)

(Causa T-485/10)

(2010/C 346/100)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti**

Ricorrente: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti J.-C. Plate e R. Kaase)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: J.C. Ribeiro SGPS S.A. (Santa Maria da Feira, Portogallo)

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare ricevibile il ricorso, nonché i relativi allegati, diretto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 agosto 2010, procedimento R 1526/2009-1;
- annullare la decisione impugnata nella parte riguardante l'opposizione contro la richiesta di marchio per i prodotti delle classi 14 e 25, a causa dell'incompatibilità con l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario (RMC);
- condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la J.C. Ribeiro SGPS S.A.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MISS B» per prodotti delle classi 14, 16, 18, 21, 25 e 28.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo (oggetto di registrazione tedesca e internazionale) «miss H.», per prodotti delle classi 6, 9, 14, 16, 18, 25 e 26, nonché il marchio figurativo (oggetto di registrazione tedesca) che contiene l'elemento denominativo «Miss H.», per prodotti delle classi 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25 e 26.

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, poiché sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso presentato il 18 ottobre 2010 — Mayer Naman/UAMI — Daniel e Mayer (David Mayer)

(Causa T-498/10)

(2010/C 346/101)

*Lingua di deposito del ricorso: l'italiano***Parti**

Ricorrente: David Mayer Naman (Roma, Italia) (rappresentanti: S. Sutti, avvocato, S. Cazzaniga, avvocato, V. Fedele, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Daniel e Mayer Srl (Milano, Italia)

Conclusioni del ricorrente

- Riformare integralmente la decisione impugnata.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio figurativo contenente l'elemento verbale «David Mayer» (richiesta di registrazione n. 1518950), per contraddistinguere, tra altri, prodotti nelle classi 18 e 25.

Titolare del marchio comunitario: Il ricorrente

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Daniel & Mayer Srl

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: Marchio italiano denominativo «DANIEL & MAYER MADE IN ITALY» (N. 472351), per contraddistinguere prodotti nella classe 25, e marchio denominativo non registrato «DANIEL & MAYER», utilizzato in Italia in relazione a «produzione e vendita di capi di abbigliamento ed accessori».

Decisione della divisione di annullamento: Accoglimento parziale della domanda di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione e falsa applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto l'8 ottobre 2010 — MOL/Commissione

(Causa T-499/10)

(2010/C 346/102)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: N. Niejahr, avvocato, F. Carlin, Barrister e C. van der Meer, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione impugnata; o,
- in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui ordina il recupero di somme presso la ricorrente; e
- condannare la convenuta a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 9 giugno 2010, C(2010) 3553 def., la quale dichiara incompatibile con il mercato comune l'aiuto concesso dalle autorità ungheresi in favore della Hungarian Oil & Gas Plc («MOL») mediante un accordo tra la MOL e lo Stato ungherese che consente alla compagnia di essere di fatto esentata dall'aumento della royalty per la concessione mineraria per effetto di una modifica della legge ungherese sulle attività estrattive nel gennaio 2008 [aiuto di Stato C 1/2009 (ex NN 69/08)]. La decisione impugnata identifica la ricorrente quale beneficiaria del presunto aiuto di Stato e ordina all'Ungheria di recuperare l'aiuto, inclusi gli interessi, presso la ricorrente.

La ricorrente deduce tre motivi a sostegno delle sue conclusioni.

In primo luogo, essa deduce che la convenuta è incorsa in errore di diritto nell'affermare che la proroga dei diritti minerari della ricorrente nel 2005 unitamente alla successiva modifica della legge sulle attività estrattive nel 2008 costituivano un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile, e nell'ordinare il recupero di tale presunto aiuto di Stato, inclusi gli interessi, presso la ricor-

rente. In particolare, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato l'art. 107, n. 1, TFUE stabilendo:

- che l'accordo di proroga del 2005 e la modifica del 2008 della legge sulle attività estrattive, considerati congiuntamente, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE;
- che il presunto aiuto di Stato è selettivo sulla base dell'erronea conclusione che il sistema di riferimento adeguato è il regime di autorizzazione piuttosto che la legge sulle attività estrattive;
- che il presunto aiuto di Stato ha procurato un vantaggio alla ricorrente, nonostante il fatto che la ricorrente abbia pagato diritti e oneri per l'attività estrattiva più elevati rispetto a quelli che avrebbe dovuto corrispondere in assenza del presunto aiuto di Stato ovvero per effetto della modifica del 2008 della legge sulle attività estrattive e che, in ogni caso, l'Ungheria ha agito in veste di operatore di mercato e l'accordo di proroga è stato giustificato da considerazioni di ordine economico;
- che il presunto aiuto statale ha falsato la concorrenza, anche qualora gli altri partecipanti al mercato non abbiano pagato royalty più elevate conformemente alla legge sulle attività estrattive come modificata.

In secondo luogo, e in subordine, la ricorrente afferma che la convenuta ha violato l'art. 108, n. 1, TFUE per aver omesso di valutare l'accordo di proroga (che non costituiva un aiuto di Stato tra il momento in cui è stato concluso nel 2005 e la modifica della legge sulle attività estrattive del 2008 ed è divenuto un aiuto di Stato soltanto con l'entrata in vigore della modifica della legge sulle attività estrattive del 2008) ai sensi della normativa applicabile agli aiuti esistenti.

In terzo luogo, e in subordine, nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse dichiarare che la misura costituisce un nuovo aiuto, la ricorrente deduce che, ordinando il recupero delle somme presso la ricorrente, la convenuta ha violato l'art. 14, n. 1, del regolamento di procedura, poiché tale recupero viola il legittimo affidamento della ricorrente nella stabilità dell'accordo di proroga e nel principio della certezza del diritto.

Ricorso proposto il 19 ottobre 2010 — Dorma/UAMI — Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)

(Causa T-500/10)

(2010/C 346/103)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dorma GmbH & co. KG (Ennepetal, Germania) (rappresentante: avv. P. Koch Moreno)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Puertas Do-
orsa, SL (Petrel, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 agosto 2010, procedimento R 542/2009-4; e
- condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS», per prodotti delle classi 6, 9 e 19 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 4884359

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione tedesca n. 39525884 del marchio figurativo «DORMA», per prodotti e servizi delle classi 6, 9, 16, 19 e 37; registrazione del Regno Unito n. 2201691 del marchio denominativo «DORMA», per prodotti delle classi 6, 7, 9, 16 e 19; registrazione internazionale n. 722009 del marchio figurativo «DORMA», per prodotti delle classi 6, 7, 9, 16 e 19

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha applicato erroneamente le disposizioni di tale articolo al marchio impugnato.

Ricorso presentato il 22 ottobre 2010 — TI Media Broadcasting e TI Media/Commissione

(Causa T-501/10)

(2010/C 346/104)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Telecom Italia Media Broadcasting Srl (TI Media Broadcasting) (Roma, Italia), Telecom Italia Media SpA (TI Media) (Roma, Italia) (rappresentanti: B. Caravita di Toritto, avvocato, L. Sabelli, avvocato, F. Pace, avvocato, A. d'Urbano, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

- Dichiarare l'illegittimità della Decisione impugnata e annullarla nella parte in cui ha autorizzato SKY a partecipare alla gara del *digital dividend*;
- In via subordinata alla richiesta di cui al punto 1), ordinare alla Commissione di: (i) indicare il Lotto di gara per il quale SKY può essere ammessa a concorrere; (ii) estendere il divieto quinquennale di utilizzo delle frequenze per finalità Pay anche a quelle acquisite in virtù di accordi con operatori esistenti o nuovi entranti;
- Ordinare alla parte resistente di pagare i costi del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le società ricorrenti nella presente causa chiedono l'annullamento della Decisione della Commissione n. C(2010) 4976 del 20 luglio 2010 (Decisione), relativa alla modifica della clausola 9.1 degli Impegni allegati alla Decisione del 2 aprile 2003 (Caso COMP/M.2876) con cui la Commissione ha dichiarato l'operazione di concentrazione posta in essere per la costituzione di «SKY Italia» (di seguito «SKY») compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE.

Viene precisato a questo riguardo che tale clausola prevedeva l'obbligo per SKY di dimettere frequenze analogiche e digitali e di non intraprendere alcuna attività sulla piattaforma digitale terrestre, né come operatore di rete né come fornitore di contenuti sino al 31 dicembre 2011. Con la Decisione impugnata la Commissione ha accolto la richiesta di SKY permettendo a quest'ultima di partecipare alla gara per l'assegnazione del *digital dividend* presentando un'offerta per l'aggiudicazione di un solo multiplex, destinato a diffondere contenuti in chiaro per un periodo di cinque anni dall'adozione della decisione stessa.

A sostegno delle proprie pretese, le ricorrenti fanno valere i seguenti motivi: la violazione degli articoli 2, 6 e 8 paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese⁽¹⁾, del punto 74, della Comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione⁽²⁾, della clausola n. 14.1 contenuta negli impegni allegati alla Decisione del 2 aprile 2003 (Caso COMP/M.2876), nonché dell'art. 102 del TFUE.

La decisione impugnata sarebbe, in concreto, viziata di sviamento di potere e difetto di motivazione nella parte in cui, accogliendo una richiesta dal contenuto esorbitante rispetto all'ambito oggettivo di applicazione della clausola 9.1 allegata alla Decisione del 2003 (Caso COMP/M.2876), ammette SKY a partecipare alla gara pubblica per l'assegnazione del *digital dividend*.

Le ricorrenti affermano inoltre che la convenuta, violando le forme procedurali essenziali e travisando i fatti, avrebbe erroneamente individuato le circostanze eccezionali idonee a giustificare la modifica degli impegni inizialmente posti in capo a SKY. In particolare, la Commissione, argomentando in ordine agli elementi di anomalia che contraddistinguono il contesto

competitivo di riferimento, ha equiparato TI Media agli *incumbent* RAI e Mediaset, ancorché essa non sia stata mai notificata in posizione di dominanza. Per corroborare tale *obiter dictum* relativo all'asserita «*strong position*» di TI Media sul mercato, la Commissione ha fatto leva su un'erronea interpretazione della Delibera 544/07/CONS, omettendo completamente di considerare le risultanze del *market test*.

Infine, le ricorrenti lamentano l'illegittimità della Decisione per difetto di istruttoria e carenza di motivazione nella parte in cui, con riguardo all'individuazione dei criteri relativi all'espletamento della gara, si fonda su una fuorviante ed erronea rappresentazione dei contenuti delle delibere 181/09/CONS e 427/09/CONS. Queste ultime infatti, diversamente da quanto affermato dalla Commissione, hanno definito i criteri di gara con riguardo ai lotti frequenziali (A, B e opzionalmente C), senza distinguere gli operatori nazionali per categorie e soprattutto senza definire TI Media operatore verticalmente integrato.

(¹) GU L 24, pag. 1

(²) GU C 267, del 22.10.2008, pag. 1

Ricorso proposto il 18 ottobre 2010 — Département du Gers/Commissione

(Causa T-502/10)

(2010/C 346/105)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Département du Gers (Auch, Francia) (rappresentanti: S. Mabile e J.-P. Mignard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— annullare la decisione della Commissione europea 28 luglio 2010, 2010/428/UE che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003;

— condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti dedotti dal ricorrente sono identici o sostanzialmente simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-478/10, Département du Gers/Commissione.

Ricorso proposto il 21 ottobre 2010 — IDT Biologika/Commissione

(Causa T-503/10)

(2010/C 346/106)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: IDT Biologika GmbH (Dessau-Roßlau, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Gross e T. Kroupa)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della delegazione dell'Unione europea nella Repubblica di Serbia del 10 agosto 2010, con cui è stata respinta l'offerta della IDT Biologika GmbH, presentata nell'ambito della gara d'appalto EuropAid/129809/C/SUP/RS per la fornitura di un vaccino antirabbico a favore del Ministero competente per l'agricoltura, le foreste e per l'approvvigionamento idrico della Repubblica di Serbia, in relazione al lotto n. 1, e con cui l'appalto di cui trattasi, è stato aggiudicato a un consorzio di diverse imprese diretto dalla Biovet a. s.

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione europea 10 agosto 2010 di scegliere un altro offerente, nell'ambito della gara d'appalto relativa alla fornitura di vaccini antirabbici (estremi del bando di gara: EuropAid/129809/C/SUP/RS).

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce una violazione dell'art. 252, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 (¹), poiché, in considerazione del fatto che per il vaccino proposto era richiesta la non virulenza nei confronti dell'uomo, e con riguardo alle licenze richieste, l'offerta aggiudicataria non corrisponde ai requisiti tecnici contenuti nei documenti del bando di gara e, pertanto, doveva essere esclusa in modo imperativo.

Inoltre, a giudizio della ricorrente sussisterebbe una violazione dei principi della parità di trattamento e della trasparenza ai sensi dell'art. 89, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (²), in quanto solo l'offerta della ricorrente soddisferebbe tutte le condizioni inerenti alle specificazioni tecniche e, ciò nonostante, sarebbe stata selezionata un'altra offerta.

(¹) Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342 recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).

(²) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

Ricorso presentato il 22 ottobre 2010 — Prima TV/Commissione**(Causa T-504/10)**

(2010/C 346/107)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Ricorrente:* Prima TV SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: L. Fosati, avvocato, L. Perfetti, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la Decisione impugnata.
- Condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

La Decisione impugnata nella presente causa è la stessa della causa T-501/10, TI Media Broadcasting e TI Media/Commissione.

A sostegno delle proprie pretese la ricorrente fa valere tre motivi.

Con il primo motivo si richiede l'annullamento della Decisione, per violazione di legge nella forma dell'errore manifesto di valutazione, poiché la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che le condizioni del mercato italiano della pay-TV siano cambiate, rispetto al 2003, in misura tale da consentire la revisione degli impegni presentati da Newscorp nel caso COMP/M.2876. Tutti gli elementi dimostrano al contrario che le condizioni di mercato in base alle quali gli impegni sono stati presentati e accettati dalla Commissione nel 2003 non sono cambiate in maniera significativa e permanente. In particolare, Sky Italia detiene ancora una posizione di assoluto dominio nel mercato italiano della Pay-TV.

Con il secondo motivo si domanda l'annullamento della Decisione, per violazione di legge e sviamento di potere, anche a seguito di errore manifesto di valutazione, nonché per violazione del principio di proporzionalità, poiché la Commissione avrebbe modificato gli impegni presentati da Newscorp nel caso COMP/M.2876, assumendo erroneamente che la mancata partecipazione di Sky Italia alla prossima procedura per l'assegnazione di frequenze digitali terrestri le avrebbe precluso l'attività nella televisione in chiaro in Italia. Viene precisata a questo riguardo che, invece, Sky Italia è già attiva nella televisione in chiaro, trasmette su frequenze digitali terrestri e potrà acquistare capacità trasmissiva anche in assenza di una modifica degli impegni in questione.

Con il terzo motivo si invoca l'annullamento della Decisione, per violazione di legge ed errore manifesto di valutazione, poi-

ché la Commissione avrebbe modificato gli impegni presentati da Newscorp nel caso COMP/M.2876, su richiesta di Sky Italia, nonostante le risposte ottenute durante l'indagine di mercato svolta nel corso del procedimento amministrativo — incluse quelle inviate dagli organi pubblici italiani — abbiano fornito chiare indicazioni circa l'impatto negativo della modifica degli impegni in questione sullo scenario concorrenziale nazionale.

Ricorso proposto il 18 ottobre 2010 — Höganäs/UAMI — Haynes (ASTALOY)**(Causa T-505/10)**

(2010/C 346/108)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Höganäs AB (Höganäs, Svezia) (rappresentante: avv. L.-E. Ström)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Haynes International, Inc. (Kokomo, USA)**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 agosto 2010, procedimento R 1530/2009-4;
- annullare la decisione di opposizione n. B 85624; e
- condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «ASTALOY», per prodotti della classe 6 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 3890233*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:* registrazione comunitaria n. 55400 del marchio denominativo «HASTELLOY», per prodotti della classe 6*Decisione della divisione di opposizione:* accoglimento dell'opposizione*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola gli artt. 8 e 9 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha valutato erroneamente il rischio di confusione e la somiglianza dei marchi in questione.

Ricorso proposto il 22 ottobre 2010 — RTI and Elettronica Industriale/Commissione

(Causa T-506/10)

(2010/C 346/109)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Reti Televisive Italiane SpA (RTI) e Elettronica Industriale SpA (Lisbonne, Italia) (rappresentanti: avv.ti J.-F. Bellis e S. Bariatti)

Convenuta: Commissione europea

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 20 luglio 2010, C(2010) 4976 def., recante modifica degli impegni indicati nella decisione 2 aprile 2003, C(2003) 1082 def., con cui è stata dichiarata la compatibilità con il mercato comune e con l'accordo sull'SEE dell'operazione con cui la News Corporation Limited («Newscorp») ha acquisito il controllo al 100 % delle imprese Telepiù Spa e Stream Spa, subordinatamente al pieno rispetto, da parte della Newscorp, degli impegni indicati (caso No COMP/M.2876 — Newscorp/Telepiù) ⁽¹⁾.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi:

In primo luogo, esse sostengono che la Commissione sia incorsa in un manifesto errore di valutazione laddove ha dichiarato che, successivamente all'emanazione della decisione 2 aprile 2003 (la «Decisione di Clearance»), sarebbero mutate le condizioni esistenti sul mercato italiano della televisione a pagamento in misura tale da legittimare la revisione degli impegni di cui alla decisione di Clearance, con conseguente violazione degli orientamenti sui rimedi esperibili nonché dell'art. 8, n. 2, del regolamento sulle concentrazioni ⁽²⁾. A parere delle ricorrenti, risulterebbe provato che le condizioni di mercato sulla base delle quali sono accettati gli impegni nel 2003, non hanno subito cambiamenti né significativi, né permanenti. In particolare, Sky Italia, controllata italiana di Newscorp, continuerebbe a godere di una posizione di assoluto dominio sul mercato italiano della televisione a pagamento.

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione sia incorsa in un errore di diritto, in un manifesto errore di valutazione nonché della violazione del principio di proporzionalità, accogliendo la richiesta di revisione degli impegni presentata dalla Sky Italia ed accettando i nuovi impegni proposti

dalla Newscorp, sull'assunto che l'impossibilità per la Sky Italia di partecipare alla futura procedura di selezione ai fini della capacità di televisione digitale terrestre, che sarà realizzata nel corso dei prossimi mesi in Italia, impedirebbe alla Sky Italia di operare nel settore della televisione free-to-air. In realtà, la Sky Italia è già attiva in Italia nel settore della televisione free-to-air e ha accesso alla capacità di trasmissione digitale terrestre anche senza partecipare alla procedura di selezione.

In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione nonché in un errore di diritto per aver emanato la decisione controversa accogliendo la richiesta di revisione degli impegni presentata dalla Sky Italia nonostante il fatto che, come risulterebbe da inchieste di mercato effettuate durante il procedimento amministrativo, la maggioranza delle parti interessate — ivi inclusa il garante per la concorrenza italiano ed il garante per le comunicazioni italiano — avessero espresso serie riserve con riguardo all'impatto della revisione proposta sul mercato italiano della TV a pagamento.

⁽¹⁾ GU 2004, L 110, pag. 73.

⁽²⁾ Regolamento del Consiglio (CE) 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»), (GU 2004, L 24, pag. 1).

Ricorso proposto il 19 ottobre 2010 — Seba Diş Tıccaret ve Nakliyat/UAMI — von Eicken (SEBA TRADITION ESTABLISHED 1932 20 FILTER)

(Causa T-508/10)

(2010/C 346/110)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Seba Diş Tıccaret ve Nakliyat A.S. (Istanbul, Turchia) (rappresentante: avv. H. Wilde)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Johann Wilhelm von Eicken GmbH (Lubecca, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 agosto 2010, procedimento R 0559/2009-4;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo a colori contenente gli elementi denominativi «ESTABLISHED 1932 SEBA TRADITION», per prodotti della classe 34

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Johann Wilhelm von Eicken GmbH

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: marchio figurativo tedesco contenente gli elementi denominativi «ESTABLISHED 1770 JOHANN WILHELM VON EICKEN TRADITION», per prodotti della classe 34

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, poiché non vi sarebbe alcun rischio di confusione fra i marchi in conflitto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 20 ottobre 2010 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio

(Causa T-509/10)

(2010/C 346/111)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti F. Esclatine e S. Perrotet)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione del Consiglio 26 luglio 2010;
- annullare altresì il regolamento di esecuzione del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668;
- condannare il Consiglio all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, una società commerciale che opera nel settore dell'industria petrolifera, chiede l'annullamento della decisione del Consiglio 2010/413/PESC ⁽¹⁾ e del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 ⁽²⁾ concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare, nella parte in cui il nominativo della ricorrente è stato iscritto nell'elenco delle persone, degli organismi e delle entità i cui capitali e le cui risorse economiche sono congelati in applicazione di tale disposizione.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere otto motivi, attinenti a:

- una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto il Consiglio si è basato su elementi vaghi, imprecisi e non verificabili;
- una violazione dei diritti fondamentali della ricorrente, dal momento che in primo luogo, la ricorrente sarebbe obbligata, per difendersi, a fornire una prova negativa del fatto che essa non ha contribuito al programma nucleare iraniano; in secondo luogo, alla ricorrente sarebbe stato concesso un termine assai breve per presentare la propria domanda di riesame; e, in terzo luogo, la ricorrente sarebbe stata privata del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e del suo diritto di proprietà, in quanto essa non ha avuto accesso alle informazioni contenute nel suo fascicolo;
- un'incompetenza, poiché il Consiglio è solamente competente a disporre misure di accompagnamento della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1929(2010); orbene, quest'ultima non stabilirebbe alcuna misura riguardante l'industria petrolifera;
- uno sviamento di potere, in quanto la decisione impugnata paralizzerebbe tutte le operazioni realizzate dalla ricorrente sul territorio dell'Unione europea, compresi gli acquisti di attrezzature non essenziali, andando così al di là di quanto previsto dall'art. 4 della decisione impugnata;
- un errore di diritto, dato che il commercio di prodotti a duplice uso non può giustificare una misura di congelamento di capitali nei confronti di un'entità, qualora quest'ultima non contribuisca effettivamente al programma nucleare iraniano;
- un'inesattezza materiale dei fatti, poiché la ricorrente non avrebbe acquistato alcun prodotto che possa riguardare il programma nucleare iraniano;
- un errore manifesto di valutazione, dal momento che le restrizioni imposte al diritto di proprietà della ricorrente ed al suo diritto di esercitare un'attività economica non sono giustificate da alcun motivo di interesse generale e sono sproporzionate rispetto all'obiettivo perseguito;
- una mancanza di base giuridica per il regolamento impugnato come conseguenza dell'annullamento della decisione impugnata.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 195, pag. 25).

**Ricorso proposto il 26 ottobre 2010 — Nike International/
UAMI (DYNAMIC SUPPORT)****(Causa T-512/10)**

(2010/C 346/112)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Nike International Ltd (Beaverton, USA) (rappresentante: avv. M. de Justo Bailey)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**Conclusioni della ricorrente**

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 agosto 2010, procedimento R 640/2010-4; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «DYNAMIC SUPPORT», per prodotti della classe 25 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 8299869

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha compiuto una valutazione errata ed ha erroneamente concluso che detto articolo osta alla registrazione del marchio richiesto.

**Ordinanza del Tribunale 28 ottobre 2010 —
Agriconsulting/Commissione****(Causa T-443/09) ⁽¹⁾**

(2010/C 346/113)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 11 del 16.1.2010.

**Ordinanza del Tribunale 18 ottobre 2010 — Alisei/
Commissione****(Causa T-16/10) ⁽¹⁾**

(2010/C 346/114)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 63 del 13.3.2010.

**Ordinanza del Tribunale 22 ottobre 2010 — Bank
Nederlandse Gemeenten/Commissione****(Causa T-151/10) ⁽¹⁾**

(2010/C 346/115)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 148 del 5.6.2010.

**Ordinanza del Tribunale 28 ottobre 2010 — Babcock
Noell/Entreprise commune Fusion for Energy****(Causa T-299/10) ⁽¹⁾**

(2010/C 346/116)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 234 del 28.8.2010.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 28 ottobre 2010 — Sørensen/Commissione

(Causa F-85/05) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Funzionari che accedono a un gruppo di funzioni superiore con concorso generale — Candidati iscritti in un elenco di riserva prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado all'assunzione — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove disposizioni meno favorevoli — Artt. 5, n. 2, e 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto)

(2010/C 346/117)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Susanne Sørensen (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e M. Simm, agenti)

Oggetto

L'annullamento della decisione della Commissione recante inquadramento della ricorrente, iscritta in un elenco di riserva B prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, in applicazione delle disposizioni meno favorevoli di quest'ultimo [art. 12 dell'allegato XIII del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari], nonché della decisione di sopprimere i punti di promozione acquisiti dalla ricorrente quale funzionario di categoria C.

Dispositivo

1) Il ricorso della sig.ra Sørensen è respinto.

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 296 del 26.11.05, pag. 26 (causa inizialmente registrata presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero di ruolo T-335/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 28 ottobre 2010 — Kay/Commissione

(Causa F-113/05) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Funzionari che accedono a un gruppo di funzioni superiore con concorso generale — Candidati iscritti in un elenco di riserva prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado all'assunzione — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove disposizioni meno favorevoli — Artt. 2, 5, n. 2, e 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto)

(2010/C 346/118)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Roderick Neil Kay (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti T. Bontinck e J. Feld, successivamente avv.ti T. Bontinck e S. Woog)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Šulce, agenti)

Oggetto

L'annullamento della decisione della Commissione recante reinquadramento nel grado del ricorrente, iscritto nell'elenco di riserva di un concorso esterno prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, in applicazione delle disposizioni meno favorevoli di quest'ultimo.

Dispositivo

1) Il ricorso del sig. Kay è respinto.

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 48 del 25.2.2006, pag. 36 (causa inizialmente registrata presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero di ruolo T-421/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 27 ottobre 2010 — Birkhoff/Commissione

(Causa F-60/09) ⁽¹⁾

(Funzionari — Retribuzione — Assegni familiari — Assegno per figlio a carico — Figlio colpito da una malattia grave o da un'infermità che lo rende incapace di provvedere al proprio sostentamento — Domanda di proroga del pagamento dell'assegno — Art. 2, n. 5, dell'allegato VII dello Statuto — Reddito massimo del figlio come condizione per la proroga del pagamento dell'assegno — Spese deducibili da tale reddito)

(2010/C 346/119)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Germania) (rappresentante: avv. C. Inzillo)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

L'annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere una proroga del versamento dell'as-

segno per figlio a carico ai sensi dell'art. 2, n. 5, dell'allegato VII dello Statuto

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Birkhoff è condannato a sostenere l'integralità delle spese.

⁽¹⁾ GU C 205 del 29.8.2009, pag. 50.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 23 settembre 2010 — Bui Van/Commissione

(Causa F-51/07 RINV) ⁽¹⁾

(2010/C 346/120)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 170 del 21.7.2007, pag. 43.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 346/116	Causa T-299/10: Ordinanza del Tribunale 28 ottobre 2010 — Babcock Noell/Entreprise commune Fusion for Energy	58
Tribunale della funzione pubblica		
2010/C 346/117	Causa F-85/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 28 ottobre 2010 — Sørensen/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Funzionari che accedono a un gruppo di funzioni superiore con concorso generale — Candidati iscritti in un elenco di riserva prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado all'assunzione — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove disposizioni meno favorevoli — Artt. 5, n. 2, e 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto)	59
2010/C 346/118	Causa F-113/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 28 ottobre 2010 — Kay/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Funzionari che accedono a un gruppo di funzioni superiore con concorso generale — Candidati iscritti in un elenco di riserva prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado all'assunzione — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove disposizioni meno favorevoli — Artt. 2, 5, n. 2, e 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto)	59
2010/C 346/119	Causa F-60/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 27 ottobre 2010 — Birkhoff/Commissione (Funzionari — Retribuzione — Assegni familiari — Assegno per figlio a carico — Figlio colpito da una malattia grave o da un'infermità che lo rende incapace di provvedere al proprio sostentamento — Domanda di proroga del pagamento dell'assegno — Art. 2, n. 5, dell'allegato VII dello Statuto — Reddito massimo del figlio come condizione per la proroga del pagamento dell'assegno — Spese deducibili da tale reddito)	60
2010/C 346/120	Causa F-51/07 RINV: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 23 settembre 2010 — Bui Van/Commissione	60



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT